



Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile
Capitaneria di Porto di MOLFETTA

Banchina Seminario, s.n. 70056 MOLFETTA – Tel.080/3971076 – Fax.080/3971727
Sito web: www.guardiacostiera.gov.it/molfetta/ - e-mail: cpmolfetta@mit.gov.it – Pec: cp-molfetta@pec.mit.gov.it

ORDINANZA n. 20/2021

Approvazione del “Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico del porto di Molfetta” Edizione 2021.

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Molfetta,

- VISTA** La Legge 979 del 31 dicembre 1982 “Disposizioni per la difesa del mare”;
- VISTO** Il Decreto Legislativo n. 182 del 23 giugno “Attuazione della Direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico” e ss.mm. e ii., ed in particolare l’articolo 5 comma 6 che prevede che il Piano di Raccolta e di Gestione dei Rifiuti del porto sia aggiornato almeno ogni tre anni;
- VISTO** Il Decreto Legislativo n. 152 del 03 aprile 2006 “Norme in materia ambientale” – Parte IV “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”;
- VISTO** Il Decreto Legislativo n. 202 del 06 novembre 2007 “Attuazione della Direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni”;
- VISTA** La Legge Regionale n. 44/2012 “Disciplina Regionale in materia di valutazione ambientale strategica”;
- VISTO** il “Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico del porto di Molfetta” Edizione 2017, approvato e reso esecutivo con ordinanza n. 07/2017 in data 20.03.2017;
- VISTA** la nota prot. n. 4481 in data 08.04.2020 con cui questa Capitaneria di porto trasmetteva alla Regione Puglia il Piano revisionato al fine di ottenere il previsto parere di intesa;
- VISTA** La nota prot. n. 6060 in data 27.05.2020, assunta a prot. n. 6067 in data 28.05.2020, con cui la Regione Puglia trasmetteva a questa Capitaneria di porto la Determinazione Dirigenziale n. 182 del 26.05.2020, avente ad oggetto: “Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico per il porto di Molfetta, redatto ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. 24/6/2003, n. 182 ss.mm.ii. Aggiornamento – Atto di formalizzazione della proposta di piano comprensiva del rapporto ambientale preliminare”;
- VISTA** La nota prot. n. 7295 in data 17.06.2020, assunta a prot. n. 6897 in data 17.06.2020, con cui la Regione Puglia trasmetteva agli Enti competenti la nota avente ad oggetto: “VAS-1635-VER – Aggiornamento del “Piano per la gestione dei rifiuti prodotti da navi e dei residui del carico per il Porto di Molfetta (BA)”. Verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell’art. 8 della l.r. 44/2012. Comunicazione avvio del procedimento e consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale ed enti territoriali interessati”;

- VISTA** La D.D. n. 33 del 11.02.2021 della Sezione Autorizzazioni Ambientali, con cui veniva determinata l'esclusione del Piano di gestione dei rifiuti delle navi per il porto di Molfetta dalla procedura di valutazione Ambientale Strategica (previo rispetto delle prescrizioni contenute nella citata determinazione dirigenziale) visto che lo stesso non comporta impatti significativi sull'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, geologici, architettonici, culturali, agricoli, sociali ed economici;
- VISTA** La nota prot. n. 5064 in data 23.03.2021, assunta a prot. n. 3571 in data 23.03.2021, con cui la Regione Puglia richiedeva a questa Capitaneria di porto di integrare il Piano in ottemperanza alle prescrizioni della D.D. n. 33 del 11.02.2021 della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
- VISTA** La nota prot. n. 4848 in data 15.04.2021 con cui questa Capitaneria di porto trasmetteva alla Regione Puglia il Piano integrato e modificato secondo le indicazioni ricevute;
- VISTA** La nota prot. n. 7009 in data 28.04.2021, assunta a prot. n. 5437 in data 28.04.2021, con cui la Regione Puglia esprimeva il parere di intesa per l'emanazione dell'Ordinanza di approvazione del Piano di Raccolta e Gestione dei Rifiuti del porto di Molfetta;
- VISTI** gli artt. 17, 30, e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento per l'esecuzione;
- VISTI** gli atti d'ufficio;

ORDINA

Articolo 1

E' approvato e reso esecutivo l'allegato "Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico del porto di Molfetta" Edizione 2021.

Articolo 2

La presente abroga l'Ordinanza n. 07/2017 in data 07.03.2017 di questa Capitaneria di porto, nonché eventuali altre disposizioni emanate in precedenza che risultino incompatibili con le disposizioni dell'allegato Piano.

Articolo 3

I trasgressori alle norme stabilite nell'allegato Piano, qualora non direttamente soggetti alle sanzioni di cui al D.Lgs. n. 182/2003 o a quelle previste dalle norme in materia ambientale di cui al D.Lgs. 152/2006, qualora il fatto non costituisca diverso e/o più grave reato, saranno perseguiti a norma degli artt. 1166 e 1174 del Codice della Navigazione.

Articolo 4

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo della Capitaneria di Porto e del Comune di Molfetta, la pubblicazione nella pagina "Ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/molfetta, nonché la diffusione tramite gli organi di informazione.-

Molfetta, il 19.05.2021

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Armando PIACENTINO

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D. Lgs. 07/03/2005, n° 82

Firmato Digitalmente da/Signed by:
ARMANDO PIACENTINO

In Data/On Date:
mercoledì 19 maggio 2021 12:49:01

"NUMERO BLU" PER L'EMERGENZA IN MARE

In caso di emergenze o pericolo per la vita umana in mare chiama tempestivamente il "Numero Blu" gratuito 1530 o contatta telefonicamente in loco la Guardia Costiera ai numeri indicati nell'intestazione della presente Ordinanza





Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

Capitaneria di Porto di Molfetta

PIANO DI RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI DALLE NAVI E DEI RESIDUI DEL CARICO DEL PORTO DI MOLFETTA

Edizione 2021

INDICE

1. INTRODUZIONE	4
1.1 PREMESSA GENERALE	4
1.2 OBIETTIVI DEL PIANO.....	5
1.3 DEFINIZIONI	5
1.4 CAMPO DI APPLICAZIONE E SETTORI ESCLUSI.....	7
1.5 DIVIETI.....	8
2. SINTESI DELLA NORMATIVA VIGENTE	9
2.1 NORMATIVA INTERNAZIONALE, NAZIONALE	9
2.2 NORMATIVA REGIONALE.....	11
2.3 INFLUENZA DEL PIANO SU ALTRI PIANI O PROGRAMMI	11
3. DESCRIZIONE DEL PORTO	12
3.1 LOCALIZZAZIONE E CONTESTO TERRITORIALE/AMBIENTALE	12
3.2 AMBITO TERRITORIALE DI INTERESSE	13
3.3 PLANIMETRIA PORTUALE, CON DELIMITAZIONE DELL'AMBITO PORTUALE E SUPERFICIE INTERESSATA DAL PIANO.....	13
3.4 DELIMITAZIONI AREE DEMANIALI ED INDICAZIONI CATASTALI.....	16
3.4.1 Stralcio S.I.D. del Porto di Molfetta	16
3.5 STATO DELL'AMBIENTE NELL'AMBITO TERRITORIALE E NEL TERRITORIO LIMITROFO	17
3.6 RICOGNIZIONE DELLE SENSIBILITÀ AMBIENTALI NELLE AREE INTERESSATE DAL PIANO	18
4. VALUTAZIONE DEI FABBISOGNI	20
4.1 NUMERO, TIPOLOGIA DI APPRODI DISPONIBILI E ANDAMENTO STORICO DEL TRAFFICO TRIENNIO 2017-2019.....	20
4.2 TIPOLOGIA E QUANTITÀ DEI RIFIUTI GESTITI.....	23
4.2.1 Tipologia dei rifiuti da gestire.....	23
4.2.2 Quantitativo dei rifiuti da gestire	25
5. TIPOLOGIA, CAPACITA' E LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI	29
5.1 IMPIANTI/ATTREZZATURE DI RACCOLTA.....	29
5.2 ATTREZZATURE E/O PROCEDIMENTI DI PRETRATTAMENTO	30
5.3 LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI/ATTREZZATURE DI RACCOLTA E INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI	30
6. PROCEDURE DI RACCOLTA PER CIASCUNA TIPOLOGIA DI RIFIUTO	32
6.1 MODALITÀ DI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO/RECUPERO	32
6.1.1 Modalità di conferimento e smaltimento/recupero dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico	32
6.1.2 Modalità di conferimento e smaltimento/recupero dei rifiuti prodotti dai motopescherecci.	37
6.1.3 Modalità temporanea di conferimento e smaltimento/recupero dei rifiuti prodotti dai motopescherecci nelle more dell'attivazione degli impianti portuali.	38

6.2 MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO.....	41
6.3 PREVISIONE DI INTEGRAZIONE CON SERVIZI DI GESTIONE RIFIUTI GIÀ ESISTENTI	42
7. ANALISI ECONOMICA	42
7.1 STIMA DEI COSTI DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO/RECUPERO.....	42
7.2 CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE.....	43
7.3. ELEMENTI UTILI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL CAPITOLATO	45
8. INADEGUATEZZE	45
8.1 SINTESI STORICA.....	45
8.2 PROCEDURE DI SEGNALAZIONE	45
8.3 MODULO DI SEGNALAZIONE.....	46
9. ATTUAZIONE DEL PIANO	46
9.1 MODALITÀ DI REGISTRAZIONE DEI QUANTITATIVI DI RIFIUTI.....	46
9.2 MODALITÀ DI REGISTRAZIONE DELL'USO EFFETTIVO DEGLI IMPIANTI	46
9.3 MODALITÀ DI SMALTIMENTO PER LE DIVERSE TIPOLOGIE DI RIFIUTO	47
9.4 SOGGETTI RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE DEL PIANO.....	47
9.5 PROCEDURE PERMANENTI DI CONSULTAZIONE PREVISTE CON LE PARTI INTERESSATE.....	48
9.6 PROMOZIONE DELL'INFORMAZIONE PER GLI UTENTI DEL PORTO	48
10. DATI UTILI AI FINI DELL'ACQUISIZIONE DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE	49
10.1 PROBLEMI AMBIENTALI CHE POTREBBE GENERARE IL PIANO E SOLUZIONI PREVISTE PER IMPEDIRE I POTENZIALI EFFETTI NEGATIVI SULL'AMBIENTE	49
ALLEGATO 1	50

1. INTRODUZIONE

1.1 PREMESSA GENERALE

Il presente piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico per il Porto di Molfetta è redatto ai sensi dell'art.5 del Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n.182 e ss.mm. e ii. e viene approvato e reso esecutivo con Ordinanza del Capo del Circondario Marittimo, previa intesa con la Regione Puglia - Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica ed integrato, ove necessario, per gli aspetti relativi alla gestione, con il piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.

La presente versione costituisce un aggiornamento del Piano attualmente in vigore, adottato con Ordinanza dalla Capitaneria di Porto di Molfetta, a seguito di intesa ottenuta dall'Assessorato all'Ecologia – Settore Gestione Rifiuti e Bonifica della Regione Puglia.

Il piano verrà sottoposto ad aggiornamento ogni tre anni o nel caso in cui la presenza di significativi cambiamenti operativi nella gestione del porto ne consigli la revisione.

Il principio fondamentale a cui si ispira il piano è desumibile dall'art.7 del Decreto Legislativo, laddove è prescritto l'obbligo a carico del comandante della nave di *“...conferire i rifiuti prodotti... all'impianto portuale di raccolta prima di lasciare il porto”*. Questa disposizione implica il necessario conferimento da parte della nave, al concessionario del servizio, di tutti i rifiuti di bordo rientranti nelle definizioni di cui ai punti c) e d) del comma 1 dell'art.2 del citato Decreto Legislativo, in prospettiva di una “bonifica integrale” della nave prima che intraprenda una nuova navigazione e ciò nell'interesse generale ad una maggior tutela dell'ambiente marino.

Le uniche deroghe possibili a tale obbligo sono:

- a) l'esenzione, rilasciata dagli uffici periferici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per le navi “in servizio di linea con scali frequenti e regolari”, in base al combinato disposto dell'art.6 comma 4, art.7 comma 1 ed art.9 del D. Lgs. 182/2003;
- b) la deroga tramite specifica autorizzazione dell'Autorità Marittima secondo la procedura e le condizioni di cui all'art.7 comma 2 dello stesso decreto.

Nell'elaborazione del presente documento si è tenuto conto delle correlate esigenze di coerenza ed integrazione con i vigenti strumenti di pianificazione regionale in materia di rifiuti ed in aderenza ai principi definiti dall'UE per la gestione integrata delle zone costiere (ICZM) finalizzati al raggiungimento di uno sviluppo ecosostenibili, economicamente efficiente e socialmente equo delle zone costiere.

1.2 OBIETTIVI DEL PIANO

La redazione di un Piano di gestione sostenibile dei rifiuti portuali ha come obiettivo principale quello di fornire una dettagliata descrizione del servizio relativo dell'intero ciclo di gestione rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico, dalla loro differenziazione, al ritiro, al trasporto ed al successivo trattamento, recupero/smaltimento, in modo da evitare che vi siano dispersioni in mare di detti rifiuti, prevenendo così l'inquinamento dell'ambiente marino.

Per ottemperare agli obblighi normativi si è cercato di sviluppare un servizio di raccolta e di gestione dei rifiuti adeguato alla tipologia di traffici e alle specificità che caratterizzano il porto di Molfetta, così come descritte nel seguente piano, in conformità alle prescrizioni dell'allegato 1 al D. Lgs. 182/2003.

L'attuazione del presente piano, tenuto conto di quanto evidenziato in premessa, è preordinata ad assicurare il perseguimento dei seguenti obiettivi:

- a) fornitura di un servizio completo alle navi, che preveda tutto il ciclo di gestione dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi: ritiro, sterilizzazione ove prevista, trasporto, recupero o smaltimento, in modo da scoraggiare il ricorso alla discarica in mare;
- b) organizzazione di un servizio che risponda a criteri di facilità di accesso, efficienza ed economicità;
- c) attuazione della raccolta differenziata dei rifiuti;
- d) approntamento di adeguati strumenti di controllo per il monitoraggio del rispetto degli standard qualitativi del servizio.

1.3 DEFINIZIONI

Ai fini del presente piano, rinviando per quanto non espressamente richiamato alle disposizioni generali di cui alla normativa nazionale, con particolare riferimento al D. Lg.vo. n.182/2003 e al D. Lgs. n. 36/2003 si intende per:

1. nave: unità di qualsiasi tipo, che opera nell'ambiente marino, inclusi gli aliscafi, i veicoli a cuscino d'aria, i sommergibili, i galleggianti, nonché le unità di cui ai punti 3) e 4), ovvero tutte quelle indicate dall'art.136 C.N.;
2. nave in servizio di linea: navi che effettuano scali in più porti con frequenza e itinerari prestabiliti (Dp. prot. n°000724/XI del 10.01.1992 dell'Ispettorato Generale delle Capitanerie di porto);
3. peschereccio: qualsiasi imbarcazione equipaggiata o utilizzata ai fini commerciali per la cattura del pesce o di altre risorse marine viventi;
4. imbarcazione da diporto: unità di qualunque tipo a prescindere dal mezzo di propulsione, che viene usata con finalità sportive o ricreative comprese quelle utilizzati ai fini commerciali della Locazione e del Noleggio;
5. Marpol 73/78: Convenzione Internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi stipulata a Londra il 2 novembre 1973, come modificata dal relativo protocollo del 1978 e successivi emendamenti, in vigore nell'Unione Europea alla data del 27 novembre 2000 e ratificata con Legge 29 settembre 1980 n.662;

6. rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
7. rifiuti prodotti dalla nave: i rifiuti, comprese le acque reflue e i residui diversi dai residui del carico, ivi comprese le acque di sentina, prodotti a bordo di una nave e che rientrano nell'ambito di applicazione degli allegati I, IV e V della Marpol 73/78, nonché i rifiuti associati al carico di cui alle linee guida definite a livello comunitario per l'attuazione dell'allegato V della Marpol 73/78;
8. residui del carico: i resti di qualsiasi materiale che costituisce il carico contenuto a bordo della nave nella stiva o in cisterne e che permane al termine delle operazioni di scarico o di pulizia, ivi comprese le acque di lavaggio (slop) e le acque di zavorra, qualora venute a contatto con il carico o suoi residui; tali resti comprendono eccedenze di carico-scarico e fuoriuscite;
9. gestione dei rifiuti: la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari. Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
10. impianto portuale di raccolta: qualsiasi struttura fissa, galleggiante o mobile all'interno del porto dove, prima del loro avvio al recupero o allo smaltimento, possono essere conferiti i rifiuti prodotti dalla nave ed i residui del carico;
11. ditta autorizzata: soggetto abilitato incaricato del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti prodotti dalle navi, dai pescherecci e dalle unità da diporto;
12. raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
13. raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti in frazioni merceologiche omogenee compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclo ed al recupero di materia;
14. deposito temporaneo prima della raccolta: il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero e/o smaltimento, effettuato, prima della raccolta ai sensi dell'articolo 185-bis del d.lgs. 152/2006;
15. stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte IV del D. Lgs. 152/2006, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva dei materiali di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte IV;
16. smaltimento: ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente una sostanza, un materiale o un oggetto dal circuito economico e/o di raccolta e, in particolare, le operazioni

previste nell'Allegato B alla parte IV del D. Lgs. 152/06;

17. recupero: le operazioni che utilizzano rifiuti per generare materie prime secondarie, combustibili o prodotti, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici, incluse la cernita o la selezione, e, in particolare, le operazioni previste nell'Allegato C alla parte IV del D. Lgs. 152/06;
18. sterilizzazione: processo di trattamento dei reflui consistenti da prodotti alimentari per l'approvvigionamento dell'equipaggio e dei passeggeri ed i loro residui sbarcati dalle navi provenienti da Paesi extra UE; la sterilizzazione che precede lo smaltimento in discarica deve garantire l'abbattimento della carica microbica secondo le modalità tecniche di cui all'art. 3 comma 4 del Decreto Ministeriale 22 maggio 2001;
19. rifiuti speciali: rifiuti di cui all'articolo 184 punto 3 del D. Lgs. 152/06;
20. rifiuti pericolosi: rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del D. Lgs. 152/2006;
21. rifiuti sanitari: i rifiuti derivanti da attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca, la cui gestione sia disciplinata con D.P.R. 15 Luglio 2003, 254;
22. F.I.R. (formulario di identificazione rifiuti): durante il trasporto i rifiuti devono essere accompagnati dal F.I.R. che è un documento, redatto in quattro copie esemplari, compilato, datato e firmato dal detentore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore;
23. consumatore: l'utente finale che acquista o importa per proprio uso imballaggi, articoli o merci imballate;
24. utilizzatori: i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni;
25. codici CER: il Catalogo Europeo dei Rifiuti, in vigore dall'1.1.2002, è riportato sulla Direttiva del Ministero Ambiente in data 9.4.2002 e modificato con Decisione della Commissione europea, n.2014/955 UE del 18 Dicembre 2014 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 30/12/2014.

1.4 CAMPO DI APPLICAZIONE E SETTORI ESCLUSI

Il presente piano **si applica** a tutte le navi, compresi i pescherecci ed alle unità di diporto, a prescindere dalla loro bandiera, che fanno scalo o che operano nel porto di Molfetta.

Il presente piano **non si applica**:

- alle navi militari da guerra o ausiliarie;
- alle altre navi possedute o gestite dallo Stato, se impiegate solo per servizi statali a fini non commerciali.

Per chiarezza espositiva, si precisa che **non** fanno parte delle previsioni del presente piano le problematiche connesse alla:

- a) gestione dei rifiuti derivanti dallo spazzamento delle strade e delle aree pubbliche, di competenza del Comune di Molfetta;
- b) pulizia degli specchi acquei appaltati dal Comune di Molfetta;

- c) gestione dei rifiuti provenienti dalle attività svolte all'interno delle aree in concessione a soggetti privati ai sensi dell'art. 36 Cod. Nav. o dell'art.18 della Legge 84/94, ovvero in consegna ex articolo 34 Cod. Nav. ad Amministrazioni Statali;
- d) gestione di rifiuti provenienti dalle attività di imbarco, sbarco e movimentazione delle merci per i quali la vigente normativa (art. 82 Reg. Cod. Nav.) prevede l'obbligo a carico di chi effettua operazioni portuali, *"di provvedere alla pulizia degli specchi acquei e delle banchine"* mentre il servizio di ritiro dei residui del carico di cui all'art. 2 lettera d) del D. Lgs. n.182/2003 riguarda i residui del carico che permangono a bordo delle navi.

1.5 DIVIETI

Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di scarico in mare di rifiuti da navi previste dalla Convenzione Internazionale per la Prevenzione dell'Inquinamento causato dalle navi (MARPOL 73/78) e ferme restando le disposizioni di cui al D. Lgs. 152/2006, nelle aree di giurisdizione del Circondario Marittimo di Molfetta è fatto **assoluto divieto** di:

- a) gettare rifiuti di ogni genere negli specchi acquei portuali, nelle aree portuali, e nell'ambito del demanio e del mare territoriale di giurisdizione;
- b) accumulare qualsiasi genere di rifiuto a bordo delle unità all'ormeggio;
- c) depositare, abbandonare o disperdere sulle banchine o nelle altre aree portuali, comprese quelle assentite in concessione, qualsiasi genere di rifiuto (reti, cavi, fusti di olio esausto, imballaggi, etc.)
- d) manomettere o danneggiare contenitori ubicati all'interno dell'ambito portuale per la raccolta di rifiuti;
- e) introdurre nei cassonetti o contenitori di cui al precedente punto, materiali, sostanze o rifiuti di diversa tipologia o di diversa provenienza rispetto a quelli per cui gli stessi apprestamenti risultano destinati.

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui al D. Lgs. 152/2006, chiunque si renda responsabile della violazione ai divieti di cui al presente articolo è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio, al recupero e allo smaltimento dei rifiuti per mezzo delle ditte autorizzate nonché al ripristino ed alla bonifica dello stato dei luoghi, unitamente agli eventuali titolari di concessione demaniale marittima inerente l'area interessata alla presenza di rifiuti, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa.

2. SINTESI DELLA NORMATIVA VIGENTE

2.1 NORMATIVA INTERNAZIONALE, NAZIONALE

- Convenzione MARPOL 73/78;
- Legge 25/01/1979 n. 30 (Ratifica della convenzione di Barcellona), la legge 29/09/1980 n. 662 (Ratifica della convenzione Marpol), la legge 31/12/1982 n. 979 (Difesa del mare);
- D. Lgs. 27/01/1992 n. 95, il D.P.R. 13/08/1982 n. 691 e il D.M. 22/02/1984 (Raccolta e smaltimento oli e registri relativi), il D. Lgs. 05/02/1988 n. 397 e la legge 09/11/1988 n. 475 (Raccolta e smaltimento batterie), il D.M. 16/05/1996 n. 392 (Regolamento recante norme tecniche relative all'eliminazione di oli usati), ed il D.M. 17/11/2005 n. 269 (Attuazione direttive 91/156/CE, 91/689/CE e 94/62/CE su rifiuti pericolosi e imballaggi);
- Legge 28/01/1994 n. 84 (Riordino della legislazione portuale) ed il D.M. 14/11/1994 relativo alla sua attuazione;
- la risoluzione I.M.O. MEPC 65 (37) del 14/09/1995;
- D.M. 01/04/1998 (Modello e Formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli artt. 15 e 18 del D. Lgs. 05/02/1997 n. 22 ora artt. 193 e 195 del D. Lgs. 03/04/2006 n. 152);
- la Decisione 2000/532/CE della Commissione europea, del 3 maggio 2000, e ss.mm.ii. (Catalogo Europeo dei Rifiuti - CER);
- Direttiva 2000/59/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27/11/2000, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico;
- D.M. 22/05/2001 del Ministero della Sanità (Gestione e distruzione dei rifiuti alimentari prodotti a bordo di mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali);
- D.L. 28/12/2001 n. 452 convertito in L. 27/02/2002 n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di smaltimento di olii esausti);
- D. Lgs. 24/06/2003, n.182 *“Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i prodotti dalle navi ed i residui del carico”*;
- nota n.80/047191 in data 30 luglio 2003 *“Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico”* del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Comando Generale delle Capitanerie di Porto;
- nota RAM/2306/C/2003 in data 4 settembre 2003 *“Prevenzione dello scarico a mare dei residui del carico attraverso l'applicazione del D. Lgs. n.182 del 24 giugno 2003. Impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi”* del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, Reparto Ambientale Marino del Corpo delle Capitanerie di Porto;
- nota RAM/0675/C/2004 in data 9 marzo 2004 *“Decreto Legislativo n. 182 in data 24 giugno 2003. Chiarimenti ed applicazioni delle modifiche introdotte con la legge 27/02/2004, n.47 – CIRCOLARE”* del Ministero del Corpo delle Capitanerie di Porto;
- la Direttiva Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 29/07/2005, disponente l'estensione alle unità da diporto omologate al trasporto inferiore a 15 persone, del divieto di scarico dei liquami nei porti;
- il D.M. del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare n. 269 del

17/11/2005 (individuazione dei rifiuti pericolosi provenienti da navi ammessi alle procedure semplificate);

- D. Lgs. 03/04/2006, n.152 *"Norme in materia ambientale"* (Parte IV relativa ai al settore rifiuti);
- D. Lgs. 06/11/2007, n.202 *"Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni"*;
- la Direttiva 2007/71/CE della Commissione europea, del 13 dicembre 2007, recante modifica dell'allegato II della direttiva 2000/59/CE, recepita con Decreto 1 luglio 2009 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- Decreto del Ministero della Difesa del 19/03/2008 *"Misure necessarie per il conferimento da parte delle navi da guerra e ausiliarie dei rifiuti del carico negli appositi impianti portuali, ai sensi dell'art. 3 commi 1 e 2 del D. Lgs. n.182/2003"*;
- nota RAM/5580/S/2009 in data 11/12/2009 *"Legge 20/11/2009, n.166, approvazione con modificazioni, del D.L. 25/09/2009 n.135 recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di Giustizia della Comunità Europea"*;
- D. Lgs 03/12/2010, n.205 *"Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive"* che aggiorna il D. Lgs. 152/2006;
- Direttiva 2015/2087/CE della Commissione europea, del 18 novembre 2015, recante modifica dell'allegato II della direttiva 200/59/CE del Parlamento europeo del Consiglio, recepita con Decreto 22 dicembre 2016 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- Legge 28 dicembre 2015 n. 221, art.27 comma 3, *"Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali"*, che aggiorna il D.Lgs 182/2003;
- Regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 febbraio 2017 che istituisce un quadro normativo per la fornitura di servizi portuali e norme comuni in materia di trasparenza finanziaria dei porti;
- Direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;
- Direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;
- D. Lgs. 116 del 03/09/2020 di Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;

2.2 NORMATIVA REGIONALE

- L. R. 03/10/1986, n. 30 – D.P.R. 10/09/1982, n. 915. Smaltimento rifiuti. Norme integrative e di prima attuazione;
- L. R. 13/08/1993, n. 17 – Organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani;
- L. R. 18/07/1996, n. 13 – Nuove norme per l'accelerazione e lo snellimento delle procedure per l'attuazione del piano regionale e della organizzazione dei servizi di smaltimento di rifiuti urbani, modifiche e integrazioni alla legge regionale 13 agosto 1993, n. 17 "Rifiuti Urbani";
- L. R. 30/11/2000, n. 17 – Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di tutela ambientale;
- L. R. 14/06/2007, n. 17 – Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale;
- D. G. R. 28/12/2009, n. 2668 – Approvazione dell'Aggiornamento del Piano di Gestione dei rifiuti speciali nella Regione Puglia;
- L. R. 31/12/2009, n. 36 – Norme per l'esercizio delle competenze in materia di gestione dei rifiuti in attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
- Deliberazione del Consiglio Regionale n. 204 dell'8 ottobre 2013 di approvazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani (PRGRU);
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 819 del 23 aprile 2015, di aggiornamento e adeguamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1482 del 2 agosto 2018 di adozione della proposta di aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani.

2.3 INFLUENZA DEL PIANO SU ALTRI PIANI O PROGRAMMI

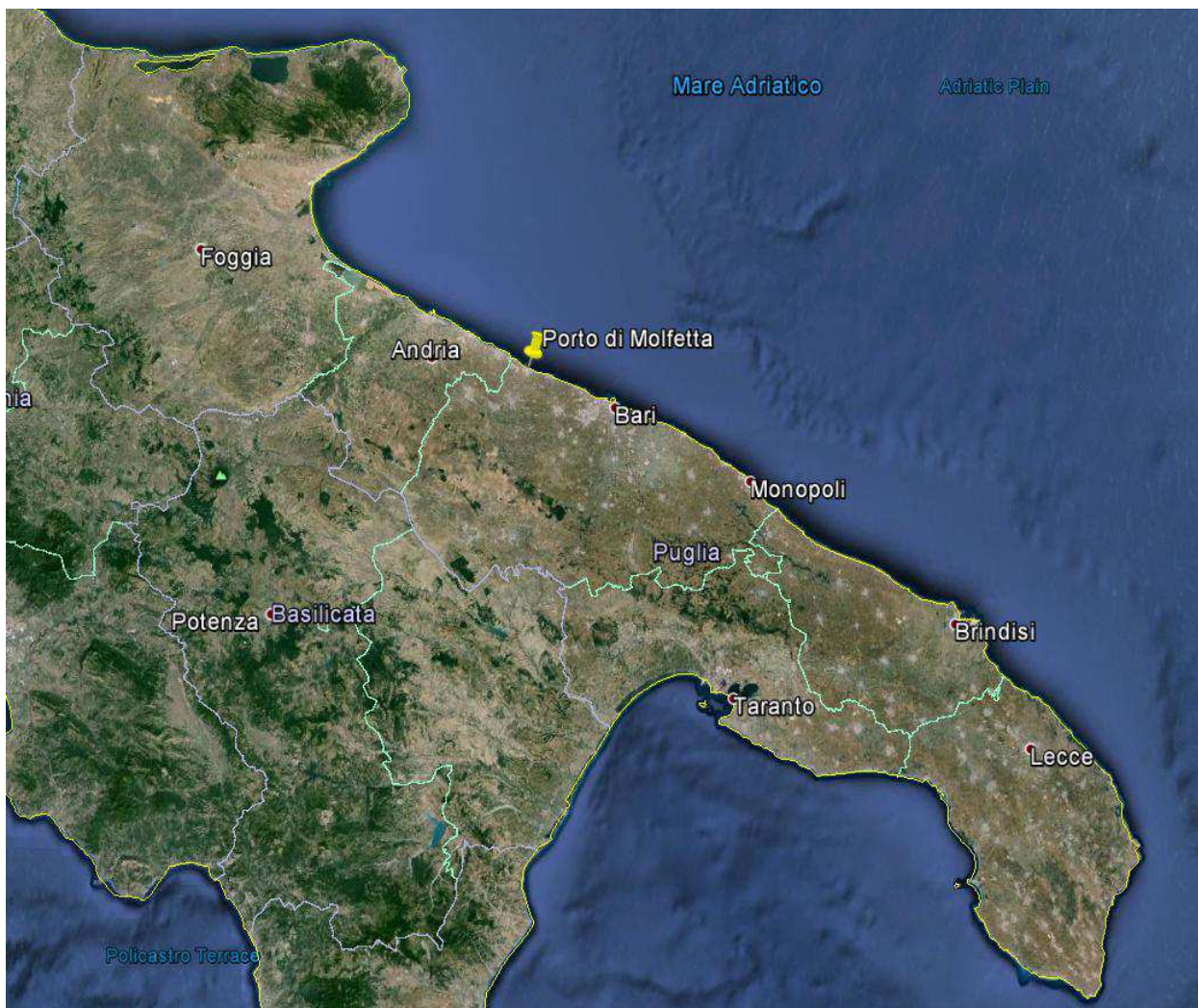
Il Piano si integra con il Piano di Gestione Rifiuti Regionale, e considerate le modeste quantità/fabbisogni derivanti dalla gestione e raccolta dei rifiuti connessi per gli ambiti in trattazione non vi è un'incidenza tale da pregiudicare e/o interferire né con il Piano regionale innanzi detto, né con altri Piani quale quello di Area Vasta, dei Trasporti nonché con altri strumenti pianificatori relativi a tali ambiti (Piani Regolatori, Piano delle Coste regionale, Piani comunali costieri in corso di redazione).

3. DESCRIZIONE DEL PORTO

3.1 LOCALIZZAZIONE E CONTESTO TERRITORIALE/AMBIENTALE

Il porto di Molfetta è situato nell'area centro-settentrionale della costa adriatica pugliese, in posizione: Lat. 41°12' Nord e Long. 016°36' Est (coordinate del faro).

Esso si trova in posizione pressoché baricentrica rispetto ai porti di Bari e Brindisi (25 km a nord-ovest del primo, 30 a sud-est del secondo), come si può agevolmente evincere dal seguente stralcio cartografico.



Il sistema portuale della città di Molfetta è inserito nel tessuto urbano cittadino; esso si colloca al margine del centro storico (zona medievale, zona sei-settecentesca e zona ottocentesca), di una zona urbana di espansione e di un complesso storico-monumentale (Santuario della Madonna dei Martiri).



3.2 AMBITO TERRITORIALE DI INTERESSE

L'ambito territoriale di interesse del porto di Molfetta coincide con quello comunale, essendo come detto strettamente integrato alla struttura urbanistica della città (sviluppatasi proprio intorno al porto) e costituendone un importante punto di riferimento per l'intera economia.

Il bacino portuale è contornato a est dalla cintura edilizia del centro storico, che si chiude a settentrione con il Duomo medievale di S. Corrado. A sud del porto insiste il tessuto urbano sette-ottocentesco, in cui è inserito il vecchio mercato ittico comunale, realizzato negli anni '30 del secolo scorso. A sud-ovest, il settore urbano ottocentesco si affaccia sull'area destinata a scalo di alaggio e cantieri navali. A Ponente del porto, infine, è ubicato la Basilica della Madonna dei Martiri e l'annesso "Ospedale dei Crociati".

3.3 PLANIMETRIA PORTUALE, CON DELIMITAZIONE DELL'AMBITO PORTUALE E SUPERFICIE INTERESSATA DAL PIANO



Lo specchio acqueo che configura il bacino portuale di Molfetta, completamente artificiale, risulta delimitato a Nord-Nord/Est dal braccio principale, di forma articolata e dalla lunghezza complessiva di mt.820, costituita da tre moli concatenati, così denominati a partire dall'estremità nord:

- Molo San Vincenzo (o Molo Foraneo), lungo 520 mt.;
- Molo San Michele, lungo 180 mt.;
- Molo San Corrado, della lunghezza di 120 mt.;

A est e a sud il bacino è delimitato, rispettivamente, dalla Banchina Seminario, lunga 140 mt. e dalla Banchina San Domenico, della lunghezza di 360 mt. infine verso Ponente, si incontra lo scalo d'alaggio denominato Spiaggia Maddalena, lungo circa 250 mt., ove hanno sede i cantieri navali.

A ovest è ubicato il Molo Pennello, della lunghezza di 285 mt.

Per proteggere il porto dai venti provenienti dal settore di traversia N-NW negli anni '40 del secolo scorso è stata costruita una diga frangiflutti (Diga Antemurale Achille Salvucci),

originariamente prevista e realizzata per una lunghezza di 400 mt. circa, successivamente prolungata sino a 850 mt e allacciata a terra nell'ambito dei lavori di costruzione del nuovo porto commerciale, che ne prevedono il banchinamento e il prolungamento verso E-SE per 650 mt. circa.

Il porto di Molfetta, classificato di II classe II categoria, ai sensi del RD. n. 5053 del 07 agosto 1887 è di competenza regionale, in forza del primo conferimento di funzioni amministrative attribuite dallo Stato alle Regioni a statuto ordinario con DPR n°8 del 15/01/1972. Le funzioni riconosciute e ufficialmente proposte al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell' art. 4, comma 3, lett. a) d) ed e) sono:

- Commerciale;
- Peschereccia;
- Diporto.

3.4 DELIMITAZIONI AREE DEMANIALI ED INDICAZIONI CATASTALI

3.4.1 Stralcio S.I.D. del Porto di Molfetta

Cartografia di riferimento S.I.D. (Sistema Informativo del Demanio marittimo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti).



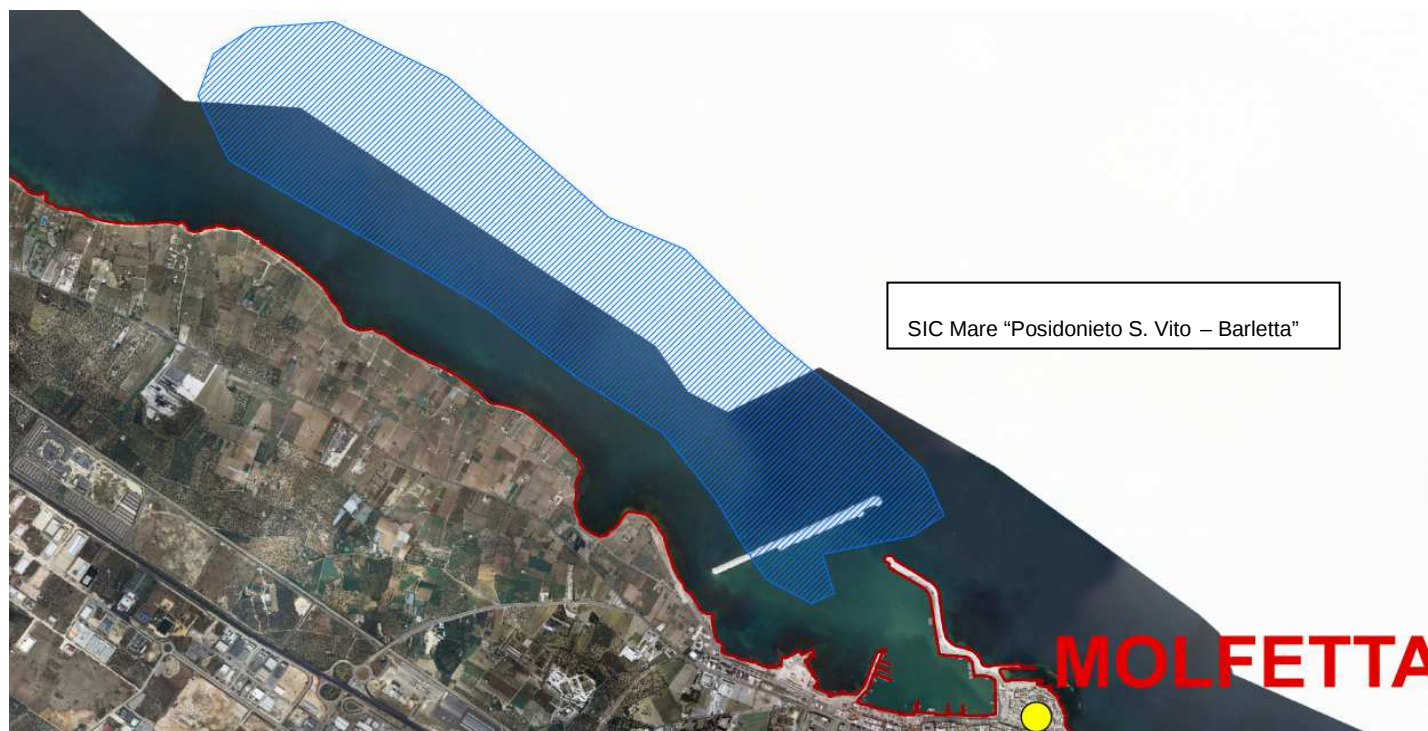
LE AREE DEMANIALI MARITTIME SULLA PRESENTE CARTOGRAFIA SONO QUELLE IN GIALLO DELIMITATE DALLA DIVIDENTE DEMANIALE MARITTIMA (IN ROSSO) A MARGINE DI QUELLE

3.5 STATO DELL'AMBIENTE NELL'AMBITO TERRITORIALE E NEL TERRITORIO LIMITROFO

Il porto come si desume dalla cartografia e dalle ortofoto sopra riportate è inserito nell'ambito cittadino della Città di Molfetta in un contesto completamente antropizzato.

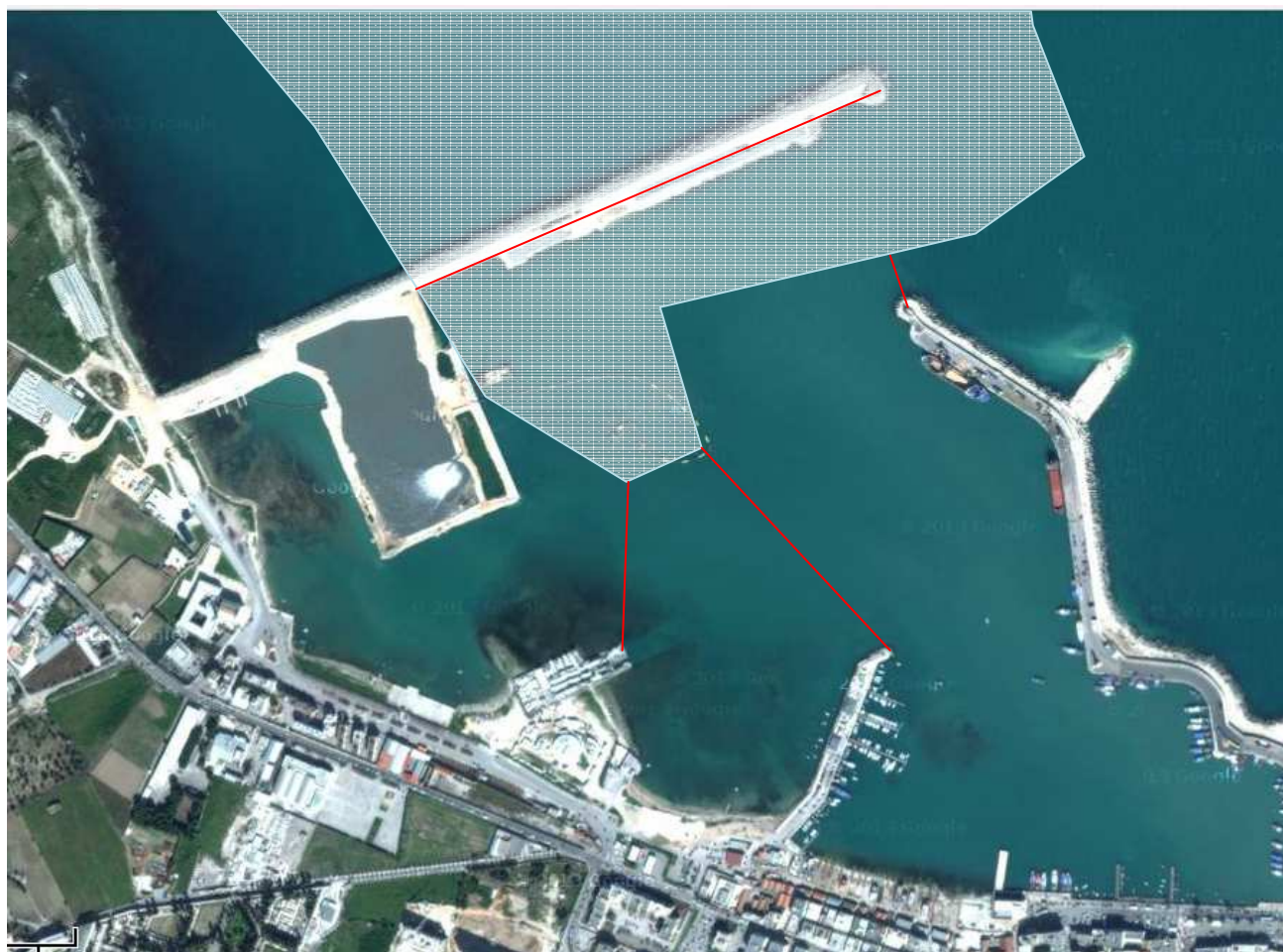
3.6 RICOGNIZIONE DELLE SENSIBILITÀ AMBIENTALI NELLE AREE INTERESSATE DAL PIANO

Il contesto ambientale in cui è inserito il porto non presenta particolari sensibilità e criticità ambientali per la presenza di aree protette o parchi naturali, almeno in maniera strettamente adiacente; è opportuno tuttavia far presente che l'infrastruttura portuale è ubicata nelle adiacenze di un'area SIC mare denominata "Posidonieto S. Vito – Barletta" – codice IT9120009.



Dalla relativa scheda Natura 2000 si evince che il predetto SIC è stato individuato in base alla presenza di praterie di *Posidonia oceanica* considerata quale habitat prioritario; a tale prateria e alla biocenosi coralligena ad essa associata, si sostituiscono gradualmente all'aumentare della profondità (30-40 m) i fondali detritici organogeni.

La seguente ortofoto evidenzia la posizione del *posidonieto* rispetto al porto di Molfetta.



Il braccio del molo del nuovo porto commerciale, ancora in fase di realizzazione (ex “diga Salvucci”) ricade parzialmente all’interno del *posidonieto* per una lunghezza di circa 650 m circa, mentre la distanza dal SIC delle altre opere foranee portuali varia da un massimo di 400 m circa del “molo pennello” ad un minimo di 60 m dalla testata del molo foraneo di levante (nei tratti evidenziati in rosso).

Corre, tuttavia, l’obbligo di evidenziare che recentemente l’ARPA Puglia ha effettuato un’attività di verifica dello stato del *posidonieto* che caratterizza il SIC marino “Posidonieto San Vito-Barletta”, a seguito di convenzione stipulata con il Comune di Molfetta (ratificata da ARPA Puglia con Deliberazione del Direttore Generale n.700 del 02.11.2010) nell’ambito dei lavori di completamento delle opere foranee e costruzione del nuovo porto commerciale.

Da quanto si evince dalla relazione finale dell’ARPA, i limiti di distribuzione dell’erbario/prateria di *posidonia* sarebbero nettamente ridimensionati rispetto a quanto risulta dalla cartografia ufficiale della Regione Puglia. L’Agenzia Regionale evidenzia che tale ridimensionamento era stato già accertato nel 2006, nell’ambito del progetto POR Puglia “*Inventario e Cartografia delle praterie di Posidonia nei compartimenti marittimi di Manfredonia, Molfetta, Bari, Brindisi, Gallipoli e Taranto.*”



Nell'immagine sopra riportata, ripresa dalla richiamata relazione dell'ARPA, sono evidenziate in giallo le aree individuate dalla Regione Puglia per l'istituzione del SIC IT9120009, mentre in verde quelle ridefinite nell'ambito del progetto POR del 2006.

Sempre secondo quanto si legge nella relazione dell'ARPA, inoltre, la presenza della prateria di posidonia si sarebbe ulteriormente ridotta tra il 2006 e il 2010, alla data di effettuazione della campagna di indagine svolta dal Comune di Molfetta nell'ambito dei lavori di costruzione del nuovo porto commerciale.

4. VALUTAZIONE DEI FABBISOGNI

4.1 NUMERO, TIPOLOGIA DI APPRODI DISPONIBILI E ANDAMENTO STORICO DEL TRAFFICO TRIENNIO 2017-2019

La valutazione del fabbisogno presuppone e richiede una dettagliata analisi delle esigenze delle unità navali inquadrabili nella definizione di cui all'art. 2 comma1 lettera a) del Decreto Legislativo n.182/2003 che ordinariamente scalano il porto di Molfetta o che normalmente sono stanziati nel porto (navi da carico, unità in servizio locale, unità da pesca, unità da diporto, ecc.).

Tenuto conto delle funzioni portuali e della tipologia di traffico consolidatosi negli ultimi anni, si ritiene che il quadro organizzativo di risposta al fabbisogno si possa articolare in 3 sottosistemi:

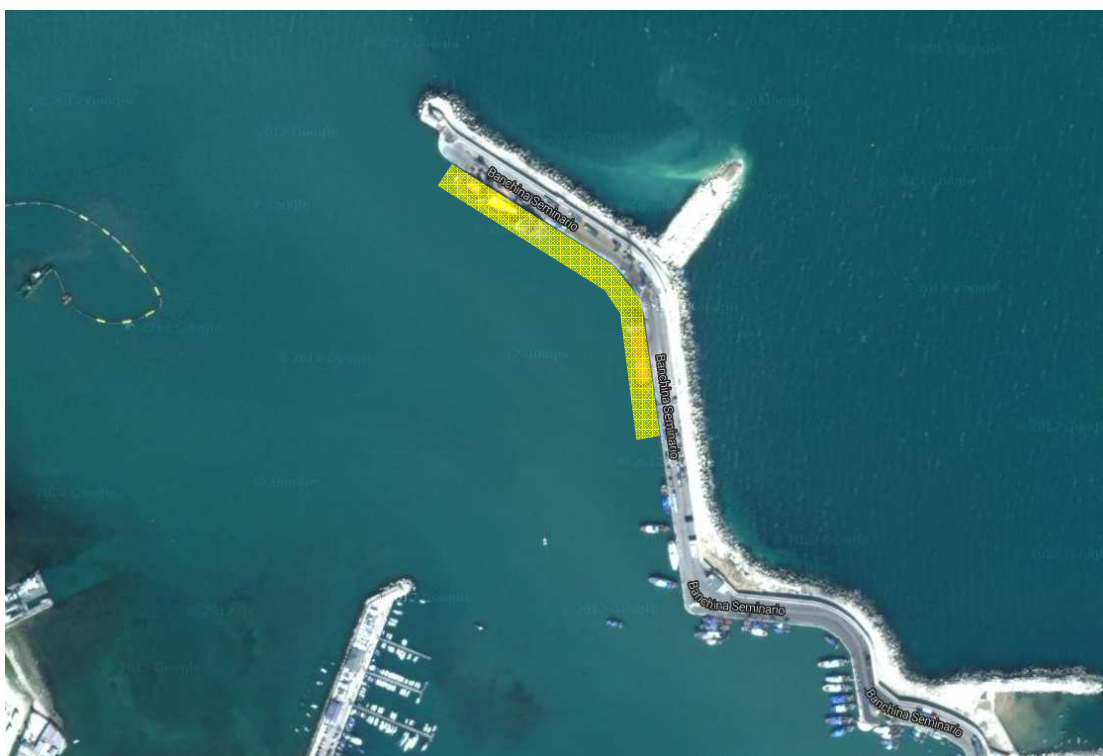
1. raccolta e gestione dei rifiuti e residui del carico provenienti dalle navi mercantili;

2. raccolta e gestione dei rifiuti provenienti dai motopescherecci;
3. raccolta e gestione dei rifiuti provenienti dalle unità da diporto.

Il naviglio minore consta di una sola unità. Pertanto tale fattispecie si intende assimilata alle modalità di analisi e gestione dei rifiuti prodotti da unità da pesca.

NAVI MERCANTILI DA CARICO

Per quanto attiene il traffico merci, nel porto di Molfetta approdano, in genere, navi aventi una stazza compresa tra 500 e 4000 t.s.l., come si evince dai seguenti prospetti riepilogativi relativi alle navi approdate e alle merci movimentate:



Posti d'ormeggio navi da carico

NAVI DA CARICO APPRODATE		MERCI MOVIMENTATE
2017	50	162.439 T
2018	44	158.855 T
2019	43	126.920 T

UNITÀ DA PESCA

	fino a 10 tsl	da 10 a 25 tsl	da 25 a 50 tsl	da 50 a 100 tsl	oltre 100 tsl	Totali
2017	21	6	9	19	4	59
2018	20	5	8	19	4	56
2019	18	4	8	18	4	52

A servizio traffico locale è impiegata solo una motobarca (pilotina).



Posti d'ormeggio unità da pesca e unità da traffico locale

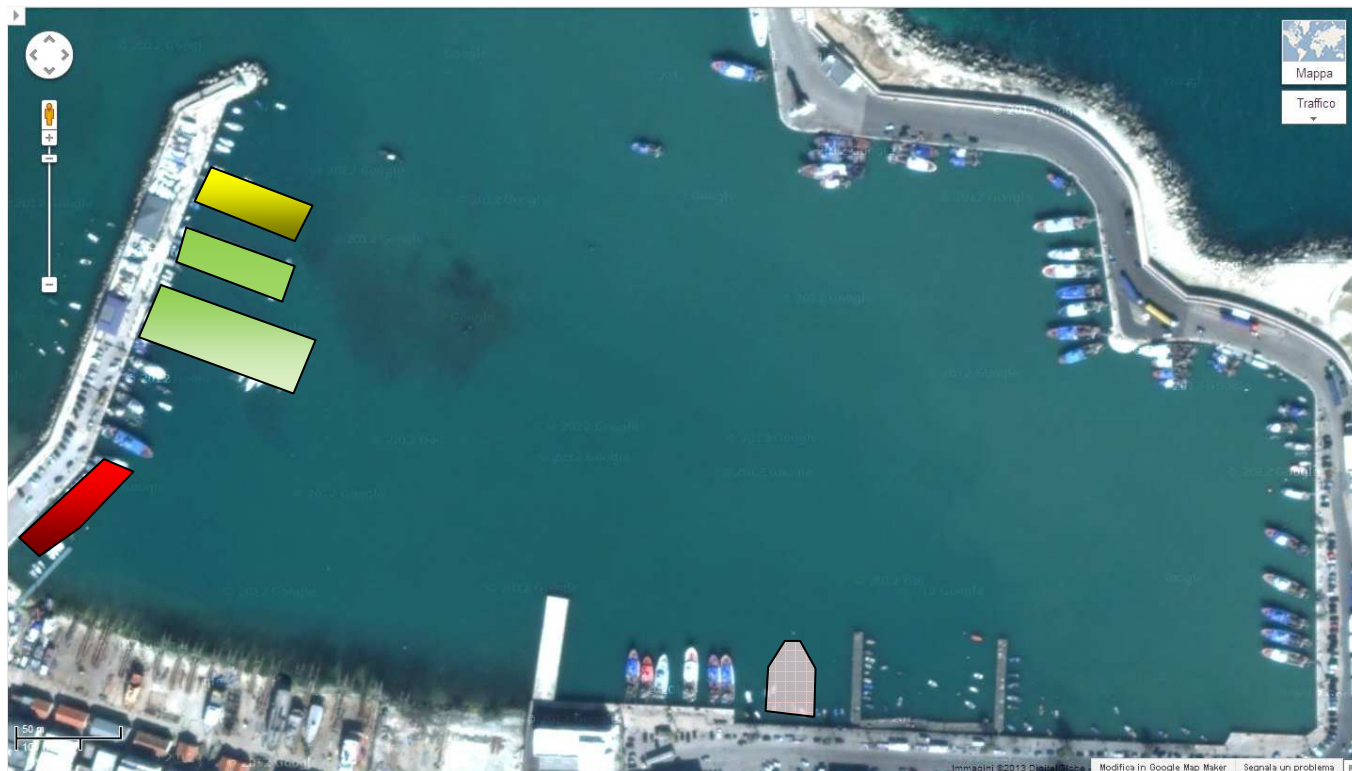
UNITA' DA DIPORTO

(riferite agli specchi acquei in concessione a n. 4 Circoli Nautici)

	POSTI BARCA TOTALI		
	Natante da diporto (lunghezza fuori tutto < 10 m)	Imbarcazioni da diporto (lunghezza fuori tutto >10 m, < 24 m)	Nave da diporto (lunghezza fuori tutto > 24 m)
2017	181	6	0
2018	181	6	0
2019	181	6	0

Alle unità da pesca e da diporto di cui sopra vanno aggiunti altre unità da traffico o da pesca di medie dimensioni che, pur non iscritte presso questa Autorità Marittima, in maniera saltuaria e del tutto non pianificabile possono far base logistica nel porto di Molfetta per periodi più o meno lunghi, impiegate nei lavori di costruzione del nuovo porto commerciale o

(per il caso di unità da pesca) in campagne di pesca di tonno rosso e allitterati nelle acque di pertinenza e limitrofe del Compartimento Marittimo di Molfetta. Si specifica, tuttavia, che tali unità, non sono state conteggiate nel monitoraggio triennale sopra indicato in quanto in numero esiguo e quindi non influente sui dati riportati. Nelle valutazioni successive che verranno effettuate ai fini delle future revisioni triennali, verrà valutato il loro eventuale inserimento in base alla quantificazione degli approdi che si verificheranno.



Posti d'ormeggio unità da DIPORTO

- | | | |
|--|--|---|
| Concessionario “Lega Navale” | Concessionario “Ass. Sportiva Nautilus” | Concessionario “Ippocampo” |
| Concessionario “Circolo della Vela” | | |

4.2 TIPOLOGIA E QUANTITÀ DEI RIFIUTI GESTITI

4.2.1 Tipologia dei rifiuti da gestire

Secondo le previsioni della Convenzione Marpol 73/78, i rifiuti prodotti dalle navi possono essere suddivisi in:

- rifiuti oleosi, fanghi, slops (acque di lavaggio cisterne e residui di carico) e residui oleosi di macchina (acque di sentina, etc.) (ANNESSO I - MARPOL 73/78);
- sostanze liquide nocive trasportate da navi chimichiere comprendenti i residui provenienti dal lavaggio delle cisterne (ANNESSO II - MARPOL 73/78);
- sostanze nocive trasportate non alla rinfusa che potrebbero originare residui di carico (ANNESSO III – MARPOL 73/78);

- acque nere (ANNESSO IV – MARPOL 73/78);
- rifiuti in genere normalmente prodotti dalla esigenza di vita dell'equipaggio di bordo e delle attività operative della nave con esclusione dei rifiuti rientranti in altre categorie e suddivisi secondo le seguenti tipologie (ANNESSO V – MARPOL 73/78):
 - a) *plastica;*
 - b) *rifiuti alimentari;*
 - c) *rifiuti di tipo domestico (es. carta, stracci, vetro, metalli, bottiglie, stoviglie, etc.)*
 - d) *olii di cucina;*
 - e) *ceneri da utilizzo dell'inceneritore;*
 - f) *rifiuti operativi;*
 - g) *carcasse di animali;*
 - h) *attrezzature da pesca;*
 - i) *rifiuti da materiali elettrici;*
 - j) *residui del carico (solo carichi secchi non pericolosi);*
 - k) *residui del carico (pericolosi)*

I rifiuti costituiti da prodotti alimentari per l'approvvigionamento dell'equipaggio e dei passeggeri ed i loro residui provenienti da paesi extra-UE dovranno essere smaltiti in impianti di incenerimento o, qualora non sia possibile la termodistruzione nel territorio regionale, in discarica previa sterilizzazione, ai sensi del D.L. 22 maggio 2001.

Tenendo conto che il porto di Molfetta non è interessato da navi petroliere e da navi chimichiere oltre che non risulta abilitato all'imbarco/sbarco di merci pericolose in colli, non è necessario prevedere impianti di ricezione per alcune sostanze dell'allegato I e delle sostanze di cui all'allegato II e III Marpol 73/78.

Nell'ambito del porto di Molfetta e, sulla scorta delle previsioni, il gestore dovrà quindi assicurare il ritiro, trasporto e smaltimento/recupero delle seguenti tipologie di rifiuti:

- Annesso I – OIL (sostanze oleose):
 - o residui oleosi di macchina, olii esausti, acque di sentina, ecc;
- Annesso IV – SEAWAGE (liquami):
 - o Acque nere / grigie provenienti dai sistemi di raccolta di bordo;
- Annesso V – GARBAGE (residui del carico e rifiuti del tipo normalmente prodotti dalla esigenza di vita dell'equipaggio di bordo e dell'operatività della nave) da suddividersi nelle seguenti categorie:
 - A. *plastica;*
 - B. *rifiuti alimentari;*
 - C. *rifiuti domestici;*
 - D. *olio da cucina;*
 - E. *cenere proveniente dagli inceneritori;*
 - F. *rifiuti operativi;*

- G. carcasse animali;
- H. reti da pesca.
- I. rifiuti da materiali elettrici;
- J. residui del carico (solo carichi secchi non pericolosi);
- K. residui del carico (pericolosi).

4.2.2 Quantitativo dei rifiuti da gestire

Il porto di Molfetta è strettamente inglobato nel tessuto urbano della città, che si sviluppa proprio intorno al porto. Anche la viabilità portuale coincide in buona parte con quella cittadina. Inoltre, come detto, è necessario tener conto della circostanza che una consistente parte dei rifiuti prodotti nel porto di Molfetta è generata dalle unità da pesca, ormeggiate presso banchine destinate al libero ormeggio. A queste ultime, peraltro, non si applica la vigente normativa in materia di notifica, come disposto dall'art. 6 comma 4 del D. Lgs. n.182/2003.

Allo scopo di effettuare una stima il più possibile attendibile del quantitativo di rifiuti da gestire è opportuno suddividere la stessa in base alle tipologia di unità che ormeggiano nel porto di Molfetta (traffico mercantile, pesca, diporto).

4.2.2.1 Rifiuti prodotti da unità da traffico mercantile

Per quanto concerne i rifiuti prodotti dalle unità mercantili che scalano il porto di Molfetta i dati sono stati ottenuti dalla ditta "Sermar s.a.s." di Manfredonia (FG) quale società operante in regime di articolo 68 C.N. nel triennio 2017-2019 per il servizio di ritiro rifiuti da bordo delle navi ormeggiate, che opera secondo le previsioni del D. Lgs. n. 182/2003.

Attraverso i dati forniti dalla ditta in questione e relativi all'ultimo triennio è stata elaborata la sotto riportata tabella:

Codice CER	TIPOLOGIA	2017	2018	2019	Media annua
13	OLI ESAURITI E RESIDUI DI COMBUSTIBILI LIQUIDI				
13 02 04*	Oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazioni, clorurati (kg)	/	/	/	
13 04 01*	Acque di sentina – <i>Bilge waters</i> (m3)	6,5	/	8,7	7,6
13 05 02*	Fanghi di prodotti di separazione olio/acqua – <i>Sludge</i> (m ³)	/	/	/	
15 02	ASSORBENTI, MATERIALI FILTRANTI				
15 02 02*	Altro (filtri olio e stracci oleosi) (kg)	/	/	/	
18	RIFIUTI PRODOTTI DAL SETTORE SANITARIO E VETERINARIO				
18.01.03*	Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari	724	7500	470	2898

	per evitare infezioni (kg)– extra U.E.				
20	RSU				
20 03 01	Rifiuti urbani indifferenziati (m ³)	30	30	32	30,66
20 03 04	Fanghi delle fosse settiche – Sewage (m ³)	/	/	/	

Nella determinazione del quantitativo di rifiuti da gestire si terrà conto della media annua dell'ultimo triennio (colonna di destra), sebbene tale valore sia assolutamente indicativo e soggetto a variazioni anche sostanziali sulla base dei traffici commerciali.

4.2.2.2 Rifiuti prodotti da unità da pesca

Per quanto concerne i rifiuti prodotti dalle unità da pesca, va precisato che non è altrettanto agevole effettuare una stima precisa del volume di rifiuti da gestire, per le sottoelencate motivazioni:

- alle unità da pesca non si applica la vigente normativa in materia di notifica, come disposto dall'art. 6 comma 4 del D. Lgs. n.182/2003 e pertanto, a differenza delle navi da traffico, non vi è possibilità di conoscere con esattezza tipologia e quantitativi di rifiuti oggetto di conferimento;
- con P.O.R. PUGLIA 2000-2006 - ASSE PRIORITARIO IV- SOTTOMISURA 4.12.C "ATTREZZATURE DEI PORTI DA PESCA" il Comune di Molfetta ha realizzato una stazione di raccolta e stoccaggio con impianto automatico di trattamento delle acque oleose non ancora entrato in funzione;
- Il Comune di Molfetta, con fondo FEP 2007-2013, Misura 3.3, nell'anno 2015 ha realizzato presso il Molo Foraneo del Porto di Molfetta, un'isola ecologica per lo smaltimento dei rifiuti legati all'attività di pesca. I contenitori sono costituiti da serbatoi per la raccolta di olio minerale esausto corredato di sostegno a vasca in acciaio zincato per il contenimento delle perdite; contenitori per la raccolta di rifiuti biodegradabili di mense e cucine; bidoni carrellati per la raccolta dei filtri olio usati; contenitori per la raccolta di pile esauste, contenitori speciali per la raccolta delle lampade in acciaio; cassoni scarrellabili muniti di copertura ad apertura idraulica per la raccolta di fusti di oli e vernici; contenitori in plastica e polistirolo, reti e funi; contenitori speciali in HPDE per la raccolta di batterie ed accumulatori e rifiuti elettrici. L'area è recintata ed è dotata di cabina per operatore con bagno chimico. L'attivazione della procedura per l'affidamento del servizio di gestione dell'isola ecologica è di competenza dell'Amministrazione Comunale, come da art. 5 del D.Lgs. 182/2003, come modificato dalla L. 221/2015. L'isola ecologica viene gestita su mandato dell'Amministrazione Comunale dall'Azienda Servizi Municipalizzata, che provvede ad aprire l'area tre volte a settimana, il martedì, venerdì e sabato dalle ore 09.00 alle ore 12.00.

All'atto del conferimento del rifiuto da parte del comandante/equipaggio del peschereccio, viene rilasciato apposito documento indicante la quantità e la tipologia del rifiuto conferito (codice CER). Il rifiuto, in base al codice CER assegnato, viene successivamente inserito all'interno dell'apposito cassonetto. Due volte a settimana vengono svuotati i cassonetti da parte della stessa ASM. Per i soli olii esausti, lo svuotamento del bidone viene effettuato dalla ditta Veronico ad intervalli regolari.

In caso di mancato funzionamento dell'isola ecologica per qualsivoglia motivo, i rifiuti prodotti dalle unità da pesca vengono in alternativa conferiti con le seguenti modalità:

- ✓ gli olii esausti, vengono conferiti direttamente al mandatario del Consorzio Obbligatorio Olii Usati (ditta Nicola Veronico s.r.l. di Modugno), che interviene su richiesta dell'Associazione Armatori da Pesca ogni qualvolta vi sia un certo numero di unità consociate che abbiano la necessità di disfarsi degli olii esausti. La ditta mandataria rilascia apposito F.I.R. ai singoli armatori, e pertanto vi è la possibilità di conoscere con certezza i quantitativi di tale tipologia di rifiuti;
- ✓ le batterie al piombo esauste, come dichiarato da diversi armatori, vengono conferite ai rivenditori all'atto dell'acquisto delle batterie nuove;
- ✓ in ambito portuale è onere dell' Azienda Servizi Municipalizzati del Comune di Molfetta (che si occupa della raccolta dei rifiuti solidi urbani nel territorio comunale), collocare, gestire e garantire il corretto utilizzo di cassonetti per la raccolta differenziata dei rifiuti destinati ai rifiuti prodotti esclusivamente dalle unità da pesca (rifiuti biodegradabili di mense e cucine, imballaggi non contaminati da sostanze pericolose, ecc.) come meglio specificato nel successivo capitolo 5.

Tenuto conto del fatto che l'isola ecologica è attiva da settembre/ottobre 2019 e, prima della sua apertura, i rifiuti venivano conferiti presso i bidoni presenti lungo le banchine, al momento non risulta possibile risalire ai quantitativi precisi dei rifiuti prodotti nel porto di Molfetta dalle unità da pesca che vi ormeggiano, ma risulta possibile solo addivenire ad una stima media annua di tali quantità.

Allo scopo di avere una base di dati oggettivi si è provveduto a raccogliere i dati in possesso all'Azienda Servizi Municipalizzati del Comune di Molfetta, in qualità di ente gestore dell'isola ecologica destinata al conferimento dei rifiuti prodotti dalle unità da pesca. Quest'ultima ha fornito, sulla base delle considerazioni sopradette, una stima sulla produzione di rifiuti sulla base dei dati in suo possesso e dell'esperienza diretta, dati riportati nella seguente tabella.

TABELLA RIFIUTI PESCHERECCI		Stima
CER	Descrizione	(kg)
02 01 04	Rifiuti plastici ad esclusione degli imballaggi	1300
08 01 11 *	Pitture e vernici di scarto contenente sostanze pericolose	30
13 02 08 *	Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione	12000
15 01 01	Imballaggi di carta e cartone	/
15 01 02	Imballaggi in plastica	500
15 01 04	Imballaggi metallici	/
15 01 07	Imballaggi in vetro	30
15 01 10 *	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose	45
15 02 02 *	Assorbenti, materiali filtranti ecc. contaminati da sostanze pericolose	250
16 01 07 *	Filtri dell'olio	350
20 01 01	Carta e cartone	20
20 01 08	Rifiuti biodegradabili di mense e cucine	/
20 01 25	Oli e grassi commestibili	/
20 01 32	Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31*	/
20 01 34	Batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33*	5
20 01 39	Plastica	5
20 03 01	Rifiuti urbani indifferenziati	9000

Le batterie al piombo e/o al nichel-cadmio esauste (16 06 01*/16 06 02*) non sono state inserite nella tabella in questione in quanto le stesse vengono smaltite attraverso consegna gratuita ai rivenditori in occasione dell'acquisto degli accumulatori nuovi.

Da quanto emerso in fase istruttoria, i rifiuti prodotti dalle unità da pesca possono essere suddivisi in **rifiuti speciali pericolosi** e in rifiuti urbani non pericolosi provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici (codici CER 13 02 08*/16 01 07*/15 02 02*) (codici CER 20 01 08/20 01 25/20 03 01/15 01 07/15 01 01/15 01 02/15 01 04/20 01 03/20 01 04/20 01 32).

Relativamente, infine, alle cd. acque di sentina prodotte a bordo delle unità da pesca, trattandosi di acqua marina che si raccoglie nei doppi fondi dello scafo e tenuto conto che le unità di cui trattasi non dispongono di casse per il contenimento, fermo restando il divieto di sversamento in mare qualora contaminate da colaggi di olii motore o da sostanze idrocarburi, si evidenzia che nel porto di Molfetta, alla banchina n.4 è stato realizzato dal Comune di Molfetta apposito impianto per tali acque al fine di favorire le unità da pesca ed evitare che le stesse possano sversare in mare tali sostanze. È in corso, all'attualità, la integrazione del servizio di gestione ad opera dell'Amministrazione Comunale, ente competente alle procedure relative all'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti ex art. 5 del D.Lgs. 182/2003 come modificato dalla L. 221/2015.

È imposto l'uso di prodotti biodegradabili o ecocompatibili a bordo per la disinfezione/macerazione delle fosse settiche, qualora presenti, e per la pulizia personale e

delle stoviglie. È vietato lo scarico delle acque reflue (sewage) in porto.

4.2.2.3 Rifiuti prodotti da unità da diporto

La quasi totalità delle unità da diporto che stazionano nel porto di Molfetta, ormeggiate presso i pontili in concessione ai circoli nautici, sono di piccole dimensioni e (come evidenziato dai gestori dei circoli stessi nel corso delle consultazioni effettuate in fase di redazione del presente piano) sono utilizzate quasi esclusivamente per brevi uscite, di norma concentrantesi nelle ore diurne del periodo estivo, con conseguente produzione del tutto trascurabile di rifiuti tipo RSU.

Inoltre, per quanto riguarda i rifiuti speciali (oli esausti, batterie e filtri) i circoli preposti per l'ormeggio delle unità in detto porto hanno evidenziato che gli interventi di sostituzione di oli esausti e batterie non vengono effettuati presso gli specchi acquei dove stazionano le imbarcazioni, ma all'occorrenza, presso i cantieri nautici dove si recano in occasione dell'effettuazione delle attività di ordinaria e straordinaria manutenzione. Le batterie vengono anche sostituite con unità all'ormeggio con consegna del vecchio pezzo presso i rivenditori autorizzati.

Si dispone l'obbligo per i circoli nautici di mettere a disposizione dei propri associati e dei diportisti in transito idonei contenitori per il conferimento differenziato dei rifiuti solidi, anche presso la sede del circolo.

È imposto l'uso di prodotti biodegradabili o ecocompatibili a bordo per la disinfezione/macerazione delle fosse settiche, qualora presenti, e per la pulizia personale e delle stoviglie. È vietato lo scarico delle acque reflue (sewage) in porto.

5. TIPOLOGIA, CAPACITA' E LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

5.1 IMPIANTI/ATTREZZATURE DI RACCOLTA

Tenuto conto delle considerazioni sopra formulate in relazione alla tipologia di traffico che scala il porto di Molfetta, ai quantitativi e tipologia di rifiuti prodotti, si ritiene di predisporre il servizio di raccolta dei rifiuti prodotti dalle unità mercantili mediante gara ad evidenza pubblica, di continuare ad utilizzare l'isola ecologica presente presso la banchina n. 4 del Molo Foraneo per il conferimento dei rifiuti prodotti dai pescherecci, di attivare l'impianto di raccolta delle acque di sentina per i pescherecci e implementare le attrezzature a disposizione dei circoli nautici per il soddisfacimento del fabbisogno delle unità da diporto.

In caso di mancato funzionamento dell'isola ecologica per qualsivoglia motivo, per quanto attiene i **rifiuti solidi prodotti dalla unità da pesca** l'A.S.M. di Molfetta dovrà provvedere ad installare e gestire, in ambito portuale nei pressi delle banchine destinate esclusivamente all'ormeggio dei moto pescherecci, n. 1 "**punto di raccolta**" la cui ubicazione è meglio specificata nel successivo paragrafo 5.3.

Il **punto di raccolta** dovrà essere idonei a ricevere:

- rifiuti biodegradabili da cucina e mensa;
- rifiuti urbani indifferenziati (inerti, imballaggi sporchi di rifiuti non pericolosi, ecc.);
- imballaggi recuperabili in modo differenziato (carta, cartone, plastica, metalli, vetro);
- rifiuti di materiale marinaresco;
- rifiuti da materiale elettrico.

I cassonetti/contenitori nei quali viene effettuato il conferimento devono essere idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali e ad impedire esalazioni moleste. Gli stessi dovranno essere contraddistinti, mediante l'apposizione sul fronte, di apposita targa, ben visibile, recante la dicitura "Servizio raccolta e gestione rifiuti delle aree portuali del comune di Molfetta - contenitore per il recupero dei rifiuti prodotti dalle unità da pesca".

Inoltre dovranno essere di colori differenti e recare ben visibile l'indicazione delle varie tipologie di rifiuti che possono/non possono essere conferiti in ogni singolo contenitore, dotati di chiusura a lucchetto. Il gestore, anche attraverso le associazioni di categoria, provvederà alla fornitura delle chiavi agli armatori e/o ai comandanti delle sole unità da pesca. Detti contenitori dovranno essere sottoposti a periodici ed adeguati lavaggi/bonifiche, al fine di impedire l'insorgere di pericoli di natura igienico-sanitaria.

Per quanto concerne le **unità da diporto**, come detto in precedenza, il volume di rifiuti prodotto è, estremamente limitato. I circoli nautici usufruiscono dei mastelli messi a disposizione dalla A.S.M. per la raccolta differenziata porta a porta presso le proprie sedi e provvedono a far rispettare le indicazioni di conferimento generali da parte dei propri associati. Inoltre i circoli nautici conferiranno in idonei contenitori chiusi con lucchetto i rifiuti da materiale marinaresco che saranno raccolti periodicamente dall'ente gestore.

Il contenitore deve essere idoneo a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali e ad impedire esalazioni moleste. Lo stesso dovrà essere contraddistinto mediante apposita targa, ben visibile, sulla quale sia specificato che il contenitore è destinato al servizio di raccolta e gestione dei rifiuti di materiale marinaresco, precisando altresì le tipologie di rifiuto che possono/non possono essere conferite.

Detto contenitore dovrà essere sottoposto a periodici ed adeguati lavaggi/bonifiche, al fine di impedire l'insorgere di pericoli di natura igienico-sanitaria.

5.2 ATTREZZATURE E/O PROCEDIMENTI DI PRETRATTAMENTO

Nell'ambito del porto di Molfetta non sono presenti e non si ritiene necessaria la presenza di attrezzature/impianti in grado di effettuare un primo trattamento dei rifiuti conferito, tenuto conto della tipologia e dei volumi di rifiuti da gestire.

5.3 LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI/ATTREZZATURE DI RACCOLTA E INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI

L'isola ecologica e l'impianto per le acque di sentina destinati ai pescherecci sono stati dimensionati sulla base delle statistiche storiche ed sono collocati presso il Molo Foraneo del

Porto di Molfetta, in prossimità delle banchine dedicate esclusivamente all'ormeggio delle unità da pesca.

Il dimensionamento, la collocazione e le caratteristiche basilari degli impianti di raccolta/stoccaggio, siano essi fissi o mobili, saranno rapportate al fabbisogno individuato nella fase di analisi dei dati storici. La capacità e la composizione degli stessi saranno modificati laddove dovesse aumentare, diminuire o variare sensibilmente la tipologia e i volumi dei rifiuti da gestire.

Nelle figure sotto riportate sono rappresentate le indicazioni planimetriche dell'area del Porto di Molfetta riservata all'ubicazione dell'isola ecologica destinata alla raccolta dei rifiuti prodotti dalle unità da pesca (la raccolta dei rifiuti delle unità mercantili avviene attualmente mediante impianti mobili).

Si precisa che gli impianti fissi ricadono su aree ricadenti su demanio marittimo, come si può evincere dalla planimetria di cui al precedente paragrafo 3.4.1.

I Circoli Nautici garantiscono la funzionalità di almeno un servizio igienico per circolo, ad uso dei propri associati e dei diportisti in transito presso le proprie sedi. In area pubblica, in prossimità dell'ambito portuale, sono collocati servizi igienici pubblici, accessibili anche da disabili.



6. PROCEDURE DI RACCOLTA PER CIASCUNA TIPOLOGIA DI RIFIUTO

6.1 MODALITÀ DI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO/RECUPERO

6.1.1 Modalità di conferimento e smaltimento/recupero dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico

6.1.1.1 Gestione dei rifiuti del tipo normalmente prodotti dall'equipaggio a bordo

CODICE CER	TIPOLOGIA DEI RIFIUTI PRODOTTI DALL'ESIGENZA DI VITA DELL'EQUIPAGGIO: URBANI / CARTA/VETRO / PLASTICA	CARATTERISTICHE DI PERICOLOSITA'
20 01 01	Carta e cartone	Non Pericoloso
15 01 06	Imballaggi in materiali misti	Non Pericoloso
20 01 02	Vetro	Non Pericoloso
20 01 39	Plastica	Non Pericoloso
20 01 40	Metallo	Non Pericoloso
20 01 08	Rifiuti biodegradabili di cucina e mensa	Non Pericoloso
20 01 25	Oli e grassi commestibili	Non Pericoloso
20 03 01	Rifiuti urbani non differenziati	Non Pericoloso
16 02 14	Rifiuti da materiale elettrico	Non Pericoloso

Nel porto di Molfetta il servizio in parola viene concepito per il ritiro da navi all'ormeggio in porto atteso che l'eventuale sosta in rada della nave è di durata limitata e non comporta la necessità di conferire rifiuti.

I rifiuti prodotti dalle navi dovranno essere preventivamente suddivisi a bordo secondo le tipologie previste dalle normative nazionali ed internazionali.

A tal fine il comando di bordo dovrà predisporre idonei contenitori di raccolta accuratamente contrassegnati per tipologia di rifiuto.

I rifiuti da conferire dovranno essere collocati in appositi sacchi stagni che dovranno essere realizzati in maniera tale che non si verifichino, durante il loro normale uso, perdite o colaggi e dovranno essere riempiti in modo tale che il loro volume non ne impedisca la maneggevolezza.

I sacchi e/o contenitori contenenti i rifiuti dovranno essere chiusi e raccolti in idonei spazi a bordo in attesa del ritiro da parte della Ditta autorizzata.

Il personale di bordo dovrà adottare ogni cautela possibile affinché, durante la produzione ed il confezionamento dei rifiuti non si verifichi la dispersione anche accidentale degli stessi a bordo e nell'ambiente circostante.

La consegna dei rifiuti alla Ditta autorizzata deve essere effettuata all'arrivo in porto e successivamente, almeno una volta nelle ventiquattro ore (per i rifiuti di cucina) prima della partenza, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7 comma 1 del d. lgs.

182/2003.

L'orario normale per il prelievo dei rifiuti è fissato dalle ore 08.00 alle ore 17.00, garantendo la reperibilità nelle altre ore (dalle ore 17.00 alle ore 08.00).

I rifiuti prelevati devono essere avviati su appositi ed idonei automezzi direttamente alle discariche autorizzate o, in alternativa, nel polo di stoccaggio intermedio appositamente individuato, nel rispetto di tutte le norme igieniche, curando la distinzione tra rifiuti urbani e quelli speciali.

Qualora, in via eccezionale, si rendesse necessario il prelievo di rifiuti da navi alla fonda il trasbordo degli stessi da mezzi nautici dedicati a quelli terrestri deve essere effettuato esclusivamente sul Molo Foraneo del Porto di Molfetta.

Nella circostanza l'impresa autorizzata ad effettuare il servizio di cui trattasi, è tenuta:

- ad eseguire l'anzidetta operazione di trasbordo in modo tale che i rifiuti di qualsiasi genere non cadano in mare o in banchina, la quale dovrà essere mantenuta sempre pulita;
- a sgomberare la banchina, al termine di ciascuna operazione di trasbordo, di qualsiasi automezzo e di tutte le attrezzature impiegate per l'espletamento del servizio e a provvedere, se necessario al lavaggio della stessa.

All'atto della prestazione del servizio il Comandante della nave, o chi per esso, deve firmare un apposito "buono di prestazione" dal quale si evincano i quantitativi e le tipologie di rifiuti conferiti.

I documenti di conferimento, in aggiunta a quanto previsto dal D. Lgs. n.152/2006, devono contenere le seguenti informazioni:

- o Nome della nave;
- o Banchina;
- o Tipo di rifiuto (secondo le tipologie di cui agli annessi Marpol 73/78);
- o Metri cubi o Kg.;
- o Orario;
- o Data;
- o Firma (del Comandante).

Il pagamento del compenso per i servizi prestati, avrà luogo dietro presentazione di regolare fattura.

I contenitori per la raccolta dei rifiuti devono ottemperare a quanto previsto dalla normativa vigente; pertanto devono essere idonei ad assicurare il rispetto delle norme igienico-sanitarie e delle norme previste dal vigente Codice della Strada.

6.1.1.2 Gestione dei rifiuti solidi speciali pericolosi e non.

CODICE CER	TIPOLOGIA DEI RIFIUTI SOLIDI SPECIALI PERICOLOSI E NON	CARATTERISTICHE DI PERICOLOSITA'
15 01 10*	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose	Rifiuto pericoloso

	o contaminate da tali sostanze	
16 06 01*	Batterie al piombo	Rifiuto pericoloso
16 06 02*	Batterie al Nichel-Cadmio	Rifiuto pericoloso
16 06 03*	Batterie contenenti mercurio	Rifiuto pericoloso
20 01 34	Batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 200133*	Rifiuto non pericoloso
20 01 31*	Medicinali citotossici e citostatici	Rifiuto pericoloso
20 01 33*	Batterie ed accumulatori di cui alle voci 16 06 01*, 16 06 02* e 16 06 03* nonché batterie ed accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie	Rifiuto pericoloso

Nel porto di Molfetta il servizio in parola viene concepito per il ritiro da navi all'ormeggio in porto.

I rifiuti prodotti dalle navi dovranno essere preventivamente suddivisi a bordo secondo le tipologie previste dalle normative nazionali ed internazionali.

A tal fine il comando di bordo dovrà procedere a separare i rifiuti secondo le tipologie, evitando che vi siano commistioni tra rifiuti pericolosi di differente natura.

Oltre ai sopraccitati rifiuti, non si esclude che la nave possa avere la necessità di conferire ulteriori tipologie di rifiuti; in tal caso, laddove il gestore non sia autorizzato a trattare il rifiuto in questione, si provvederà a contattare ditta idonea.

L'organizzazione del servizio per i rifiuti speciali pericolosi e non si basa sull'occasionalità e non programmabilità del conferimento, legato ad eventuali richieste della nave che abbia necessità di avvalersi del servizio a seguito della produzione dei rifiuti ricadenti in tale tipologia.

La società autorizzata ad ogni modo, tenuto conto delle notifiche trasmesse dall'Autorità Marittima, invia il mezzo attrezzato specificatamente abilitato con autista per il ritiro del rifiuto dalla nave. Dopo il ritiro, il rifiuto viene trasportato al polo di smaltimento finale o stoccaggio intermedio più vicino.

Per i rifiuti speciali pericolosi e non, il servizio si svolge utilizzando un autocarro autorizzato, dotato di idoneo cassone che preveda per ogni rifiuto pericoloso uno specifico bacino di contenimento.

I rifiuti conformi a quelli precedentemente dichiarati dalla nave da voler smaltire, se non correttamente confezionati, saranno messi in sicurezza in idonei contenitori forniti dal soggetto gestore e caricati nell'autocarro.

Al termine delle operazioni, l'operatore fa compilare il documento di conferimento dal Comandante, specificando gli esatti metri cubi ritirati.

Al termine del servizio l'operatore-autista si recherà, con apposito F.I.R., al centro autorizzato per lo smaltimento dei rifiuti pericolosi.

I documenti di conferimento, in aggiunta a quanto previsto dal D. Lgs. n.152/2006, devono contenere le seguenti informazioni:

- o Nome della nave;
- o Banchina;
- o Tipo di rifiuto (secondo le tipologie di cui agli annessi Marpol 73/78);
- o Metri cubi o Kg.;
- o Orario;
- o Data;
- o Firma (del Comandante).

6.1.1.3 Gestione dei rifiuti speciali pericolosi (rifiuti oil)

CODICE CER	TIPOLOGIA DI ALTRI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI (RIFIUTI OLEOSI, FANGHI, ACQUE DI SENTINA E ACQUE DI LAVAGGIO CISTERNE E RESIDUI DEL CARICO)	CARATTERISTICHE DI PERICOLOSITA'
13 02 04*	Scarti di oli minerali per motori, ingranaggi per lubrificazioni clorurati	Rifiuto pericoloso
13 02 05*	Scarti di oli minerali per motori, ingranaggi per lubrificazioni non clorurati	Rifiuto pericoloso
13 04 01*	Acque di sentina – <i>Bilge waters</i>	Rifiuto pericoloso
13 04 03*	Altri oli di sentina della navigazione	Rifiuto pericoloso
13 05 02*	Fanghi - <i>Sludge</i>	Rifiuto pericoloso
13 05 06*	Oli prodotti dalla separazione olio acqua	Rifiuto pericoloso
15 02 02*	Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci, indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	Rifiuto pericoloso

Tale servizio si svolge utilizzando un idoneo autocarro con cisterna.

I liquidi possono essere pompati direttamente dal bordo della nave o dai mezzi della ditta concessionaria.

Quando i liquidi sono pompati direttamente dal bordo della nave, gli operatori della ditta devono prendere in consegna la manichetta o le manichette e collocarla/e al bocchettone della cisterna.

Una volta che la cisterna si è riempita, gli operatori addetti al controllo del livello del liquido nella cisterna fanno interrompere le operazioni di pompaggio a bordo della nave, riconsegnano la/e manichette e chiudono il bocchettone della cisterna.

Le cisterne/contenitori/serbatoi devono essere provvisti di sistemi di chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare, in condizioni di sicurezza, le operazioni di riempimento, travaso e svuotamento. Tali sistemi devono riservare un volume residuo di sicurezza pari al 10% e devono essere dotati di dispositivi antitraboccamento o di tubazioni di troppo pieno. Devono inoltre prevedere indicatori di livello e sfiati captati ed abbattuti da un idoneo sistema di abbattimento. Le manichette ed i raccordi dei tubi devono essere mantenuti in perfetta efficienza al fine di evitare dispersioni

nell'ambiente.

Al termine delle operazioni, l'operatore fa compilare il documento di conferimento dal Comandante della nave, specificando gli esatti metri cubi asportati.

Quando i liquidi sono pompati dai mezzi della ditta concessionaria, l'intervento viene eseguito dall'operatore con l'utilizzo di una motopompa con manichetta/e per aspirare i rifiuti liquidi dalla nave. L'operatore dovrà stendere la/e manichetta/e fino al punto di raccolta della nave e collegarla/e al bocchettone della cisterna, accendere la motopompa, controllare le operazioni di carico e una volta riempita la cisterna spegnere la motopompa e togliere la/e manichetta/e dal bocchettone.

Per quanto riguarda il servizio di ritiro e smaltimento delle acque di sentina (CER 130403*), viene eseguito su chiamata, previa prenotazione telefonica da parte del Comandante della nave da effettuarsi con preavviso di almeno 24 ore.

Al momento della prenotazione sarà comunicato l'orario di arrivo della cisterna per il prelievo.

6.1.1.4 Gestione dei rifiuti sewage (acque nere)

CODICE CER	TIPOLOGIA DI ALTRI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI (RIFIUTI OLEOSI, FANGHI, ACQUE DI SENTINA E ACQUE DI LAVAGGIO CISTERNE E RESIDUI DEL CARICO)	CARATTERISTICHE DI PERICOLOSITA'
20 03 04	Fanghi delle fosse settiche	Rifiuto non pericoloso

I rifiuti Acque Nere (o fanghi delle fosse settiche), vengono trattati con un servizio che si svolge utilizzando un autocarro con cisterna scarrabile.

Quando i liquidi sono pompati direttamente dal bordo della nave, gli operatori della ditta devono prendere in consegna la manichetta o le manichette e collocarla/e al bocchettone della cisterna.

Una volta che la cisterna si è riempita, gli operatori addetti al controllo fanno interrompere le operazioni di pompaggio a bordo della nave, riconsegnando la/e manichetta/e e chiudono il bocchettone della cisterna.

Al termine delle operazioni, l'operatore fa compilare il documento di conferimento dal Comandante specificando gli esatti metri cubi asportati.

Quando i liquidi sono pompati dai mezzi della ditta concessionaria, l'intervento viene eseguito dall'operatore con l'utilizzo di una motopompa con manichetta/e per aspirare i rifiuti liquidi dalla nave. L'operatore dovrà stendere la/e manichetta/e fino al punto di raccolta della nave e collegarla/e al bocchettone della cisterna, accendere la motopompa, controllare le operazioni di carico e una volta riempita la cisterna spegnere la motopompa e togliere la/e manichetta/e dal bocchettone.

Anche in questo caso, al termine delle operazioni, l'operatore fa compilare il documento di conferimento dal Comandante specificando gli esatti metri cubi asportati.

Al riempimento della cisterna, sia nel caso che i rifiuti siano pompati a bordo o dalla ditta concessionaria, l'operatore-autista si recherà, con apposito F.I.R., al depuratore comunale.

I documenti di conferimento, in aggiunta a quanto previsto dal D. Lgs. n.152/2006, devono contenere le seguenti informazioni:

- o Nome della nave;
- o Banchina;
- o Tipo di rifiuto (secondo le tipologie di cui agli annessi Marpol 73/78);
- o Metri cubi;
- o Orario;
- o Data;
- o Firma (del Comandante).

Per quanto riguarda il servizio di ritiro e smaltimento delle acque nere (CER 200304) è eseguibile su chiamata previa prenotazione telefonica da parte del Comandante della nave da effettuarsi con preavviso di almeno 24 ore.

Al momento della prenotazione sarà comunicato l'orario di arrivo della cisterna per il prelievo.

6.1.2 Modalità di conferimento e smaltimento/recupero dei rifiuti prodotti dai motopescherecci.

Per la raccolta dei rifiuti prodotti dai motopescherecci bisogna utilizzare l'isola ecologica presente nel Molo Foraneo del Porto di Molfetta.

L'isola ecologica è fornita di tutti i diversi contenitori utili per la raccolta e successivo trasporto per lo smaltimento della maggior parte dei rifiuti legati all'attività di pesca. In particolare viene conferito presso l'isola ecologica: olio minerale esausto, filtri olio usati, pile esauste, lampade, fusti di oli e vernici, contenitori in plastica e polistirolo, batterie ed accumulatori, RSU, rifiuti da materiale marinaresco.

Per quanto riguarda lo smaltimento delle acque oleose di sentina, è presente in porto un impianto di raccolta stoccaggio e trattamento, realizzato dal Comune di Molfetta nell'anno 2004, e ancora non in funzione.

L'impianto di raccolta, stoccaggio e smaltimento delle acque di sentina è costituito da un locale di dimensioni in pianta di 11x6 m, altezza 4.85 m. La vasca di raccolta dell'impianto ha una capacità di 50 mc allo scopo di consentire il conferimento delle acque oleose, in uno o due giorni alla settimana, a tutti i motopesca presenti nei porto durante il fine settimana. La stazione è stata dimensionata in base all'esigenza di un numero di 50 pescherecci attivamente presenti nel porto di Molfetta con la capacità pro capite di 1 mc alla settimana. Dalla stazione si diramano due bocchette da sistemare

sulla banchina in posizione tale che siano facilmente raggiungibili da tutte le unità.

Fino all'attivazione dell'impianto sopra descritto, le modalità per il conferimento delle acque di sentina sono quelle descritte al successivo punto 6.1.3.

6.1.3 Modalità temporanea di conferimento e smaltimento/recupero dei rifiuti prodotti dai motopescherecci in caso di mancato funzionamento per qualsivoglia motivo degli impianti portuali.

Vengono di seguito indicate le modalità di gestione dei rifiuti prodotti dalle unità da pesca in caso di mancato funzionamento per qualsivoglia motivo dell'isola ecologica e nelle more dell'attivazione dell'impianto per le acque di sentina. Tenuto conto delle considerazioni formulate nel precedente paragrafo 4.2.2.2, oltre ai rifiuti normalmente prodotti vengono di seguito indicate modalità gestionali relative a tipologie di rifiuti che, sebbene non segnalati dai produttori in fase di istruttoria del presente piano, possono eventualmente essere prodotti.

Nel porto di Molfetta il servizio di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle unità da pesca e dal naviglio minore dovrà comprendere:

1. La raccolta per il successivo trasporto allo smaltimento degli oli esausti di macchina (codice CER 13 02 08*), che dovranno essere obbligatoriamente conferiti dai produttori, direttamente in banchina, esclusivamente alle ditte autorizzate affiliate/consociate al Consorzio obbligatorio degli oli usati, che rilasceranno apposita ricevuta attestante la consegna dalla quale si evinca il quantitativo. A tal fine, i produttori richiederanno l'intervento alla ditta autorizzata, con la quale dovrà concordare data e ora del prelievo. Al termine del conferimento il Comandante della nave, o chi per esso, deve firmare un apposito "buono di prestazione" dal quale si evincano i quantitativi e le tipologie di rifiuti conferiti. I documenti di conferimento, in aggiunta a quanto previsto dal D. Lgs. n.152/2006, devono contenere le seguenti informazioni:
 - Nome del motopeschereccio;
 - Tipo di rifiuto;
 - Quantitativo;
 - Data;
 - Firma (del Comandante).
2. La raccolta per il successivo trasporto allo smaltimento delle acque di sentina oleose (codici CER 13 08 02*) che dovranno essere obbligatoriamente conferite, direttamente in banchina, alle ditte autorizzate affiliate/consociate al Consorzio obbligatorio degli oli usati (COOU), che rilasceranno apposita ricevuta attestante la consegna. A tal fine, i produttori richiederanno l'intervento alla ditta autorizzata, con la quale dovrà concordare data e ora del prelievo. Al termine del conferimento il Comandante della nave, o chi per esso, deve firmare un apposito "buono di

prestazione” dal quale si evincano i quantitativi e le tipologie di rifiuti conferiti. I documenti di conferimento, in aggiunta a quanto previsto dal D. Lgs. n. 152/2006, devono contenere le seguenti informazioni:

- Nome del motopeschereccio;
- Tipo di rifiuto;
- Quantitativo;
- Data;
- Firma (del Comandante).

3. La raccolta ed il trasporto allo smaltimento dei rifiuti alimentari (rifiuti alimentari, con l'esclusione di oli alimentari – codice CER 20 01 08) provenienti dal naviglio minore da pesca che dovranno essere conferiti dai comandanti/conducenti delle unità mediante a mezzo deposito negli appositi contenitori (RSU), ubicati nei pressi dei rispettivi ormeggi, qualora non sia prevista specifica raccolta differenziata dell'organico.
4. La raccolta degli oli alimentari (codice CER 20 01 25) che dovranno essere smaltiti negli appositi contenitori se installati ovvero conferiti al soggetto competente secondo le modalità previste.
5. La raccolta dei rifiuti indifferenziati (codice CER 20 03 01) che deve essere effettuata mediante appositi involucri protettivi in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivi odori e conferiti, a cura del produttore, presso i cassonetti predisposti. Per le frazioni di rifiuti recuperabili deve essere vietata la possibilità di conferimento presso i cassonetti destinati al rifiuto indifferenziato.
6. La raccolta dei rifiuti oggetto di raccolta differenziata (vetro, carta e cartone, plastica e metalli – codici CER 20 01 02 / 20 01 01 / 20 01 39 / 20 01 40) che dovrà essere preceduta da una preventiva selezione dei suddetti materiali da parte del produttore e dal successivo conferimento nell'apposito contenitore in base alle frazioni per cui lo stesso è destinato.
7. La raccolta ed il trasporto allo smaltimento dei rifiuti di materiale marinaro (reti e relativi materiali tessili vari, cavi ormeggio, etc. – codici CER 04 02 22), che dovranno essere conferiti dai produttori direttamente al soggetto competente del servizio di raccolta dei rifiuti, che rilascerà apposita ricevuta attestante la consegna.
8. La raccolta per il successivo stoccaggio provvisorio e smaltimento degli assorbenti, materiali filtranti - inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti, contaminati da sostanze pericolose (codice CER 15 02 02*) obbligatoriamente conferiti ai soggetti competenti che rilasceranno apposita ricevuta attestante la consegna.
9. La raccolta per il successivo smaltimento delle batterie al piombo e/o al nichel-cadmio (codici CER 16 06 01* /16 06 02*) che dovranno essere obbligatoriamente conferite, direttamente in banchina, esclusivamente alle ditte autorizzate affiliate/consociate al Consorzio obbligatorio delle batterie al piombo esauste (COBAT), che rilasceranno apposita ricevuta attestante la consegna.
10. La raccolta per il successivo smaltimento di materiali metallici (cavi impregnati di

olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose / cavi metallici non impregnati da sostanze pericolose / ferro ed acciaio / piombo / metallo - codici CER 17 04 10* / 17 04 11 / 17 04 05 / 17 04 03 / 20 01 40) che dovranno essere obbligatoriamente conferiti, dai comandanti/conducenti delle unità, direttamente in banchina, al soggetto competente al ritiro di detti materiali.

11. La raccolta ed il trasporto allo smaltimento di acque biologiche nere o acque reflue, così come definite dall'allegato IV della MARPOL (codice CER 20 03 04), provenienti dalle navi commerciali, si ritiene che non sia attuabile lo stoccaggio di acque biologiche nere o reflue in appositi cassoni adibiti al loro contenimento, in quanto mancano strutture a tal uopo realizzate; le stesse verranno quindi conferite direttamente ai soggetti competenti del servizio.
12. La raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti farmaceutici (medicinali citotossici citostatici e non – codici CER 20 01 31* / 20 01 32), provenienti dalle navi commerciali, nonché dal naviglio minore da pesca e da diporto, obbligatoriamente conferiti dai comandanti/conducenti delle unità, direttamente in banchina, al soggetto competente del servizio di raccolta dei rifiuti.
13. La raccolta, il trasporto e lo smaltimento di rifiuti speciali provenienti da manutenzioni di bordo (pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose e non / residui di vernici o di sverniciatori – codici CER 08 01 11* / 08 01 12 / 08 01 21*), provenienti dalle navi commerciali, nonché dal naviglio minore da pesca e da diporto, obbligatoriamente conferiti dai comandanti/conducenti delle unità, direttamente in banchina, al soggetto competente del servizio di raccolta dei rifiuti.

Qualora la raccolta dei rifiuti avvenga a mezzo del soggetto competente, all'atto della prestazione del servizio, il Comandante della nave, o chi per esso, dovrà firmare un apposito "buono di prestazione" dal quale si evinca anche il quantitativo raccolto.

Il prelievo dei rifiuti di cui ai punti 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 da parte del soggetto competente sarà effettuato in seguito alla segnalazione da parte dei produttori. Ciascuna squadra del soggetto competente dovrà essere composta da adeguato numero di addetti ed i rifiuti prelevati dovranno essere avviati, su appositi ed idonei automezzi, direttamente alle discariche autorizzate nel rispetto di tutte le norme igieniche, curando la distinzione tra rifiuti normali, speciali e pericolosi.

Nel caso in cui tra i rifiuti sopra riportati vi sia qualche tipologia non contemplata tra quelli gestiti dal soggetto competente, si provvederà ad adottare caso per caso la soluzione più adeguata in conformità alla normativa vigente.

Lo svuotamento dei cassonetti/contenitori destinati ai RSU, prodotti dalle unità da diporto, dovrà essere effettuato con una frequenza di 6/7 giorni, quelli contenenti imballaggi in plastica e metalli con una frequenza di 3/7, quelli destinati agli imballaggi in vetro con una frequenza di 1/15, quelli destinati alla carta con una frequenza di 2/7. Il servizio dovrà essere assicurato tutti i giorni lavorativi e dovranno essere predisposte misure particolari in caso di

festività infrasettimanali o festività multiple. In ogni caso si farà riferimento alle frequenze effettuate dal soggetto competente.

Le procedure di smaltimento non necessitano di specifica regolamentazione, in quanto ascrivibili alle procedure previste per il territorio comunale per quanto riguarda i rifiuti urbani ed al ritiro da parte dei consorzi obbligatori per quanto riguarda oli, contenitori oli, filtri, e batterie, procedure che costituiscono un efficiente sistema.

6.2 MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

Il Piano è attuato attraverso i seguenti soggetti coinvolti, per settori di attività, a diverso titolo facenti parte del sistema misto integrato, chiamati ad assicurare i servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti/residui nell'ambito del porto, dei quali si riporta elenco:

- Comune di Molfetta, Settore Lavori Pubblici (quale responsabile degli impianti portuali fissi per la raccolta rifiuti) e Settore Territorio (responsabile della gestione del demanio marittimo e del servizio raccolta/smaltimento rifiuti);
- Azienda Servizi Municipalizzata incaricata dal Comune di Molfetta della gestione dell'isola ecologica destinata alla raccolta dei rifiuti prodotti dalle unità da pesca e della raccolta dei rifiuti prodotti dalle unità da diporto;
- Ditta autorizzate COBAT/COU per quanto riguarda il ritiro di oli, contenitori oli, filtri e batterie in caso di mancato funzionamento dell'isola ecologica destinata al conferimento dei rifiuti prodotti dai pescherecci e comunque nelle more dell'attivazione dell'impianto di raccolta delle acque di sentina destinata sempre alle unità da pesca;
- Ditta autorizzata al ritiro e smaltimento rifiuti prodotti dalle unità mercantili individuata mediante gara ad evidenza pubblica.

Tenuto conto delle funzioni portuali, della tipologia di traffico consolidatosi negli ultimi anni, e dal finanziamento dell'isola ecologica mediante fondi europei destinati al comparto pesca, si ritiene, fermo restando l'esigenza di continuare a mantenere un soggetto cui affidare il servizio di raccolta e gestione rifiuti prodotti dalle navi mercantili che ormeggiano al molo foraneo (banchine nn.1, 2 e 3), che **non appare economicamente conveniente ma soprattutto praticabile l'individuazione di un gestore unico di tutti i servizi di raccolta e recupero di rifiuti e residui di carico, che sostituisca l'attuale situazione gestoria organizzata per le unità da diporto, da pesca e per le navi mercantili che vi operano**, anche in considerazione della sostanziale funzionalità ed efficacia dell'attuale sistema di gestione. Tale sistema, al fine di aderire alle finalità sostanziali della normativa, alla realtà locale, e fatte salve eventuali future specifiche direttive ministeriali relative alla portualità minore, dovrà solo essere eventualmente implementato con le integrazioni rappresentate nel presente piano o a seguito delle consultazioni periodiche previste per la verifica del buon funzionamento delle norme contenute nel medesimo.

È onere dell'Amministrazione comunale, d'intesa con l'Autorità marittima,

procedere alla predisposizione delle procedure di affidamento del servizio di gestione dei rifiuti prodotti dalle unità mercantili mediante gara ad evidenza pubblica in conformità alla legislazione nazionale e comunitaria vigente, come da art.5, comma 4, del D. lgs. 182/2003 come modificato dal comma 3 dell'art.27 della Legge 28/12/2015 n.221, assicurando gli adempimenti in ambito ambientale e demaniale secondo la normativa vigente.

6.3 PREVISIONE DI INTEGRAZIONE CON SERVIZI DI GESTIONE RIFIUTI GIÀ ESISTENTI

In considerazione della recente inclusione dell'ambito portuale nel territorio comunale soggetto alla gestione della raccolta rifiuti con sistema *porta a porta*, il recupero dei rifiuti necessariamente subisce incrementali modificazioni e specificazioni che vedono nel piano la previsionale e definitiva integrazione con l'attivazione dell'isola ecologica e dell'impianto di raccolta, stoccaggio e trattamento delle acque di sentina e l'implementazione delle attrezzature in dotazione dei circoli nautici. L'attuale gestione della raccolta e del recupero dei rifiuti in ambito portuale ad opera della società appaltata dalla rispettiva competente amministrazione comunale, si ritiene rappresenti la scelta, seppur temporanea, più efficace per una proficua ed efficiente gestione delle problematiche afferenti la raccolta dei rifiuti prodotti dalle unità da pesca e da diporto. Alla stessa si affianca attualmente una ditta che si occupa del servizio di raccolta e gestione rifiuti prodotti dalle navi mercantili.

7. ANALISI ECONOMICA

7.1 STIMA DEI COSTI DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO/RECUPERO

Correlativamente a quanto esposto nel paragrafo 6.3, non è attualmente praticabile l'analisi dei costi, facenti capo al succitato servizio comunale, prestato indifferenziatamente per la città e per il porto per quasi tutto il triennio precedente, ed al servizio di raccolta dei Consorzi obbligatori per i rifiuti speciali.

Alla luce delle predette osservazioni non appare economicamente conveniente ma soprattutto praticabile l'individuazione di un gestore unico di tutti i servizi di raccolta e recupero di rifiuti e residui di carico, che sostituisca l'attuale situazione gestoria organizzata per le unità da pesca e da traffico mercantile che vi operano, anche in considerazione della sostanziale funzionalità dell'attuale sistema di gestione. Tale sistema, al fine di aderire alle finalità sostanziali della normativa, alla realtà locale, e fatte salve eventuali future specifiche direttive ministeriali relative alla portualità minore, dovrà solo essere implementato con le integrazioni rappresentate nel presente piano.

7.2 CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

Per quanto riguarda i costi dei servizi previsti dal presente piano si precisa che il regime tariffario da applicare alle navi mercantili che approdano nel porto o che sostano nella relativa rada e che usufruiscono dei servizi portuali di raccolta, in ottemperanza al disposto degli artt. 8 e 10 del D. Lgs. 182/2003 e dell'allegato IV al D. Lgs. 182/2003, è il seguente:

- una quota fissa, indipendente dall'effettivo utilizzo degli impianti di raccolta, commisurata in modo da coprire almeno il 35% dei costi di investimento e di esercizio degli impianti, con possibilità di differenziazione in funzione della categoria, del tipo e della dimensione della nave;
- una quota correlata al quantitativo e al tipo di rifiuti prodotti ed effettivamente conferiti dalla nave agli impianti portuali di raccolta, commisurata in modo da coprire la parte dei costi non coperta dalla quota di cui al precedente punto.

L'allegato IV aggiunge, che nel caso di conferimento dei residui del carico, la tariffa è posta a carico esclusivamente delle navi che utilizzano gli impianti.

Sono poi inseriti indirizzi per la riduzione delle tariffe se la gestione ambientale, le attrezzature ed il funzionamento della nave sono tali da assicurare una produzione ridotta di rifiuti.

Si potrà, altresì, prevedere un'ulteriore riduzione tariffaria qualora, in relazione all'incremento di traffico mercantile, aumentino le richieste di erogazione dei servizi. Tale situazione potrà verificarsi per i rifiuti prodotti dall'equipaggio (rifiuti urbani non pericolosi, nonché per i rifiuti alimentari di provenienza extra-comunitaria), mentre sarà difficilmente ipotizzabile per i rifiuti di tipologie diverse, i quali storicamente e funzionalmente sono caratterizzate dall'occasionalità del conferimento. Si potranno ipotizzare richieste di deroghe al conferimento.

Per quanto riguarda le unità da pesca e del naviglio minore da traffico, in linea con gli obiettivi della Direttiva Europea recepita con il D.Lgs. n. 182/2003 che intende perseguire il contenimento degli scarichi in mare, è necessario strutturare il tariffario prevedendo una tariffa standard obbligatoria per tipologia e caratteristica delle unità che consenta il conferimento di un quantitativo predeterminato di rifiuti alle due categorie generali delle unità abituali presenti nel porto di Molfetta.

Per tali unità verrà stabilita, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del decreto legislativo 182/2003, una tariffa più favorevole non correlata alla quantità dei rifiuti conferiti, da valutare al completamento del primo anno di utilizzo dell'isola ecologica.

Tale tariffa sarà dovuta anche dalle unità da pesca in transito in misura pari a 1/24 della tariffa annuale da corrispondersi per ogni periodo di 15 giorni (o frazione) di permanenza in porto.

Dopo il primo anno di monitoraggio, successivo all'affidamento del servizio, tale ripartizione potrà essere oggetto di rivisitazione ed affinamento, in relazione agli effettivi dati che emergeranno dai reali quantitativi di rifiuti prodotti dal naviglio interessato.

Ogni eventuale richiesta di aggiornamento del corrispettivo, da parte del gestore del servizio, dovrà essere acquisita dall'Autorità Marittima e, qualora munita di adeguate informazioni giustificative circa i pretesi adeguamenti, le stesse saranno proposte dalla medesima Autorità al competente servizio Regionale allo scopo di poterne definire congiuntamente i criteri di determinazione del nuovo piano tariffario.

PRESUPPOSTO DEL CORRISPETTIVO

- Il corrispettivo è dovuto per il conferimento dei rifiuti prodotti a bordo e dei residui del carico, così come definiti del presente Piano.
- Il corrispettivo è dovuto anche in caso di mancato conferimento dei rifiuti in virtù del regime derogatorio previsto dall'art.7, comma 2, del D.L.gs. 182/2003, nella misura corrispondente al 35% della quota fissa e del costo di smaltimento, come meglio rappresentato nel successivo punto (Tariffazione).

ESCLUSIONI

Non sono soggetti al pagamento del corrispettivo le navi militari da guerra ed ausiliarie e le altre navi possedute dallo Stato, se impiegate solo per servizi statali a fini non commerciali.

SOGGETTI PASSIVI

Il corrispettivo è dovuto da tutte le navi, compreso il naviglio da pesca, che fanno scalo o che operano nelle aree portuali di Molfetta.

TARIFFAZIONE

Le tariffe poste a carico delle navi che fanno scalo nel porto di Molfetta, ai sensi dell'art. 8, comma 1 e dell'Allegato IV al D. Lgs. 182/03, deriveranno dall'analisi dei costi di gestione e di effettuazione del servizio.

Tale analisi sarà effettuata secondo le modalità anticipate al Paragrafo 7.2.

Ogni eventuale richiesta di aggiornamento del corrispettivo, da parte del gestore del servizio, dovrà essere acquisita dall'Autorità Marittima (unitamente a copia dei bilanci e di idonea documentazione contabile da cui risultino i costi del personale, quelli per manutenzione, riparazione, consumi, ammortamenti, interessi, e spese generali) e, qualora munita di adeguate informazioni giustificative circa i pretesi adeguamenti, le stesse saranno proposte dalla medesima Autorità alle associazioni di categoria (Confitarma, Federlinea, Federagenti), allo scopo di acquisire il previsto parere in merito all'eventuale aumento delle tariffe stabilite.

MAGGIORAZIONI TARIFFE ED EVENTUALI ESENZIONI

Nell'ambito delle procedure di determinazione del regime tariffario relativo alla gestione del servizio, saranno stabilite le specifiche procedure di riconoscimento delle eventuali maggiorazioni delle tariffe base, limitatamente agli interventi fuori orario e quelli effettuati nei giorni festivi, nonché i casi di esenzione dal pagamento delle stesse.

RISCOSSIONE DEI PAGAMENTI

Per il traffico commerciale, il pagamento delle tariffe sarà effettuato, per ogni approdo, direttamente al gestore dell'impianto portuale, o suo delegato, dalle Agenzie Marittime raccomandatarie, nel caso di navi straniere, o anche dal comando di bordo, in caso di navi nazionali.

Per le unità da pesca, nonché per tutti i tipi di unità non stabilmente stazionanti nelle darsene, la tariffa sarà riscossa mensilmente o con cadenza anche inferiore (ma non superiore al semestre) dal gestore del servizio, o suo delegato, direttamente dall'armatore dell'unità.

All'atto della riscossione il gestore rilascerà idonea quietanza di pagamento nella quale, oltre ai servizi resi, dovranno essere specificati i dati dell'unità ed il periodo di riferimento.

7.3. ELEMENTI UTILI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL CAPITOLATO

L'art.4, comma 5, del D.Lgs. n°182/2003 prescrive che l'affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti avviene a cura del Comune, d'intesa con l'Autorità Marittima, mediante gara ad evidenza pubblica in conformità alla legislazione nazionale e comunitaria vigente.

Nelle more della conclusione del procedimento teso al rilascio della concessione di servizi per il ritiro rifiuti prodotti dalle unità mercantili, si ritiene opportuno mantenere attiva la previsione del servizio in regime di articolo 68.

8. INADEGUATEZZE

8.1 SINTESI STORICA

Non applicabile.

8.2 PROCEDURE DI SEGNALAZIONE

Fermi restando gli obblighi dell'Autorità Marittima di informazione preventiva al Comandante della nave, al soggetto gestore ed agli utenti del porto, previsti dall'art. 14, comma 1° e dall'Allegato II al D.Lgs. 182/03, in ordine agli obblighi previsti dal predetto

Decreto e dal presente Regolamento, tutti i soggetti che operano a vario titolo nell'attività di gestione del servizio sono tenuti a segnalare all'Autorità Marittima eventuali inadeguatezze, inefficienze o anomalie di tipo strutturale o organizzativo.

La segnalazione verrà effettuata mediante la compilazione di apposita "Scheda di segnalazione di inadeguatezze".

L'Autorità Marittima, registrerà le segnalazioni e, previa analisi ed approfondimento, determinerà le modalità di trattazione della criticità verificatasi e l'azione necessaria alla sua risoluzione.

Tali modalità operative verranno comunicate agli utenti interessati tramite i canali ritenuti più idonei per assicurare che detti utenti siano costantemente informati in merito alle modifiche apportate all'operatività del servizio.

8.3 MODULO DI SEGNALAZIONE

Il modulo di segnalazione potrà essere compilato secondo lo schema riportato nell'allegato 1 del presente Piano che, al momento del conferimento, viene consegnato dal soggetto gestore.

9. ATTUAZIONE DEL PIANO

9.1 MODALITÀ DI REGISTRAZIONE DEI QUANTITATIVI DI RIFIUTI

Le unità navali di stazza lorda superiore a 50 tonnellate hanno l'obbligo di avere a bordo un apposito registro, vistato dalla Autorità marittima del porto di iscrizione, nel quale devono essere registrate le operazioni connesse allo smaltimento delle acque oleose di sentina (Decreto 03 dicembre 1988 – Annesso I della Convenzione Marpol 73/78).

Le unità navali di stazza lorda superiore a 400 tonnellate hanno l'obbligo di avere a bordo un apposito registro (Oil Record Book) nel quale devono essere registrate tutte le operazioni inerenti sostanze idrocarburi tra cui anche lo smaltimento delle acque oleose di sentina e degli olii esausti (Annesso I della Convenzione Marpol 73/78).

Le unità navali di stazza lorda superiore a 400 tonnellate o certificate per il trasporto di dodici persone o più, hanno l'obbligo di avere a bordo un apposito registro (Garbage Record Book) nel quale devono essere registrati tutte le tipologie di rifiuti prodotti a bordo e il loro smaltimento (Annesso V della Convenzione Marpol 73/78).

9.2 MODALITÀ DI REGISTRAZIONE DELL'USO EFFETTIVO DEGLI IMPIANTI

Il gestore dell'impianto portuale fisso destinato alla raccolta dei rifiuti prodotti dai pescherecci, nonché il gestore dell'impianto destinato alla raccolta dei rifiuti prodotti dalle unità mercantili, devono provvedere alla compilazione del previsto registro di carico/scarico rifiuti.

9.3 MODALITÀ DI SMALTIMENTO PER LE DIVERSE TIPOLOGIE DI RIFIUTO

Dopo il ritiro, il rifiuto viene trasportato all'impianto di trattamento/smaltimento finale/stoccaggio intermedio più vicino.

9.4 SOGGETTI RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE DEL PIANO

I soggetti responsabili all'attuazione del piano sono:

- Comune di Molfetta;
- Autorità Marittima;
- Azienda Servizi Municipalizzata di Molfetta (ASM S.p.A.);
- Comandanti delle unità navali;
- Ditta/e incaricata/e del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti e residui del carico prodotti dalle navi, individuata a cura del Comune, d'intesa con l'Autorità Marittima, mediante gara ad evidenza pubblica;
- Comandanti delle Unità da diporto e da pesca;
- Responsabili dei Circoli Nautici: le unità da diporto ormeggiate presso i circoli nautici esistenti nell'ambito dei porti in parola, conferiranno i rifiuti in parola per il tramite dei circoli di appartenenza, che sono tenuti a garantire l'applicazione delle disposizioni contenute nell'ordinanza di approvazione del presente piano e nel decreto legislativo 182/2003;
- Ditta autorizzate COBAT/COU per quanto riguarda il ritiro di oli, contenitori oli, filtri e batterie in caso di mancato funzionamento dell'isola ecologica destinata al conferimento dei rifiuti prodotti dai pescherecci e comunque nelle more dell'attivazione dell'impianto di raccolta delle acque di sentina destinata sempre alle unità da pesca.

I soggetti sopra riportati, ognuno per le proprie competenze, avranno il compito di attuare le seguenti specifiche azioni:

- il piano sarà aggiornato in base alle nuove normative ma anche in base ai cambiamenti che si potranno avere nella gestione del servizio all'interno del porto di Molfetta;

- si procederà a potenziare il sistema di controllo in mare e a terra finalizzando i controlli a quanto riportato nel presente piano;

- verranno svolte campagne di sensibilizzazione verso gli utenti portuali e programmate attività di sensibilizzazione verso gli stessi mediante consegna di idonea documentazione

(opuscoli, brochure...) all'uopo preparati e/o attraverso incontri informativi;

- per la procedura di gara tesa all'affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti prodotti dalle unità mercantili, verranno considerate le indicazioni riferibili ai "Criteri Ambientali Minimi" di cui al Piano d'azione Nazionale per gli Acquisti Verdi.

9.5 PROCEDURE PERMANENTI DI CONSULTAZIONE PREVISTE CON LE PARTI INTERESSATE

In attuazione delle disposizioni di cui alla lettera h dell'allegato 1 del Dlgs 182/2003, ai sensi del presente Piano si stabilisce che l'Autorità Marittima promuove l'istituzione di riunioni di coordinamento al fine di consentire la più ampia partecipazione degli utenti del porto alle tematiche connesse con il servizio di raccolta dei rifiuti e dei residui del carico prodotti dalle navi che fanno scalo nei porti del comune di Molfetta.

I soggetti che parteciperanno sono: la Regione Puglia (Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica), il Comune di Molfetta (Settori Territorio e Ambiente), il concessionario del servizio eventuale (soggetto gestore), gli agenti marittimi operanti nel porto, le imprese portuali, eventuali altri soggetti concessionari di servizi di interesse generale, le cooperative della pesca, i titolari delle darsene/approdi ubicati nelle aree portuali di competenza, nonché altre figure di volta in volta individuate dall'Autorità Marittima, comunque pertinenti con la materia.

Tali riunioni si terranno in base alle esigenze, a seguito di apposita convocazione da parte dell'Autorità Marittima, e verteranno in via principale sui seguenti argomenti:

- disservizi ed inadeguatezze rilevate nell'espletamento del servizio;
- esigenze operative avanzate dagli utenti;
- necessità di apportare modifiche alle aree utilizzate o ai mezzi impiegati.

9.6 PROMOZIONE DELL'INFORMAZIONE PER GLI UTENTI DEL PORTO

In conformità con quanto previsto nell'Allegato II del D. Lgs. n. 182/2003, si dovrà predisporre un "Documento Informativo" da fornire al Comandante della nave, al gestore del servizio ed agli altri utenti del porto, che, in generale, contenga:

- a) un breve accenno sulla fondamentale importanza della corretta differenziazione e conferimento dei rifiuti portuali;
- b) l'ubicazione degli impianti portuali di raccolta per ogni banchina di ormeggio con diagramma e cartina;
- c) l'ubicazione dei contenitori per la raccolta differenziata ed indifferenziata dei rifiuti portuali;
- d) l'elenco dei rifiuti portuali raccolti in via ordinaria;
- e) l'elenco dei gestori delle attività di raccolta dei rifiuti portuali;
- f) l'elenco dei punti di contatto, degli operatori e dei servizi offerti;
- g) la descrizione delle procedure per il conferimento;

- h) la descrizione delle tariffe e del sistema di tariffazione;
- j) le sanzioni applicabili;
- k) le procedure per la segnalazione delle inadeguatezze rilevate.

Sarà compito del gestore, individuato a seguito del bando emanato a cura del Comune, elaborare il “Documento Informativo” di cui sopra; inoltre dovrà posizionare opportuna cartellonistica, preferendo materiali ecocompatibili, che richiami in modo sintetico (anche con l'uso di Qr-code) i divieti, indicazioni sul corretto conferimento dei rifiuti e, in prossimità dell'isola ecologica, le tipologie di rifiuti conferibili e non conferibili.

L'Autorità Marittima si riserva il diritto di ispezione per attendere ai compiti di vigilanza assegnatigli avvalendosi, ove ritenuto opportuno, della collaborazione dell'Ufficio di Sanità Marittima. E' di stretta competenza dell'Ufficio di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera la vigilanza di cui al D.I. 22 maggio 2001.

Alla partenza dal porto, l'Autorità Marittima, in caso di mancato conferimento, informa quella del porto di nuova destinazione riguardo i rifiuti trattenuti a bordo. Nell'attività di coordinamento, l'Autorità Marittima provvede alla raccolta di tutta la certificazione emessa per le finalità statistiche e di collegamento con tutte le altre Amministrazioni e Organismi interessati, concorrendo alla elaborazione dei documenti la cui predisposizione prevede la partecipazione congiunta e speculare dei diversi soggetti coinvolti.

10. DATI UTILI AI FINI DELL'ACQUISIZIONE DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE

10.1 PROBLEMI AMBIENTALI CHE POTREBBE GENERARE IL PIANO E SOLUZIONI PREVISTE PER IMPEDIRE I POTENZIALI EFFETTI NEGATIVI SULL'AMBIENTE

In base alle considerazioni e ai risultati ottenuti dalle analisi effettuate per la stesura del presente piano, non si ritiene sussistano condizioni che potrebbero causare problemi a livello ambientale, in quanto il piano medesimo è finalizzato ad indicare le migliori procedure per la corretta gestione dei rifiuti, monitorandone l'andamento e nell'eventualità vengano rilevate criticità con effetti negativi a carico dell'ambiente, i responsabili attuatori del piano provvederanno a porre in essere tutte le misure necessarie per l'eliminazione/contenimento dell'evento nonché a sanzionare gli eventuali trasgressori.

SCHEDA DI SEGNALAZIONE DI INADEGUATEZZE PER IMPIANTI E SERVIZI PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI

ALLA CAPITANERIA DI PORTO DI _____

Via _____

Tel. _____ **Fax** _____

E-mail _____

Nome: Cognome:

A che titolo fa uso degli impianti/servizi portuali di raccolta rifiuti:.....

.....

- Il servizio di ritiro dei rifiuti pericolosi è:

☐

EFFICIENTE

☐

INEFFICIENTE

perché:

- Il servizio di ritiro dei rifiuti non pericolosi è:

☐

EFFICIENTE

☐

INEFFICIENTE

perché:

- La localizzazione degli impianti di raccolta è:

☐

ADEGUATA

☐

INADEGUATA

perché:

- Il numero degli impianti di raccolta è:

☐

SUFFICIENTE

☐

INSUFFICIENTE

perché:

- L'impianto di raccolta è funzionale alle esigenze:

☐

SI

☐

NO

perché:

- Gli orari durante i quali è possibile effettuare i conferimenti presso l'impianto di raccolta sono:

☐

SUFFICIENTI

☐

INSUFFICIENTI

perché:

Luogo e data

Timbro e firma

.....

REVISED CONSOLIDATED FORMAT FOR REPORTING ALLEGED INADEQUACIES OF PORT RECEPTION FACILITIES¹

The master of a ship having encountered difficulties in discharging waste to reception facilities should forward the information below, together with any supporting documentation, to the Administration of the flag State and, if possible, to the competent Authorities in the port State. The flag State shall notify IMO and the port State of the occurrence. The port State should consider the report and respond appropriately informing IMO and the reporting flag State of the outcome of its investigation.

1 SHIP'S PARTICULARS

- 1.1 Name of ship: _____
- 1.2 Owner or operator: _____
- 1.3 Distinctive number or letters: _____
- 1.4 IMO Number²: _____
- 1.5 Gross tonnage: _____
- 1.6 Port of registry: _____
- 1.7 Flag State³: _____
- 1.8 Type of ship:
- ☐ Oil tanker ☐ Chemical tanker ☐ Bulk carrier
- ☐ Other cargo ship ☐ Passenger ship ☐ Other (specify) _____

2 PORT PARTICULARS

- 2.1 Country: _____
- 2.2 Name of port or area: _____
- 2.3 Location/terminal name: _____
(e.g. berth/terminal/jetty)
- 2.4 Name of company operating
the reception facility (if applicable): _____
- 2.5 Type of port operation:
- ☐ Unloading port ☐ Loading port ☐ Shipyard
- ☐ Other (specify) _____
- 2.6 Date of arrival: ____/____/____ (dd/mm/yyyy)
- 2.7 Date of occurrence: ____/____/____ (dd/mm/yyyy)

¹ This format was approved by the fifty-third session of the Marine Environment Protection Committee in July 2005.

² In accordance with the *IMO ship identification number scheme* adopted by the Organization by Assembly resolution A.600(15).

³ The name of the State whose flag the ship is entitled to fly.

2.8 Date of departure: ____/____/____ (dd/mm/yyyy)

3 INADEQUACY OF FACILITIES

3.1 Type and amount of waste for which the port reception facility was inadequate and nature of problems encountered

Type of waste	Amount for discharge (m ³)	Amount <u>not</u> accepted (m ³)	Problems encountered Indicate the problems encountered by using one or more of the following code letters, as appropriate. A No facility available B Undue delay C Use of facility technically not possible D Inconvenient location E Vessel had to shift berth involving delay/cost F Unreasonable charges for use of facilities G Other (please specify in paragraph 3.2)
MARPOL Annex I-related			
Type of oily waste:			
Oily bilge water			
Oily residues (sludge)			
Oily tank washings (slops)			
Dirty ballast water			
Scale and sludge from tank cleaning			
Other (please specify)			
MARPOL Annex II-related			
Category of NLS ⁴ residue/water mixture for discharge to facility from tank washings:			
Category X substance			
Category Y substance			
Category Z substance			
MARPOL Annex IV-related			
Sewage			
MARPOL Annex V-related			
Type of garbage:			
A. Plastics			

⁴ Indicate, in paragraph 3.2, the proper shipping name of the NLS involved and whether the substance is designated as "solidifying" or "high viscosity" as per MARPOL Annex II, regulation 1, paragraphs 15.1 and 17.1 respectively.

B. Food wastes			
C. Domestic wastes (e.g. paper products, rags, glass, metal, bottles, crockery, etc.)			
D. Cooking oil			
E. Incinerator ashes			
F. Operational wastes			
G. Cargo residues			
H. Animal carcass(es)			
I. Fishing gear			
MARPOL Annex VI-related			
Ozone-depleting substances and equipment containing such substances			
Exhaust gas-cleaning residues			

3.2 Additional information with regard to the problems identified in the above table.

3.3 Did you discuss these problems or report them to the port reception facility?

☐ Yes ☐ No

If Yes, with whom (please specify)

If Yes, what was the response of the port reception facility to your concerns?

3.4 Did you give prior notification (in accordance with relevant port requirements) about the vessel's requirements for reception facilities?

☐ Yes ☐ No ☐ Not applicable

If Yes, did you receive confirmation on the availability of reception facilities on arrival?

☐ Yes ☐ No

4 ADDITIONAL REMARKS/COMMENTS

Master's signature

Date: __/__/____ (dd/mm/yyyy)



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITA', QUALITA' URBANA, OPERE
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO
SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE
Servizio Gestione dei Rifiuti**

ALLEGATO B

RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE

del

PIANO DI RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI DALLE NAVI E DEI RESIDUI DEL CARICO DEL PORTO DI MOLFETTA

Aggiornamento Triennale

Capitaneria di Porto di Molfetta

**Procedura di verifica di assoggettabilità a VAS
(art. 12 dell'allegato I alla parte II del D.lgs 152/06)**

Il presente allegato, composto da n.25 fascie, è parte integrante della Determinazione del Dirigente della Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche n-182 del 26/5/2020.

Il Dirigente della Sezione
Ing. Giovanni Scannicchio

MAGGIO 2020



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITA', QUALITA' URBANA, OPERE
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO
SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE
Servizio Gestione dei Rifiuti**

Indice

PARTE 1 – Anagrafica	pag. 3
PARTE 2 – Caratteristiche del Piano aggiornato	pag. 4
2.1. <i>Scopi, procedura e disposizioni legislative</i>	pag. 4
2.2. <i>Descrizione sintetica del piano e dei relativi aggiornamenti</i>	pag. 4
2.2.1. <i>Tipologia del traffico e quantificazione approssimativa</i>	pag. 5
2.2.2. <i>Tipologia dei rifiuti e relativo quantitativo</i>	pag. 6
2.2.3. <i>Procedure di raccolta e conferimento dei rifiuti.</i>	pag. 9
2.2.4. <i>Modalità gestionali</i>	pag. 10
2.2.4.1. <i>Rifiuti del tipo normalmente prodotti dall'equipaggio</i>	pag. 10
2.2.4.2. <i>Gestione dei rifiuti solidi speciali pericolosi e non</i>	pag. 12
2.2.4.3. <i>Gestione dei rifiuti speciali pericolosi (rifiuti oil)</i>	pag. 13
2.2.4.4. <i>Gestione dei rifiuti seawage (acque nere)</i>	pag. 13
2.2.4.5. <i>Gestione dei rifiuti prodotti dai motopescherecci</i>	pag. 14
2.2.5. <i>Registro di carico/scarico dei rifiuti di bordo</i>	pag. 16
2.2.6. <i>Tipologia, capacità e localizzazione degli apprestamenti per la raccolta dei rifiuti</i>	pag. 16
2.2.7. <i>Flussi informativi: Segnalazione di malfunzionamenti o disservizi</i>	pag. 17
2.2.8. <i>Modulo di Segnalazione di inadeguatezza degli impianti portuali</i>	pag. 18
2.3. <i>Influenza su altri Piani/programmi</i>	pag. 18
PARTE 3 – Caratteristiche dell'area interessata	pag. 19
3.1. <i>Inquadramento territoriale e ambientale</i>	pag. 19
3.2. <i>Ricognizione delle sensibilità ambientali nelle aree interessate</i>	pag. 21
PARTE 4 – Impatti potenziali attesi e interventi di mitigazione	pag. 24
4.1. <i>Analisi degli impatti derivanti dall'adozione del piano</i>	pag. 24
4.2. <i>Caratteristiche dell'area interessata dal piano rispetto agli impianti ed alla valenza naturalistica</i>	pag. 24
4.3. <i>Conclusioni</i>	pag. 24

RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE

Procedura di verifica di assoggettabilità a VAS (art. 12 dell'allegato I alla parte II del D.lgs. 152/06 e s.m.i)

PARTE 1 – Anagrafica

Il presente documento costituisce il Rapporto Ambientale Preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS dell'aggiornamento del Piano di gestione dei rifiuti della navi e dei residui del carico del Porto di Molfetta approvato con ordinanza n. 7/2017 dalla C.P. di Molfetta, in considerazione dei criteri per la determinazione dei possibili effetti significativi sull'ambiente contenuti all'Allegato I alla parte II del D.Lgs. 152/2006. Si riportano di seguito i principali soggetti coinvolti.

Procedimento di assoggettabilità a VAS – Soggetti coinvolti

Proponente	Capitaneria di Porto di Molfetta
Autorità procedente	Regione Puglia; Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifica
Autorità competente	Regione Puglia – Sezione: Autorizzazioni Ambientali

Soggetti competenti in materia ambientale

- Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali, Sezione Assetto del Territorio, Sezione Risorse Idriche, Sezione Infrastrutture per la Mobilità, Sezione Urbanistica
- Soprintendenza Archeologia, Belle arti e paesaggio per la città Metropolitana di Bari;
- Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente (ARPA Puglia);
- Azienda Sanitaria Locale di Bari;
- Autorità di Bacino della Puglia;
- Città Metropolitana di Bari – Servizio Ambiente;
- Comune di Molfetta – Servizio Ambiente e Protezione Civile.

PARTE 2 – Caratteristiche del Piano

2.1. Scopi, procedura e disposizioni legislative

Il presente rapporto preliminare ambientale riguarda l'aggiornamento del Piano di Gestione dei Rifiuti Portuali con (PGRP) del Porto di Molfetta, elaborato ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 182/2003 e dell'art. 6 bis L. 166/2009, dall'Autorità Marittima, d'intesa con la Regione.

L'aggiornamento del Piano di Raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico del porto in oggetto è stato trasmesso dalla Capitaneria di Porto di Molfetta, alla Sezione Regionale scrivente, in data 16/04/2020 (prot. 4561 del 15/04/2020 – CPMOL e prot. 4481 del 08/04/2020 in ricezione).

Le informazioni contenute nel presente rapporto sono state rilevate dai documenti di revisione del Piano prodotti dalla Capitaneria di Porto di Molfetta ed istruiti da questo Ufficio Regionale, al fine della coerenza al Piano di Gestione dei RSU e della successiva approvazione.

Le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di riferimento sono:

- Il D.lgs. n.182 del 24/06/2003 - "Attuazione della direttiva 2000/59/CE sui rifiuti prodotti dalle navi";
- Il D.lgs. n. 152 del 03/04/2006 - "Norme in materia ambientale";
- La L.R. n. 44/2012, art. 8: verifica di assoggettabilità a VAS.

Relativamente all'ambito territoriale interessato, di dimensione comunale e sub comunale, si fa presente che la relativa area portuale è inserita nel tessuto urbano cittadino, non separata fisicamente dallo stesso, ed è finalizzata (l'area portuale) al ricovero ed all'ormeggio di imbarcazioni con caratteristiche operative commerciali, pescherecce e da diporto.

Il Piano mira alla riduzione degli scarichi in mare, in particolare quelli illeciti, dei rifiuti e dei residui del carico prodotto dalle navi che utilizzano porti situati nel territorio dello Stato, nonché al miglioramento della disponibilità e dell'utilizzo degli impianti portuali di raccolta dei suddetti rifiuti e residui, mediante affidamento del servizio ad un gestore.

In tale ottica è stata prevista l'istituzione di un servizio di gestione rifiuti, integrato con quelli esistenti al livello territoriale interessato, che possa specificatamente consentire, presso le aree, come meglio localizzate nel seguito, il perseguimento degli obiettivi di cui al citato D. Lgs 182/2003 con il ritiro e l'avvio al recupero e/o smaltimento dei rifiuti di cui alla tipologia trattata, secondo le diverse categoria conferenti (traffico commerciale, pesca, diporto).

Il Piano, a seguito di istruttoria tecnica a cura della scrivente Sezione regionale, risulta coerente con gli strumenti di pianificazione regionale vigenti (Piano di Gestione dei Rifiuti Urbani, approvato con D.C.R. n. 204/2013 e Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali, aggiornato con D.G.R. n. 819/2015), sottoposti rispettivamente a procedura di valutazione ambientale strategica (V.A.S.) e a verifica di V.A.S.

2.2. Descrizione sintetica del piano e dei relativi aggiornamenti

Il Piano, che è stato redatto nel rispetto di quanto previsto dall'all. I del D. Lgs 182/2003, si pone l'obiettivo di ricondurre a corretta gestione i rifiuti delle navi, ivi compresi le acque reflue, le acque di sentina, i rifiuti associati al carico nonché i residui del carico medesimo, ai fini del rispetto della "Marpol 73/78" (convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi) e della normativa di settore; tutto ciò attraverso l'ottimizzazione della disponibilità e dell'utilizzo degli impianti portuali destinati alla raccolta, gestione rifiuti e protezione delle acque.

Di seguito si riportano le novità apportate con l'aggiornamento al piano, anche in ottemperanza alle prescrizioni imposte con D.D. n. 206/2016 di non assoggettabilità a VAS imposte dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali.

In data 13/09/2019 è stata messa in esercizio l'isola ecologica per il conferimento in via ordinaria dei rifiuti legati all'attività di pesca. L'isola ecologica è presidiata e viene gestita su mandato dell'Amministrazione Comunale dall'Azienda Servizi Municipalizzata (A.S.M.), che provvede ad aprire l'area tre volte a settimana. In caso di mancato funzionamento della stessa, è onere dell'A.S.M. del Comune di Molfetta (che si occupa della raccolta dei rifiuti solidi urbani nel territorio comunale), collocare, gestire e garantire il corretto utilizzo di cassonetti per la

raccolta differenziata destinati ai rifiuti prodotti esclusivamente dalle unità da pesca. In aggiunta la ditta Nicola Veronico s.r.l., quale mandataria del Consorzio Obbligatorio Olii Usati, si occuperà della raccolta degli olii esausti mentre le batterie al piombo esauste verranno conferite ai rivenditori all'atto dell'acquisto delle batterie nuove.

All'attualità, invece, non è stato ancora attivato l'impianto di raccolta delle acque di sentina, già previsto nel precedente piano, approvato con ordinanza n. 7/2017, e realizzato dal Comune di Molfetta sulla banchina n. 4, al fine di favorire le unità da pesca ed evitare che le stesse possano sversare in mare tali sostanze.

È comunque in corso l'integrazione del servizio di gestione ad opera dell'Amministrazione Comunale, ente competente alle procedure relative all'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti ex art. 5 del D. Lgs. 182/2003. Nelle more dell'attivazione dell'impianto, le acque di sentina oleose dovranno essere obbligatoriamente conferite, direttamente in banchina, alle ditte autorizzate affiliate/consociate al Consorzio obbligatorio degli oli usati (COOU). Per quanto concerne invece le unità da diporto il volume di rifiuti prodotto è estremamente limitato. I circoli nautici usufruiscono dei mastelli messi a disposizione dall'A.S.M. per la raccolta differenziata porta a porta presso le proprie sedi e provvedono a far rispettare le indicazioni di conferimento generali da parte dei propri associati. Inoltre i circoli nautici conferiranno in idonei contenitori chiusi con lucchetto i rifiuti da materiale marinaresco che saranno raccolti periodicamente dall'ente gestore.

Si è preceduto ad inserire nel piano l'obbligo dell'uso di prodotti biodegradabili o ecocompatibili a bordo delle imbarcazioni, qualora presenti, per la disinfezione/macerazione delle fosse settiche e per la pulizia personale e delle stoviglie, con il divieto assoluto di scarico delle acque reflue (sewage) in porto.

Si è provveduto a garantire la funzionalità di almeno un servizio igienico per circolo nautico, ad uso dei propri associati e dei diportisti in transito presso le proprie sedi, nonché a collocare servizi igienici pubblici, accessibili anche da disabili, in prossimità dell'ambito portuale.

Nonostante le difficoltà per la stima dell'entità degli oils (prodotti petroliferi) e dei sewage (liquami), prodotti dalle imbarcazioni, stanziali e in transito, dato che per le unità da pesca, che producono la parte più consistente dei rifiuti, non si applica la vigente normativa in materia di notifica (come disposto dall'art. 6 comma 4 del D. Lgs. n.182/2003) e considerato che l'isola ecologica è attiva solo da settembre/ottobre 2019, non è stato possibile risalire ai quantitativi precisi dei rifiuti prodotti nel porto di Molfetta, potendo solo addivenire ad una stima annua di tali quantità.

Inoltre per le unità da diporto, i circoli preposti per l'ormeggio di tali unità in detto porto, hanno evidenziato che gli interventi di sostituzione di oli esausti e batterie non vengono effettuati presso gli specchi acquei dove stazionano le imbarcazioni, ma all'occorrenza, presso i cantieri nautici dove si recano al momento dell'effettuazione delle attività di ordinaria e straordinaria manutenzione.

Pertanto, tenuto conto delle considerazioni formulate nel piano, in relazione alla tipologia di traffico che scala il porto di Molfetta, ai quantitativi e tipologia di rifiuti prodotti, si è ritenuto di predisporre il servizio di raccolta dei rifiuti prodotti dalle unità mercantili mediante gara ad evidenza pubblica, di continuare ad utilizzare l'isola ecologica presente presso la banchina n. 4 del Molo Foraneo per il conferimento dei rifiuti prodotti dai pescherecci, di attivare l'impianto di raccolta delle acque di sentina per i pescherecci e implementare le attrezzature a disposizione dei circoli nautici per il soddisfacimento del fabbisogno delle unità da diporto.

2.2.1. Tipologia del traffico e quantificazione approssimativa

Relativamente al porto in oggetto la tipologia del traffico è riconducibile ad unità di tipo commerciale, da diporto e imbarcazioni da pesca, con numero di approdi per il triennio 2017 – 2019 che si può evincere dai seguenti prospetti riepilogativi:

NAVI DA CARICO	
Anno	Numero
2017	50
2018	44
2019	43



UNITÀ DA PESCA	
Anno	Numero
2017	59
2018	56
2019	52

UNITÀ DA DIPORTO	
Anno	Numero
2017	187
2018	187
2019	187

Dette quantificazioni numeriche, per quanto tipiche di strutture portuali di dimensioni e potenzialità ricettive non propriamente d'importanza marginale, sono da considerarsi, a parere di chi redige il presente RPA, comunque di entità tale da non costituire elemento di valutazione ai fini VAS perché, se correttamente gestite secondo i criteri e le attrezzature di seguito descritte, non possono generare problemi ambientali.

2.2.2. Tipologia dei rifiuti e relativo quantitativo

Sulla base della categorizzazione dei rifiuti secondo la Marpol 73/78, tenuto conto che il porto di Molfetta non è interessato da navi petroliere e da navi chimichiere oltre a non essere abilitato all'imbarco/sbarco di merci pericolose in colli, non è necessario prevedere impianti di ricezione per alcune sostanze dell'allegato I e delle sostanze di cui all'allegato II e III della convenzione Marpol 73/78.

Pertanto, sulla scorta delle previsioni, il gestore assicurerà, il ritiro, il trasporto e lo smaltimento/recupero delle seguenti tipologie di rifiuti prodotti dalle navi e dalle imbarcazioni in transito o in stazionamento nel porto di Molfetta:

- **ANNESSO I – OIL (sostanze oleose):** residui oleosi di macchina, olii esausti, acque di sentina, ecc;
- **ANNESSO IV – SEAWAGE (liquami):** Acque nere / grigie provenienti dai sistemi di raccolta di bordo;
- **ANNESSO V – GARBAGE (residui del carico e rifiuti del tipo normalmente prodotti dalla esigenza di vita dell'equipaggio di bordo e dell'operatività della nave):** da suddividersi nelle seguenti categorie:
 - a) plastica;
 - b) rifiuti alimentari;
 - c) rifiuti assimilabili ai rifiuti domestici;
 - d) olii di cucina;
 - e) cenere proveniente dagli inceneritori;
 - f) rifiuti operativi;
 - g) residui del carico (solo carichi secchi);
 - h) carcasse di animali;
 - i) reti da pesca.

I rifiuti costituiti da prodotti alimentari per l'approvvigionamento dell'equipaggio e dei passeggeri ed i loro residui provenienti da paesi extra-UE saranno smaltiti, secondo il Piano, in impianti di incenerimento o, qualora non sia possibile la termodistruzione nel territorio regionale, in discarica, previa sterilizzazione, ai sensi del D.L. 22 maggio 2001.

Una consistente parte dei rifiuti prodotti nel porto di Molfetta è generata dalle unità da pesca, ormeggiate presso banchine destinate al libero ormeggio. A queste ultime, peraltro, non si applica la vigente normativa in materia di notifica, come disposto dall'art. 6 comma 4 del D. Lgs. n. 182/2003 e s.m.i.

Allo scopo di effettuare una stima il più possibile attendibile del quantitativo di rifiuti da gestire è opportuno suddividere la stessa in base alle tipologie di unità che ormeggiano nel porto di Molfetta (traffico mercantile, pesca, diporto).



Rifiuti prodotti dalle unità mercantili

Per quanto concerne i rifiuti prodotti dalle unità mercantili che scalano il porto di Molfetta, i dati sono stati ottenuti dalla ditta "Sermar" S.a.s. di Manfredonia, quale società operante in regime di articolo 68 C.N. per il servizio di ritiro rifiuti da bordo delle navi ormeggiate, che opera secondo le previsioni del D. Lgs. 182/2003 e s.m.i. Attraverso i dati forniti dalla ditta in questione e relativi all'ultimo triennio è stata elaborata la sotto riportata tabella:

Codice CER	Tipologia	2017	2018	2019
13 02 04*	Oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazioni, clorurati (kg)	/	/	/
13 04 01*	Acque di sentina – Bilge waters (kg)	6,5 m ³	/	8700
13 05 02*	Fanghi di prodotti di separazione olio/acqua – Sludge (m ³)	/	/	/
15 02 02*	Altro (filtri olio e stracci oleosi) (kg)	/	/	/
18 01 03*	Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (kg)– extra U.E.	724	7500	470
20 03 01	Rifiuti urbani indifferenziati (m ³)	30	30	32
20 03 04	Fanghi delle fosse settiche – Sewage (m ³)	/	/	/

Nella determinazione del quantitativo di rifiuti da gestire si terrà conto della media annua dell'ultimo triennio, sebbene tale valore sia assolutamente indicativo e soggetto a variazioni anche sostanziali sulla base dei traffici commerciali.

Rifiuti prodotti da unità da pesca e naviglio minore

Per quanto concerne i rifiuti prodotti dalle unità da pesca, va precisato che non è altrettanto agevole effettuare una stima precisa del volume di rifiuti da gestire, in quanto alle unità da pesca non si applica la vigente normativa in materia di notifica, come disposto dall'art. 6 comma 4 del D. Lgs. n. 182/2003 e, pertanto, a differenza delle navi da traffico, non vi è possibilità di conoscere con esattezza tipologia e quantitativi di rifiuti oggetto di conferimento. I rifiuti prodotti dalle unità da pesca vengono conferiti nel porto di Molfetta in via ordinaria presso l'isola ecologica per lo smaltimento dei rifiuti legati all'attività di pesca, realizzata nell'anno 2015 dal Comune di Molfetta presso il Molo Foraneo del Porto, con fondo FEP 2007-2013 - Misura 3.3. L'isola ecologica è costituita dai seguenti contenitori:

- serbatoi per la raccolta di olio minerale esausto corredato di sostegno a vasca in acciaio zincato per il contenimento delle perdite;
- bidoni carrellati per la raccolta dei filtri olio usati;
- contenitori per la raccolta di pile esauste;
- contenitori speciali per la raccolta delle lampade in acciaio;
- cassoni scarrellabili muniti di copertura ad apertura idraulica per la raccolta di fusti di oli e vernici;
- contenitori in plastica e polistirolo, reti e funi;
- contenitori speciali in HPDE per la raccolta di batterie ed accumulatori.

L'area è recintata ed è dotata di cabina per operatore con bagno chimico. L'isola ecologica viene gestita su mandato dell'Amministrazione Comunale dall'Azienda Servizi Municipalizzata (ASM), che provvede ad aprire l'area tre volte a settimana, il martedì, venerdì e sabato dalle ore 09.00 alle ore 12.00. All'atto del conferimento del rifiuto da parte del comandante/equipaggio del peschereccio, viene rilasciato apposito documento indicante la quantità e la tipologia del rifiuto conferito (codice CER). Il rifiuto, in base al codice CER assegnato, viene successivamente inserito all'interno dell'apposito cassonetto. Due volte a settimana vengono svuotati i cassonetti

da parte della stessa ASM. Per i soli olii esausti, lo svuotamento del bidone viene effettuato dalla ditta Nicola Veronico s.r.l. di Modugno ad intervalli regolari.

In caso di mancato funzionamento dell'isola ecologica per qualsivoglia motivo, i rifiuti prodotti dalle unità da pesca vengono in alternativa conferiti nel porto di Molfetta con le seguenti modalità:

- gli olii esausti vengono conferiti direttamente al mandatario del Consorzio Obbligatorio Olii Usati (ditta Nicola Veronico s.r.l. di Modugno), che interviene su richiesta dell'Associazione Armatori da Pesca ogni qualvolta vi sia un certo numero di unità consociate che abbiano la necessità di disfarsi di tali materiali. La ditta mandataria rilascia apposito F.I.R. ai singoli armatori e, pertanto, vi è la possibilità di conoscere con certezza i quantitativi di tale tipologia di rifiuti;
- le batterie al piombo esauste, come dichiarato da diversi armatori, vengono conferite ai rivenditori all'atto dell'acquisto delle batterie nuove;
- nelle aree portuali è onere dell'Azienda Servizi Municipalizzati del Comune di Molfetta (che si occupa della raccolta dei rifiuti solidi urbani nel territorio comunale), collocare, gestire e garantire il corretto utilizzo di cassonetti per la raccolta differenziata dei rifiuti destinati ai rifiuti prodotti esclusivamente dalle unità da pesca (destinati ai rifiuti assimilati agli urbani (rifiuti di mense e cucine, imballaggi non contaminati da sostanze pericolose, ecc.).

Tenuto conto del fatto che l'isola ecologica è attiva da settembre/ottobre 2019 e, prima della sua apertura, i rifiuti venivano conferiti presso i bidoni presenti lungo le banchine, al momento non risulta possibile risalire ai quantitativi precisi dei rifiuti prodotti nel porto di Molfetta dalle unità da pesca che vi ormeggiano, ma risulta possibile solo addivenire ad una stima media annua di tali quantità.

Allo scopo di avere una base di dati oggettivi si è provveduto a raccogliere i dati in possesso dell'ASM del Comune di Molfetta, in qualità di ente gestore dell'isola ecologica destinata al conferimento dei rifiuti prodotti dalle unità da pesca. Quest'ultima ha fornito, sulla base delle considerazioni sopradette, una stima sulla produzione di rifiuti sulla base dei dati in suo possesso e dell'esperienza diretta, dati riportati nella seguente tabella.

Codice CER	Tipologia	Stima (kg)
02 01 04	Rifiuti plastici ad esclusione degli imballaggi	1300
08 01 11 *	Pitture e vernici di scarto contenente sostanze pericolose	30
13 02 08 *	Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione	12000
15 01 01	Imballaggi di carta e cartone	/
15 01 02	Imballaggi in plastica	500
15 01 04	Imballaggi metallici	/
15 01 07	Imballaggi in vetro	30
15 01 10 *	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose	45
15 02 02 *	Assorbenti, materiali filtranti ecc. contaminati da sostanze pericolose	250
16 01 07 *	Filtri dell'olio	350
20 01 01	Carta e cartone	20
20 01 08	Rifiuti biodegradabili di mense e cucine	/
20 01 25	Oli e grassi commestibili	/
20 01 32	Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31*	/
20 01 34	Batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33*	5
20 01 39	Plastica	5
20 03 01	Rifiuti urbani indifferenziati	9000

Le batterie al piombo e/o al nichel-cadmio esauste (16 06 01*/16 06 02*) non sono state inserite nella tabella in questione in quanto le stesse vengono smaltite attraverso consegna gratuita ai rivenditori in occasione dell'acquisto degli accumulatori nuovi.

Da quanto emerso in fase istruttoria, i rifiuti prodotti dalle unità da pesca possono essere suddivisi in **rifiuti speciali pericolosi** e **rifiuti speciali non pericolosi**. Questi ultimi possono essere tutti **assimilati ai Rifiuti Solidi Urbani (RSU)**, in virtù di quanto previsto dalla Delibera del Consiglio Comunale di Molfetta n. 79 del 22/09/1998.

La Delibera in questione, infatti, prendendo le mosse da quanto previsto dall'art. 21 comma 2 lett. g) dell'allora D. Lgs. n.22/1997 (Decreto Ronchi), stabilisce di assimilare ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi indicati al punto 1, n. 1.1.1 della Delibera Interministeriale del 27/07/1984.

Quest'ultima, a sua volta, fissa i criteri da tenere in considerazione per poter assimilare i rifiuti speciali ai rifiuti solidi urbani. Prevede, in particolare, che possano essere assimilati ai rifiuti solidi urbani tutti i rifiuti speciali non pericolosi che, tra l'altro, abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani, fornendo, a mero titolo esemplificativo, un elenco di riferimento.

Relativamente, infine, alle cd. acque di sentina prodotte a bordo delle unità da pesca, trattandosi di acqua marina che si raccoglie nei doppi fondi dello scafo e tenuto conto che le unità di cui trattasi non dispongono di casse per il contenimento, fermo restando il divieto di sversamento in mare qualora contaminate da colaggi di oli motore o da sostanze idrocarburi, si evidenzia che nel porto di Molfetta, alla banchina n. 4, è stato realizzato dal Comune di Molfetta apposito impianto per il conferimento di tali acque al fine di favorire le unità da pesca ed evitare che le stesse possano sversare in mare tali sostanze. È in corso, all'attualità, l'integrazione del servizio di gestione ad opera dell'Amministrazione Comunale, ente competente alle procedure relative all'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti ex art. 5 D. Lgs. 182/2003 e s.m.i.

È imposto l'uso di prodotti biodegradabili o ecocompatibili a bordo per la disinfezione/macerazione delle fosse settiche, qualora presenti, e per la pulizia personale e delle stoviglie con divieto di scarico delle acque reflue (sewage) in porto.

Rifiuti prodotti da unità da diporto

La quasi totalità delle unità da diporto che stazionano nel porto di Molfetta, ormeggiate presso i pontili in concessione ai circoli nautici, sono di piccole dimensioni e (come evidenziato dai gestori dei circoli stessi nel corso delle consultazioni effettuate in fase di redazione del presente piano) sono utilizzate quasi esclusivamente per brevi uscite, di norma concentrate nelle ore diurne del periodo estivo, con conseguente produzione del tutto trascurabile di rifiuti tipo RSU.

Inoltre, per quanto riguarda i rifiuti speciali (oli esausti, batterie e filtri) i circoli preposti per l'ormeggio delle unità in detto porto hanno evidenziato che gli interventi di sostituzione di oli esausti e batterie non vengono effettuati presso gli specchi acquei dove stazionano le imbarcazioni, ma all'occorrenza, presso i cantieri nautici dove si recano al momento dell'effettuazione delle attività di ordinaria e straordinaria manutenzione. Le batterie vengono anche sostituite con unità all'ormeggio con consegna del vecchio pezzo presso i rivenditori autorizzati.

Per le ragioni sopra esposte si ritiene, quindi, di poter escludere le unità da diporto dall'applicazione del presente piano (considerati il limitato periodo trascorso a bordo dal proprietario e l'attività nautica effettuata), prevedendo comunque l'obbligo, per i concessionari dei circoli nautici, di mettere a disposizione dei propri associati idonei contenitori per il conferimento degli irrilevanti quantitativi di rifiuti che dovessero eventualmente essere prodotti, da far smaltire a cura di ditta idonea, individuata dai circoli nautici stessi.

È comunque imposto l'uso di prodotti biodegradabili o ecocompatibili a bordo per la disinfezione/macerazione delle fosse settiche, qualora presenti, e per la pulizia personale e delle stoviglie con divieto di scarico delle acque reflue (sewage) in porto.

2.2.3. Procedure di raccolta e conferimento dei rifiuti

Tenuto conto delle considerazioni sopra formulate in relazione alla tipologia di traffico che scala il porto di Molfetta, ai quantitativi e tipologia di rifiuti prodotti, la Capitaneria di Porto di Molfetta ritiene di:

- affidare la gestione del servizio di raccolta dei rifiuti prodotti dalle unità mercantili mediante gara ad evidenza pubblica;
- utilizzare l'isola ecologica presente presso la banchina n. 4 del Molo Foraneo per il conferimento dei rifiuti prodotti dai pescherecci;
- di attivare l'impianto di raccolta delle acque di sentina per i pescherecci e implementare le attrezzature a disposizione dei circoli nautici per il soddisfacimento del fabbisogno delle unità da diporto.

I gestori che provvedono alla raccolta di rifiuti e residui, avranno cura di dar corso agli adempimenti stabiliti dall'art. 4, c. 6, del D. Lgs. 182/2003 e s.m.i.

In caso di mancato funzionamento dell'isola ecologica per qualsivoglia motivo, per quanto attiene i rifiuti solidi prodotti dalla unità da pesca l'A.S.M. di Molfetta dovrà provvedere ad installare e gestire, in ambito portuale nei pressi delle banchine destinate esclusivamente all'ormeggio dei motopescherecci, n. 1 "punto di raccolta" che dovrà essere idoneo a ricevere:

- rifiuti biodegradabili da cucina e mensa;
- rifiuti urbani indifferenziati (inerti, imballaggi sporchi di rifiuti non pericolosi, ecc.);
- imballaggi recuperabili in modo differenziato (carta, cartone, plastica, metalli, vetro);
- rifiuti di materiale marinaresco.

In ordine allo smaltimento dei rifiuti per i quali non siano installati appositi contenitori, le unità da pesca provvederanno a contattare la C.P. che, sentita l'Azienda Municipalizzata per l'igiene urbana del Comune di Molfetta, in relazione alle varie tipologie dei residui, indicherà le modalità di conferimento.

Per quanto concerne le unità da diporto, come detto in precedenza, il volume di rifiuti prodotto è, estremamente limitato. I circoli nautici usufruiscono dei mastelli messi a disposizione dalla A.S.M. per la raccolta differenziata porta a porta presso le proprie sedi e provvedono a far rispettare le indicazioni di conferimento generali da parte dei propri associati. Inoltre i circoli nautici conferiranno in idonei contenitori chiusi con lucchetto i rifiuti da materiale marinaresco che saranno raccolti periodicamente dall'ente gestore.

2.2.4 Modalità gestionali

La ditta che espletterà il servizio, dovrà impegnarsi formalmente a non destinare ad altro consumo interno gli oli sbarcati, in relazione alla necessità di avviare gli stessi agli impieghi ammessi.

Dall'analisi delle tipologie di rifiuti prodotti nel triennio 2017 – 2019 scaturisce la risposta organizzativa ed operativa dell'amministrazione portuale.

2.2.4.1. Rifiuti del tipo normalmente prodotti dall'equipaggio

Nel porto di Molfetta il servizio in parola viene concepito per il ritiro da navi all'ormeggio in porto atteso che l'eventuale sosta in rada della nave è di durata limitata e non comporta la necessità di conferire rifiuti.

Tali rifiuti devono essere:

- collocati in appositi sacchi o contenitori stagni, suddivisi a bordo secondo le tipologie previste dalle normative nazionali ed internazionali;
- realizzati in maniera tale che non si verifichino, durante il loro uso normale, perdite o colaggi;
- riempiti in modo tale che il loro peso e volume non ne impedisca la maneggevolezza.

Il personale di bordo dovrà adottare ogni cautela affinché, durante la produzione ed il confezionamento dei rifiuti, non si verifichi la dispersione anche accidentale degli stessi a bordo e nell'ambiente circostante.

I sacchi e/o contenitori contenenti i rifiuti dovranno essere chiusi e raccolti in idonei spazi a bordo in attesa del ritiro da parte della Ditta autorizzata.

Per la suddivisione, secondo le tipologie previste dalle normative, il comando di bordo dovrà predisporre idonei contenitori di raccolta accuratamente contrassegnati per tipologia di rifiuto.



Codice CER	Tipologia Rifiuti	Caratteristiche di pericolosità
20 01 01	Carta e cartone	Non pericoloso
15 01 06	Imballaggi in materiali misti	Non pericoloso
20 01 02	Vetro	Non pericoloso
20 01 39	Plastica	Non pericoloso
20 01 40	Metallo	Non pericoloso
20 01 08	Rifiuti biodegradabili di cucina e mensa	Non pericoloso
20 01 25	Oli e grassi commestibili	Non pericoloso
20 03 01	Rifiuti urbani non differenziati	Non pericoloso

La consegna dei rifiuti alla Ditta autorizzata deve essere effettuata all'arrivo in porto e, successivamente, almeno una volta nelle ventiquattro ore (per i rifiuti di cucina), prima della partenza, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7 comma 1 del D. Lgs. 182/2003 e s.m.i.

L'orario normale per il prelievo dei rifiuti è fissato dalle ore 08.00 alle ore 17.00, garantendo la reperibilità nelle altre ore (dalle ore 17.00 alle ore 08.00).

I rifiuti prelevati devono essere avviati su appositi ed idonei automezzi direttamente alle discariche autorizzate o, in alternativa, nel polo di stoccaggio intermedio appositamente individuato, nel rispetto di tutte le norme igieniche, curando la distinzione tra rifiuti assimilati agli urbani e quelli speciali.

Qualora, in via eccezionale, si rendesse necessario il prelievo di rifiuti da navi alla fonda, il trasbordo degli stessi da mezzi nautici dedicati a quelli terrestri deve essere effettuato esclusivamente sul Molo Foraneo del Porto di Molfetta.

Nella circostanza, l'impresa autorizzata ad effettuare il servizio di cui trattasi, è tenuta:

- ad eseguire l'anzidetta operazione di trasbordo in modo tale che i rifiuti di qualsiasi genere non cadano in mare o in banchina, che dovrà essere mantenuta sempre pulita;
- a sgomberare la banchina, al termine di ciascuna operazione di trasbordo, di qualsiasi automezzo e di tutte le attrezzature impiegate per l'espletamento del servizio, e a provvedere, se necessario al lavaggio della stessa.

All'atto della prestazione del servizio il Comandante della nave deve firmare un apposito "buono di prestazione" dal quale si evincano i quantitativi e le tipologie di rifiuti conferiti.

I documenti di conferimento, in aggiunta a quanto previsto dal D. Lgs. n. 152/2006, devono contenere le seguenti informazioni:

- Nome della nave;
- Banchina;
- Tipo di rifiuto (secondo le tipologie di cui agli annessi Marpol 73/78);
- Metri cubi o Kg.;
- Orario;
- Data;
- Firma (del Comandante).

Il pagamento del compenso per i servizi prestati, avrà luogo dietro presentazione di regolare fattura.

I contenitori per la raccolta dei rifiuti devono ottemperare a quanto previsto dalla normativa vigente; pertanto devono essere idonei ad assicurare il rispetto delle norme igienico-sanitarie e delle norme previste dal vigente Codice della Strada.

I comandanti/conducenti dei pescherecci e delle unità da diporto dovranno comunque accertarsi che si proceda giornalmente alla raccolta differenziata dei rifiuti di bordo e dei residui del carico negli appositi contenitori che il concessionario del servizio metterà a disposizione.

I comandanti/capibarca dei pescherecci ed i comandanti/conducenti delle unità da diporto omologate per un massimo di 12 passeggeri, che abitualmente approdano/stazionano nelle aree portuali, sono tenuti ad annotare nelle apposite colonne del registro di carico e scarico le quantità di rifiuti di cui all'Annesso V della Marpol 73/78, giornalmente prodotte a bordo (plastica, fasciame galleggiante, rivestimenti o materiale da imballaggio, prodotti

cartacei usati a terra, stracci, vetro, metallo, bottiglie, terraglia etc. rifiuti alimentari), nonché quelle conferite negli appositi contenitori.

2.2.4.2. Gestione dei rifiuti solidi speciali pericolosi e non

Nel porto di Molfetta il servizio in parola viene concepito per il ritiro da navi all'ormeggio in porto.

Tali rifiuti (diversi da quelli dell'Annesso I della Marpol 73/78, e delle batterie esauste) dovranno essere confezionati separati gli uni dagli altri secondo le diverse categorie/tipologie, così come previsto dalla disciplina nazionale ed internazionale del settore.

Devono essere collocati in appositi sacchi stagni identificati mediante l'apposizione di apposita scritta che ne denoti la tipologia.

Tali sacchi devono essere realizzati in maniera tale che non si verifichino, durante il loro uso normale, perdite o colaggi e devono essere riempiti in modo tale che il loro peso e volume non ne impedisca la maneggevolezza.

Il personale di bordo dovrà adottare ogni cautela possibile affinché, durante la produzione e confezionamento dei rifiuti non si verifichi la dispersione, anche accidentale, degli stessi a bordo e nell'ambiente circostante.

I sacchi contenenti i rifiuti devono essere chiusi e raccolti in idonei spazi a bordo in attesa del ritiro, direttamente in banchina, da parte della ditta concessionaria, che rilascerà apposita ricevuta attestante la consegna.

Il comando di bordo dovrà procedere a separare i rifiuti secondo le tipologie, evitando che vi siano commistioni tra rifiuti pericolosi di differente natura.

Codice CER	Tipologia Rifiuti	Caratteristiche di pericolosità
15 01 10*	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminate da tali sostanze	Pericoloso
16 06 01*	Batterie al piombo	Pericoloso
16 06 02*	Batterie al Nichel-Cadmio	Pericoloso
16 06 03*	Batterie contenenti mercurio	Pericoloso
20 01 34	Batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33*	Non pericoloso
20 01 31*	Medicinali citotossici e citostatici	Pericoloso
20 01 33*	Batterie ed accumulatori di cui alle voci 16 06 01*, 16 06 02* e 16 06 03* nonché batterie ed accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie	Pericoloso

Oltre ai sopracitati rifiuti, non si esclude che la nave possa avere la necessità di conferire ulteriori tipologie di rifiuti; in tal caso, laddove il gestore non sia autorizzato a trattare il rifiuto in questione, si provvederà a contattare ditta idonea.

L'organizzazione del servizio per i rifiuti speciali pericolosi e non si basa sull'occasionalità e non programmabilità del conferimento, legato ad eventuali richieste della nave che abbia necessità di avvalersi del servizio a seguito della produzione dei rifiuti ricadenti in tale tipologia.

La società autorizzata ad ogni modo, tenuto conto delle notifiche trasmesse dall'Autorità Marittima, invia il mezzo attrezzato specificatamente abilitato con autista per il ritiro del rifiuto dalla nave. Dopo il ritiro, il rifiuto viene trasportato al polo di smaltimento finale o stoccaggio intermedio più vicino.

Per i rifiuti speciali pericolosi e non, il servizio si svolge utilizzando un autocarro autorizzato, dotato di idoneo cassone che preveda per ogni rifiuto pericoloso uno specifico bacino di contenimento.

I rifiuti conformi a quelli precedentemente dichiarati dalla nave da voler smaltire, se non correttamente confezionati, saranno messi in sicurezza in idonei contenitori forniti dal soggetto gestore e caricati nell'autocarro.

Al termine delle operazioni, l'operatore fa compilare il documento di conferimento dal Comandante, specificando gli esatti metri cubi ritirati. Al termine del servizio l'operatore-autista si recherà, con apposito F.I.R., al centro autorizzato per lo smaltimento dei rifiuti pericolosi.

I documenti di conferimento, in aggiunta a quanto previsto dal D. Lgs. n.152/2006, devono contenere le seguenti informazioni:

- Nome della nave;
- Banchina;
- Tipo di rifiuto (secondo le tipologie di cui agli annessi Marpol 73/78);
- Metri cubi o Kg.;
- Orario;
- Data;
- Firma (del Comandante).

2.2.4.3. Gestione dei rifiuti speciali pericolosi (rifiuti oil)

Tale servizio si svolge utilizzando un idoneo autocarro con cisterna. I liquidi possono essere pompati direttamente dal bordo della nave o dai mezzi della ditta concessionaria.

Le cisterne/contenitori/serbatoi devono essere provvisti di sistemi di chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare, in condizioni di sicurezza, le operazioni di riempimento, travaso e svuotamento. Tali sistemi devono riservare un volume residuo di sicurezza pari al 10% e devono essere dotati di dispositivi antitraboccamento o di tubazioni di troppo pieno. Devono inoltre prevedere indicatori di livello e sfiati captati ed abbattuti da un idoneo sistema di abbattimento. Le manichette ed i raccordi dei tubi devono essere mantenuti in perfetta efficienza al fine di evitare dispersioni nell'ambiente.

Per quanto riguarda il servizio di ritiro e smaltimento delle acque di sentina (CER 13 04 03*), viene eseguito su chiamata, previa prenotazione telefonica da parte del Comandante della nave da effettuarsi con preavviso di almeno 24 ore. Al momento della prenotazione sarà comunicato l'orario di arrivo della cisterna per il prelievo.

Codice CER	Tipologia Rifiuti	Caratteristiche di pericolosità
13 02 04*	Scarti di oli minerali per motori, ingranaggi per lubrificazioni clorurati	Pericoloso
13 02 05*	Scarti di oli minerali per motori, ingranaggi per lubrificazioni non clorurati	Pericoloso
13 04 01*	Acque di sentina – Bilge waters	Pericoloso
13 04 03*	Altri oli di sentina della navigazione	Pericoloso
13 05 02*	Fanghi - Sludge	Pericoloso
13 05 06*	Oli prodotti dalla separazione olio acqua	Pericoloso
15 02 02*	Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci, indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	Pericoloso

2.2.4.4. Gestione dei rifiuti seawage (acque nere)

I rifiuti Acque Nere (o fanghi delle fosse settiche), vengono trattati con un servizio che si svolge utilizzando un autocarro con cisterna scarrabile.

Al termine delle operazioni, l'operatore fa compilare il documento di conferimento dal Comandante specificando gli esatti metri cubi asportati.

Al riempimento della cisterna, sia nel caso che i rifiuti siano pompati a bordo o dalla ditta concessionaria, l'operatore-autista si recherà, con apposito F.I.R., al depuratore comunale.

I documenti di conferimento, in aggiunta a quanto previsto dal D. Lgs. n.152/2006, devono contenere le seguenti informazioni:

- Nome della nave;

- Banchina;
- Tipo di rifiuto (secondo le tipologie di cui agli annessi Marpol 73/78);
- Metri cubi o Kg.;
- Orario;
- Data;
- Firma (del Comandante).

Per quanto riguarda il servizio di ritiro e smaltimento delle acque nere (CER 20 03 04) è eseguibile su chiamata previa prenotazione telefonica da parte del Comandante della nave da effettuarsi con preavviso di almeno 24 ore. Al momento della prenotazione sarà comunicato l'orario di arrivo della cisterna per il prelievo.

Codice CER	Tipologia Rifiuti	Caratteristiche di pericolosità
20 03 04	Fanghi delle fosse settiche	Non pericoloso

2.2.4.5. Gestione dei rifiuti prodotti dai motopescherecci

Per la raccolta dei rifiuti prodotti dai motopescherecci bisogna utilizzare l'isola ecologica presenti nel Molo Foraneo del Porto di Molfetta. L'isola ecologica è fornita di tutti i diversi contenitori utili per la raccolta e successivo trasporto per lo smaltimento della maggior parte dei rifiuti legati all'attività di pesca. In particolare viene conferito presso l'isola ecologica:

- olio minerale esausto
- filtri olio usati
- pile esauste
- lampade
- fusti di oli e vernici
- contenitori in plastica e polistirolo
- batterie ed accumulatori
- RSU
- rifiuti da materiale marinaresco.

Invece, non è ancora stato attivato l'impianto di raccolta, stoccaggio e trattamento delle acque di sentina. Tale impianto è provvisto di una vasca di raccolta dalla capacità di 50 mc allo scopo di consentire il conferimento delle acque oleose, in uno o due giorni alla settimana, a tutti i motopesca presenti nel porto durante il fine settimana. La stazione è stata dimensionata in base all'esigenza di un numero di 50 pescherecci attivamente presenti nel porto di Molfetta con la capacità pro capite di 1 mc alla settimana.

All'atto del conferimento, l'addetto in servizio presso la struttura deve rilasciare apposita ricevuta attestante la consegna con indicazione del quantitativo e delle tipologie di rifiuti conferiti, come da disposizioni legislative vigenti. Copia della ricevuta resterà all'addetto in modo da consentire la formulazione di statistiche coerenti ed eventuali premialità.

Con riferimento all'impianto di trattamento delle acque oleose di sentina, l'Amministrazione comunale, in sede di predisposizione della gara di affidamento del servizio (all'attualità, in corso, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 182/2003), valuterà gli orari di apertura degli impianti e modalità di dettaglio del conferimento, e considererà la possibilità di applicazione di tariffe, facendone oggetto di apposito Regolamento.

In caso di mancato funzionamento per qualsivoglia motivo dell'isola ecologica e nelle more dell'attivazione dell'impianto per le acque di sentina, tenuto conto che, sebbene non segnalati dai produttori in fase di istruttoria del presente piano, possono eventualmente essere prodotti ulteriori tipologie di rifiuti di cui verranno di seguito indicate le modalità gestionali, il servizio di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle unità da pesca e dal naviglio minore dovrà comprendere:

1. La raccolta per il successivo trasporto allo smaltimento degli oli esausti di macchina (codice CER 13 02 08*), che dovranno essere obbligatoriamente conferiti dai produttori, direttamente in banchina, esclusivamente alle ditte autorizzate affiliate/consociate al Consorzio obbligatorio degli oli usati, che rilasceranno apposita ricevuta attestante la consegna dalla quale si evinca il quantitativo. A tal fine, i



produttori richiederanno l'intervento alla ditta autorizzata, con la quale dovrà concordare data e ora del prelievo. Al termine del conferimento il Comandante della nave, o chi per esso, deve firmare un apposito "buono di prestazione" dal quale si evincano i quantitativi e le tipologie di rifiuti conferiti. I documenti di conferimento, in aggiunta a quanto previsto dal D. Lgs. n.152/2006, devono contenere le seguenti informazioni:

- Nome del motopeschereccio;
 - Tipo di rifiuto;
 - Quantitativo;
 - Data;
 - Firma (del Comandante);
2. la raccolta per il successivo trasporto allo smaltimento delle acque di sentina oleose (codici CER 13 08 02*) che dovranno essere obbligatoriamente conferite, direttamente in banchina, alle ditte autorizzate affiliate/consociate al Consorzio obbligatorio degli oli usati (COOU), che rilasceranno apposita ricevuta attestante la consegna. A tal fine, i produttori richiederanno l'intervento alla ditta autorizzata, con la quale dovrà concordare data e ora del prelievo. Al termine del conferimento il Comandante della nave, o chi per esso, deve firmare un apposito "buono di prestazione" dal quale si evincano i quantitativi e le tipologie di rifiuti conferiti. I documenti di conferimento, in aggiunta a quanto previsto dal D. Lgs. n. 152/2006, devono contenere le seguenti informazioni:
 - Nome del motopeschereccio;
 - Tipo di rifiuto;
 - Quantitativo;
 - Data;
 - Firma (del Comandante);
 3. la raccolta ed il trasporto allo smaltimento dei rifiuti alimentari (rifiuti alimentari, con l'esclusione di oli alimentari – codice CER 20 01 08) provenienti dal naviglio minore da pesca che dovranno essere conferiti dai comandanti/conducenti delle unità mediante a mezzo deposito negli appositi contenitori (RSU), ubicati nei pressi dei rispettivi ormeggi, qualora non sia prevista specifica raccolta differenziata dell'organico;
 4. la raccolta degli oli alimentari (codice CER 20 01 25) che dovranno essere smaltiti negli appositi contenitori se installati ovvero conferiti al soggetto competente secondo le modalità previste;
 5. la raccolta dei rifiuti indifferenziati (codice CER 20 03 01) che deve essere effettuata mediante appositi involucri protettivi in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivi odori e conferiti, a cura del produttore, presso i cassonetti predisposti. Per le frazioni di rifiuti recuperabili deve essere vietata la possibilità di conferimento presso i cassonetti destinati al rifiuto indifferenziato;
 6. la raccolta dei rifiuti oggetto di raccolta differenziata (vetro, carta e cartone, plastica e metalli – codici CER 20 01 02 / 20 01 01 / 20 01 39 / 20 01 40) che dovrà essere preceduta da una preventiva selezione dei suddetti materiali da parte del produttore e dal successivo conferimento nell'apposito contenitore in base alle frazioni per cui lo stesso è destinato;
 7. la raccolta ed il trasporto allo smaltimento dei rifiuti di materiale marinaro (reti e relativi materiali tessili vari, cavi ormeggio, etc. – codici CER 04 02 22), che dovranno essere conferiti dai produttori direttamente al soggetto competente del servizio di raccolta dei rifiuti, che rilascerà apposita ricevuta attestante la consegna;
 8. la raccolta per il successivo stoccaggio provvisorio e smaltimento degli assorbenti, materiali filtranti - inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti, contaminati da sostanze pericolose (codice CER 15 02 02*) obbligatoriamente conferiti ai soggetti competenti che rilasceranno apposita ricevuta attestante la consegna;
 9. la raccolta per il successivo smaltimento delle batterie al piombo e/o al nichelcadmio (codici CER 16 06 01* /16 06 02*) che dovranno essere obbligatoriamente conferite, direttamente in banchina, esclusivamente alle ditte autorizzate affiliate/consociate al Consorzio obbligatorio delle batterie al piombo esauste (COBAT), che rilasceranno apposita ricevuta attestante la consegna;

10. la raccolta per il successivo smaltimento di materiali metallici (cavi impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose / cavi metallici non impregnati da sostanze pericolose / ferro ed acciaio / piombo / metallo - codici CER 17 04 10* / 17 04 11 / 17 04 05 / 17 04 03 / 20 01 40) che dovranno essere obbligatoriamente conferiti, dai comandanti/conducenti delle unità, direttamente in banchina, al soggetto competente al ritiro di detti materiali;
11. la raccolta ed il trasporto allo smaltimento di acque biologiche nere o acque reflue, così come definite dall'allegato IV della MARPOL (codice CER 20 03 04), provenienti dalle navi commerciali, si ritiene che non sia attuabile lo stoccaggio di acque biologiche nere o reflue in appositi cassoni adibiti al loro contenimento, in quanto mancano strutture a tal uopo realizzate; le stesse verranno quindi conferite direttamente ai soggetti competenti del servizio;
12. la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti farmaceutici (medicinali citotossici citostatici e non – codici CER 20 01 31* / 20 01 32), provenienti dalle navi commerciali, nonché dal naviglio minore da pesca e da diporto, obbligatoriamente conferiti dai comandanti/conducenti delle unità, direttamente in banchina, al soggetto competente del servizio di raccolta dei rifiuti;
13. la raccolta, il trasporto e lo smaltimento di rifiuti speciali provenienti da manutenzioni di bordo (pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose e non / residui di vernici o di sverniciatori – codici CER 08 01 11* / 08 01 12 / 08 01 21*), provenienti dalle navi commerciali, nonché dal naviglio minore da pesca e da diporto, obbligatoriamente conferiti dai comandanti/conducenti delle unità, direttamente in banchina, al soggetto competente del servizio di raccolta dei rifiuti.

Qualora la raccolta dei rifiuti avvenga a mezzo del soggetto competente, all'atto della prestazione del servizio, il Comandante della nave, o chi per esso, dovrà firmare un apposito "buono di prestazione" dal quale si evinca anche il quantitativo raccolto.

Il prelievo dei rifiuti di cui ai punti 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 da parte del soggetto competente sarà effettuato in seguito alla segnalazione da parte dei produttori. Ciascuna squadra del soggetto competente dovrà essere composta da adeguato numero di addetti ed i rifiuti prelevati dovranno essere avviati, su appositi ed idonei automezzi, direttamente alle discariche autorizzate nel rispetto di tutte le norme igieniche, curando la distinzione tra rifiuti normali, speciali e pericolosi.

Nel caso in cui tra i rifiuti sopra riportati vi sia qualche tipologia non contemplata tra quelli gestiti dal soggetto competente, si provvederà ad adottare caso per caso la soluzione più adeguata in conformità alla normativa vigente.

Lo svuotamento dei cassonetti/contenitori destinati ai RSU, prodotti dalle unità da diporto, dovrà essere effettuato con una frequenza di 6/7 giorni, quelli contenenti plastica e metalli con una frequenza di 3/7, quelli destinati al vetro con una frequenza di 1/15, quelli destinati alla carta con una frequenza di 2/7. Il servizio dovrà essere assicurato tutti i giorni lavorativi e dovranno essere predisposte misure particolari in caso di festività infrasettimanali o festività multiple. In ogni caso si farà riferimento alle frequenze effettuate dal soggetto competente.

Le procedure di smaltimento non necessitano di specifica regolamentazione, in quanto ascrivibili alle procedure previste per il territorio comunale per quanto riguarda i rifiuti urbani ed al ritiro da parte dei consorzi obbligatori per quanto riguarda oli, contenitori oli, filtri, e batterie, procedure che costituiscono un efficiente sistema.

2.2.5. Registro di carico/scarico dei rifiuti di bordo.

I gestori (soggetti che provvedono alla raccolta di qualsivoglia tipologia di rifiuti da bordo delle navi e dei residui di carico) avranno cura di dare corso agli adempimenti stabiliti dall'art. 4, comma 6 del D. Lgs. n. 182/03.

2.2.6. Tipologia, capacità e localizzazione degli apprestamenti per la raccolta dei rifiuti

L'isola ecologica e l'impianto per le acque di sentina destinati ai pescherecci sono stati dimensionati sulla base delle statistiche storiche e sono collocati presso il Molo Foraneo del Porto di Molfetta, in prossimità delle banchine dedicate esclusivamente all'ormeggio delle unità da pesca.

Il dimensionamento, la collocazione e le caratteristiche basilari degli impianti di raccolta/stoccaggio, siano essi fissi o mobili, saranno rapportate al fabbisogno individuato nella fase di analisi dei dati storici. La capacità e la composizione degli stessi saranno modificati laddove dovesse aumentare, diminuire o variare sensibilmente la tipologia e i volumi dei rifiuti da gestire.

Nelle figure sotto riportate sono rappresentate le indicazioni planimetriche dell'area del Porto di Molfetta riservata all'ubicazione dell'isola ecologica destinata alla raccolta dei rifiuti prodotti dalle unità da pesca (la raccolta dei rifiuti delle unità mercantili avviene attualmente mediante impianti mobili).

I Circoli Nautici garantiscono la funzionalità di almeno un servizio igienico per circolo, ad uso dei propri associati e dei diportisti in transito presso le proprie sedi. In area pubblica, in prossimità dell'ambito portuale, sono collocati servizi igienici pubblici, accessibili anche da disabili.



2.2.7. Flussi informativi: Segnalazione di malfunzionamenti o disservizi

Fermi restando gli obblighi dell'Autorità Marittima di informazione preventiva al Comandante della nave, al soggetto gestore ed agli utenti del porto, previsti dall'art. 14, comma 1° e dall'Allegato II al D.L.gs. 182/03, in ordine agli obblighi previsti dal predetto Decreto, tutti i soggetti che operano a vario titolo nell'attività di gestione

del servizio sono tenuti a segnalare all'Autorità Marittima eventuali inadeguatezze, inefficienze o anomalie di tipo strutturale o organizzativo.

La segnalazione verrà effettuata mediante la compilazione di apposita "Scheda di segnalazione di inadeguatezze". L'Autorità Marittima, registrerà le segnalazioni e, previa analisi ed approfondimento, determinerà le modalità di trattazione della criticità verificatasi e l'azione necessaria alla sua risoluzione. Tali modalità operative verranno comunicate agli utenti interessati tramite i canali ritenuti più idonei per assicurare che detti utenti siano costantemente informati in merito alle modifiche apportate all'operatività del servizio.

2.2.8. Modulo di Segnalazione di inadeguatezza degli impianti portuali

Il modulo di segnalazione potrà essere compilato secondo lo schema riportato di seguito che, al momento del conferimento, viene consegnato dal soggetto gestore.

SCHEDA DI SEGNALAZIONE DI INADEGUATEZZE PER IMPIANTI E SERVIZI PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI

ALLA CAPITANERIA DI PORTO DI _____

Via _____ **Tel.** _____ **Fax** _____

E-mail _____

Nome: Cognome:

A che titolo fa uso degli impianti/servizi portuali di raccolta rifiuti:.....

.....

- Il servizio di ritiro dei rifiuti pericolosi è:

EFFICIENTE INEFFICIENTE

perché:

.....

- Il servizio di ritiro dei rifiuti non pericolosi è:

EFFICIENTE INEFFICIENTE

perché:

.....

La localizzazione degli impianti di raccolta è:

ADEGUATA INADEGUATA

perché:

.....

- Il numero degli impianti di raccolta è:

SUFFICIENTE INSUFFICIENTE

perché:

.....

- L'impianto di raccolta è funzionale alle esigenze:

SI NO

perché:

.....

- Gli orari durante i quali è possibile effettuare i conferimenti presso l'impianto di raccolta

sono:

SUFFICIENTI INSUFFICIENTI

perché:

.....

Luogo e data Timbro e firma

.....

2.3 Influenza su altri Piani/programmi

Il Piano si integra con il Piano di Gestione Rifiuti Regionale, e considerate le modeste quantità/fabbisogni derivanti dalla gestione e raccolta dei rifiuti connessi per gli ambiti in trattazione non vi è un'incidenza tale da pregiudicare e/o interferire né con il Piano Regionale innanzi detto, né con altri Piani, quale quello di Area Vasta, dei Trasporti, nonché con altri strumenti pianificatori relativi a tali ambiti (Piani Regolatori, Piano delle Coste regionale, Piani comunali costieri in corso di redazione).

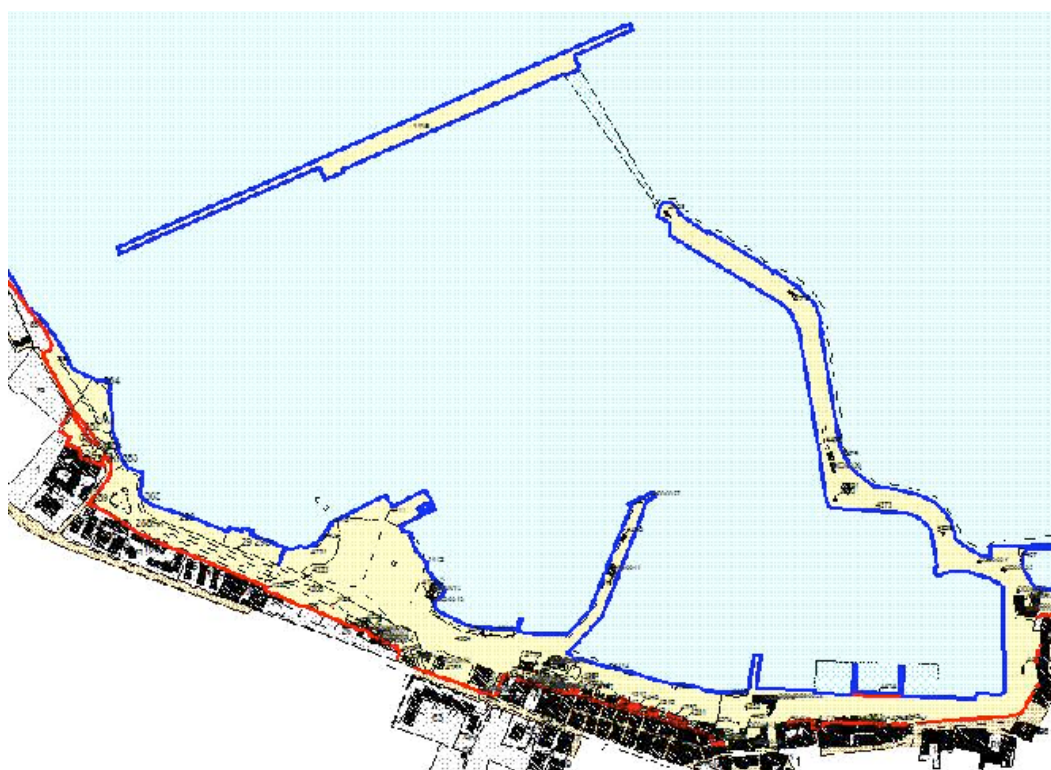
PARTE 3 – Caratteristiche dell'area interessata

3.1. Inquadramento territoriale e ambientale.

Cartografia di riferimento S.I.D. (Sistema Informativo del Demanio marittimo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti).

INDIVIDUAZIONE CATASTALE:

FG. N. 55 - P.LLE: 3889, 4206, 3890, 3891, 4273, 4259, 3276, 4356, 4266, 4353, 4344, 4358, 4338, 4337, 4190, 4411, 4409, 290, 291, 292, 365, 363, 254, 364, 383, 4415 per una superficie di aree a terra complessiva di circa 20.000 mq.



Le aree demaniali marittime sulla presente cartografia sono quelle in giallo delimitate dalla dividente demaniale marittima (in rosso) a margine di quelle rientranti nel territorio cittadino.

Il porto, come si desume dalla cartografia e dall'ortofoto sopra riportata, è inserito nell'ambito cittadino della Città di Molfetta in un contesto completamente antropizzato.

Il porto di Molfetta è situato nell'area centro-settentrionale della costa adriatica pugliese, in posizione: Lat. 41°12' Nord e Long. 016° 36' Est (coordinate del faro).

Esso si trova in posizione pressoché baricentrica rispetto ai porti di Bari e Barletta (25 km a nord-ovest del primo, 30 a sud-est del secondo), come si può agevolmente evincere dal seguente stralcio cartografico.



Il sistema portuale della città di Molfetta è inserito nel tessuto urbano cittadino; esso si colloca al margine del centro storico (zona medievale, zona sei-settecentesca e zona ottocentesca), di una zona urbana di espansione e di un complesso storico-monumentale (Santuario della Madonna dei Martiri).



L'ambito territoriale di interesse del porto di Molfetta coincide con quello comunale, essendo come detto strettamente integrato alla struttura urbanistica della città (sviluppatasi proprio intorno al porto) e costituendone un importante punto di riferimento per l'intera economia.

Il bacino portuale è contornato a est dalla cintura edilizia del centro storico, che si chiude a settentrione con il Duomo medievale di S. Corrado. A sud del porto insiste il tessuto urbano sette-ottocentesco, in cui è inserito il



vecchio mercato ittico comunale, realizzato negli anni '30 del secolo scorso. A sud-ovest, il settore urbano ottocentesco si affaccia sull'area destinata a scalo di alaggio e cantieri navali. A Ponente del porto, infine, è ubicato la Basilica della Madonna dei Martiri e l'annesso "Ospedale dei Crociati".



Lo specchio acqueo che configura il bacino portuale di Molfetta, completamente artificiale, risulta delimitato a Nord-Nord/Est dal braccio principale, di forma articolata e dalla lunghezza complessiva di mt. 820, costituita da tre moli concatenati, così denominati a partire dall'estremità nord:

- Molo San Vincenzo (o Molo Foraneo), lungo 520 mt;
- Molo San Michele, lungo 180 mt.;
- Molo San Corrado, della lunghezza di 120 mt.;

A est e a sud il bacino è delimitato, rispettivamente, dalla Banchina Seminario, lunga 140mt. e dalla Banchina San Domenico, della lunghezza di 360 mt. infine verso Ponente, si incontra lo scalo d'alaggio denominato Spiaggia Maddalena, lungo circa 250 mt., ove hanno sede i cantieri navali.

A ovest è ubicato il Molo Pennello, della lunghezza di 285 mt.

Per proteggere il porto dai venti provenienti dal settore di traversia N-NW negli anni '40 del secolo scorso è stata costruita una diga frangiflutti (Diga Antemurale Achille Salvucci), originariamente prevista e realizzata per una lunghezza di 400 mt. circa, successivamente prolungata sino a 850 mt e recentemente allacciata a terra nell'ambito dei lavori di costruzione del nuovo porto commerciale, che ne prevedono il banchinamento e il prolungamento verso ESE per 650 mt. circa.

Il porto di Molfetta, classificato di II classe II categoria, ai sensi del RD. n. 5053 del 07 agosto 1887, è di competenza regionale, in forza del primo conferimento di funzioni amministrative attribuite dallo Stato alle Regioni a statuto ordinario con DPR n. 8 del 15/01/1972.

3.2. Ricognizione delle sensibilità ambientali nelle aree interessate

Il contesto ambientale in cui è inserito il porto non presenta particolari sensibilità e criticità ambientali per la presenza di aree protette o parchi naturali, almeno in maniera strettamente adiacente; è opportuno tuttavia far presente che l'infrastruttura portuale è ubicata nelle adiacenze di un'area SIC mare denominata "Posidonieto S. Vito – Barletta" – codice IT9120009.



Dalla relativa scheda Natura 2000 si evince che il predetto SIC è stato individuato in base alla presenza di praterie di *Posidonia oceanica* considerata quale habitat prioritario; a tale prateria e alla biocenosi coralligena ad essa associata, si sostituiscono gradualmente all'aumentare della profondità (30-40 m) i fondali detritici organogeni. La seguente ortofoto evidenzia la posizione del *posidonieto* rispetto al porto di Molfetta.



Il braccio del molo del nuovo porto commerciale, ancora in fase di realizzazione (ex "diga Salvucci") ricade parzialmente all'interno del *posidonieto* per una lunghezza di circa 650 m circa, mentre la distanza dal SIC delle altre opere foranee portuali varia da un massimo di 400 m circa del "molo pennello" ad un minimo di 60 m dalla testata del molo foraneo di levante (nei tratti evidenziati in nero).

Corre, tuttavia, l'obbligo di evidenziare che recentemente l'ARPA Puglia ha effettuato un'attività di verifica dello stato del *posidonieto* che caratterizza il SIC marino "Posidonieto San Vito-Barletta", a seguito di convenzione stipulata con il Comune di Molfetta (ratificata da ARPA Puglia con Deliberazione del Direttore Generale n.700 del 02.11.2010) nell'ambito dei lavori di completamento delle opere foranee e costruzione del nuovo porto commerciale.

Da quanto si evince dalla relazione finale dell'ARPA, i limiti di distribuzione dell'erbario/prateria di *posidonia* sarebbero nettamente ridimensionati rispetto a quanto risulta dalla cartografia ufficiale della Regione Puglia. L'Agenzia Regionale evidenzia che tale ridimensionamento era stato già accertato nel 2006, nell'ambito del progetto POR Puglia "Inventario e Cartografia delle praterie di *Posidonia* nei compartimenti marittimi di Manfredonia, Molfetta, Bari, Brindisi, Gallipoli e Taranto.



Nell'immagine sopra riportata, ripresa dalla richiamata relazione dell'ARPA, sono evidenziate in giallo le aree individuate dalla Regione Puglia per l'istituzione del SIC IT9120009, mentre in verde quelle ridefinite nell'ambito del progetto POR del 2006.

Sempre secondo quanto si legge nella relazione dell'ARPA, inoltre, la presenza della prateria di posidonia si sarebbe ulteriormente ridotta tra il 2006 e il 2010, alla data di effettuazione della campagna di indagine svolta dal Comune di Molfetta nell'ambito dei lavori di costruzione del nuovo porto commerciale.

PARTE 4 - Caratteristiche degli impatti***4.1. Analisi degli impatti derivanti dall'adozione del piano***

Il presente rapporto ambientale preliminare analizza gli impatti potenziali connessi alla attuazione delle previsioni del Piano aggiornato, e definisce gli interventi di mitigazione finalizzati a ridurre o annullare gli eventuali impatti. Si rilevano variazioni minime intervenute e registrate, con riferimento ai quantitativi e alle tipologie di rifiuti e residui di carico da smaltire, nonché al traffico commerciale, da pesca e da diporto attualmente attivo nell'area portuale. Il Piano, nella versione presentata per l'aggiornamento, reca inoltre maggiori indicazioni sulle caratteristiche e sulla localizzazione degli impianti atti ad accogliere i rifiuti e i residui nella fase intermedia tra conferimento e ritiro.

Inoltre la novità dell'affidamento della gestione dell'isola ecologica per il conferimento dei rifiuti prodotti dalle unità da pesca all'A.S.M. del Comune di Molfetta influisce in modo positivo sull'efficienza nel servizio di gestione dei rifiuti/residui per i seguenti motivi:

- elimina il problema della difficile demarcazione territoriale tra l'ambito comunale e quello portuale, che comporta, nel caso di più ditte chiamate in causa, sovrapposizioni gestionali che si ripercuotono negativamente sull'efficienza e sui costi complessivi del servizio di raccolta;
- limita fortemente gli effetti negativi dei comportamenti scorretti da parte dei "conferitori", intesi come utenti portuali e popolazione comunale, atteso che l'unicità della ditta competente al "prelievo" le conferisce responsabilità diretta per entrambi i campi operativi;
- permette l'unificazione omogenea dei sistemi di controllo sulla corretta gestione di ambiti territoriali non solo contigui ma addirittura "compenetrati";
- consente l'unificazione omogenea degli interventi atti a sensibilizzare l'utenza sulle modalità operative di raccolta e prelievo, limitando abusi e comportamenti scorretti.

Inoltre il piano medesimo monitora l'andamento delle procedure per la corretta gestione dei rifiuti e nell'eventualità vengano rilevate criticità con effetti negativi a carico dell'ambiente, i responsabili attuatori del piano provvederanno a porre in essere tutte le misure necessarie per l'eliminazione/contenimento dell'evento nonché a sanzionare gli eventuali trasgressori.

Pertanto, visto che il quadro generale di riferimento sulla gestione non ha subito variazioni significative e sostanziali, sulla base di quanto premesso si ritiene di poter affermare che non sussistono particolari effetti ambientali in conseguenza delle previsioni elaborate nel Piano aggiornato. Infatti si ribadisce che non sono stati rilevati potenziali e significativi effetti negativi sull'ambiente, ma piuttosto un positivo riflesso dovuto all'auspicabile ed attesa riduzione delle quantità di rifiuti indebitamente abbandonati in mare o nelle aree a terra di competenza portuale, in quanto le misure previste, in termini di mezzi e attrezzature nonché di affidamento del servizio ad aziende specializzate ed autorizzate, sono sufficienti ad impedire o limitare potenziali e significativi effetti negativi sull'ambiente.

4.2. Caratteristiche dell'area interessata dal piano rispetto agli impianti ed alla valenza naturalistica

In relazione alle previsioni operate nel Piano (mera istituzione del servizio ritiro rifiuti) non si ravvisano particolari o significative criticità dal punto di vista delle infrastrutturazioni o dell'impatto ambientale.

Il Territorio su cui insiste complessivamente l'area relativamente alla quale le bozze di Piano sono state predisposte non presenta tratti di particolare valenza naturalistica.

4.3. Conclusioni

La quantità di rifiuti e residui di carico prodotti in ambito portuale è tale da non comportare significativi incrementi nella produzione e nella necessità di gestione dei rifiuti comunque gestiti complessivamente a livello urbano, nel contesto abitativo di Molfetta. L'incremento dovuto alla gestione dei rifiuti da navi e dei residui di carico, in base alle quantificazioni indicate, è trascurabile.

La localizzazione degli impianti è tale da rendere estremamente improbabili contaminazioni ambientali dovute al trasporto dei residui/rifiuti. Le distanze da coprire sono brevi e localizzate in area portuale inaccessibile al pubblico

e, comunque presidiata. La frequenza degli accessi ai presidi di raccolta dei rifiuti non è tale da generare traffico eccessivo di mezzi, con probabilità molto limitata di produrre danni all'ambiente marino, al suolo ed al paesaggio.

L'intero processo di raccolta è facilmente integrabile con quello comunale, a causa dell'inserimento dell'impianto portuale nello stesso contesto territoriale e delle limitate dimensioni del medesimo.

Alla luce di quanto indicato nel Piano non si ravvisano particolari o significative criticità correlate all'attuazione del Piano secondo le previsioni ivi definite, quanto piuttosto un positivo riflesso dovuto all'auspicabile diminuzione della quantità di rifiuti indebitamente abbandonati in mare, e non si rileva una particolare incidenza ambientale tale da poter prevedere la Valutazione specificatamente prevista dal DPR 357/1997.

Pertanto è possibile affermare che l'attuazione del Piano non comporta impatti significativi su nessuna componente ambientale considerata. Tali impatti possono infatti considerarsi, per tutte le componenti esaminate, trascurabili, minimi o bassi.

Il Funzionario
(Ing. Angelo Michele Cecere)



CECERE ANGELO MICHELE
26.05.2020 14:46:28 UTC

Il Dirigente della Sezione
(Ing. Giovanni Scannicchio)



**SCANNICCHIO
GIOVANNI**
27.05.2020
08:26:33 UTC



ATTO DIRIGENZIALE

Codifica adempimenti l.r. 15/2008 (trasparenza)	
Sezione istruttore	Autorizzazioni Ambientali
Tipo materia	x VAS
Privacy	☐ SI x NO
Pubblicazione integrale	x SI ☐ NO

N. _033_ del _11/02/2021
del Registro delle Determinazioni

Codice CIFRA: 089/DIR/2021/00033

OGGETTO: VAS-1635-VER - L.R. 44/2012 e ss.mm.ii. Verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica - Aggiornamento del Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti da navi e dei residui del carico per il porto di Molfetta - Autorità Proponente: Sezione regionale Ciclo Rifiuti e Bonifica

L'anno 2021, addì 11 del mese di Febbraio, presso la Sezione Autorizzazioni Ambientali del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana della Regione Puglia

la Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

VISTO l'art.32 della Legge n.69 del 18 giugno 2009, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO il Regolamento UE n. 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva europea 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e il successivo D. Lgs. n.101/2018 recante *"Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016"*

VISTI gli artt. 14 e 16 del D.lgs. n. 165/2001 *"Norme generali sull'ordinamento del Lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*;

VISTA la D.G.R. 31 luglio 2015, n.1518 *"Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione"*;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 di *"Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA"*

VISTA la DGR del 08.04.2016 n. 458 con la quale sono state definite le Sezioni dei Dipartimenti e delle relative funzioni;



SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

VISTA la D.G.R. n. 211 del 25.02.2020 con cui è stato conferito alla Dott.ssa Antonietta Riccio l'incarico di direzione della Sezione Autorizzazione Ambientale per la durata di tre anni;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n. 22 avente ad oggetto *Adozione Atto di Alta Organizzazione Modello Organizzativo "MAIA 2.0"*;

VISTA la DGR n. 85 del 22 gennaio 2021, avente ad oggetto *"Revoca conferimento incarichi direzione sez. dipartimento GR deliberazione G.R. 25 febbraio 2020 n. 211 e ulteriore proroga incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della G.R. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie Strumentali Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione dei Servizi strutture della GR"*;

VISTA la Determinazione n.2 del 28/01/2021 codice cifra 006/dir/2021/00002 avente oggetto: *"Deliberazione della Giunta Regionale 22 gennaio 2021 n. 85 "Revoca conferimento incarichi direzione Sez. Dipartimento GR Deliberazione GR 25 febbraio 2020 n. 211 e ulteriore proroga incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della GR Atto di indirizzo del direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali Personale di Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta Regionale - Ulteriore proroga degli incarichi dirigenti di Servizio"*;

Vista la Determinazione Dirigenziale n.138 del 27/04/2020, con cui sono stati prorogati per la durata di un anno, sino al 21/05/2021, gli incarichi di Posizione Organizzativa denominati "Coordinamento VAS", conferito alla dott.ssa Simona Ruggiero, e "Ulivi Monumentali", conferito alla Dott.ssa Sasso, funzionari di categoria D/1 in servizio a tempo pieno e indeterminato presso questa Sezione regionale;

VISTA la L. 7 agosto 1990 n.241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 *"Norme in materia ambientale"* e s.m.i., con particolare riferimento alla Parte II, relativamente alla Valutazione Ambientale di Piani e Programmi;

VISTA la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, *"Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica"* e ss.mm.ii.;

Premesso che:

- con nota prot. n. AOO_090/6060 del 27/05/2020, pervenuta a mezzo PEC ed acquisita in data 29/05/2020 al n.6715 di protocollo di questa Sezione regionale, la Sezione regionale Ciclo Rifiuti e Bonifica trasmetteva alla Sezione Autorizzazioni Ambientali la seguente documentazione in f.to digitale inerente al *"Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti da navi e dei residui del carico per il porto di Molfetta"* per l'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS:
 1. Determinazione Dirigenziale n.182 del 26/05/2020, avente ad oggetto: *"Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico per il porto di Molfetta, redatto ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 24/6/2003, n. 182 ss.mm.ii. Aggiornamento – Atto di formalizzazione della proposta di piano comprensiva del rapporto ambientale preliminare"*;
 2. All_A - Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico per il porto di Molfetta – Ed.2020;
 3. All_B - Rapporto Preliminare di Verifica;
- questa autorità competente, verificata la completezza della suddetta documentazione, con nota prot.n.AOO_089/7295 del 17/6/2020, comunicava ai soggetti competenti in materia ambientale ed enti



SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

territoriali interessati (di seguito SCMA) l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS del Piano in oggetto e l'avvenuta a pubblicazione della stessa sul Portale Ambientale regionale;

(http://ecologia.regione.puglia.it/portal/sit_vas/Elenchi/Procedure+di+Assoggettabilit%C3%A0++VAS), invitando pertanto gli stessi SCMA, consultati con le finalità di cui ai commi 1 e 2 dell'art.6 della l.r. 44/2012, ad inviare il proprio contributo entro i successivi 30 giorni.:

- Regione Puglia: Sezione Demanio e Patrimonio, Sezione Difesa del Suolo e Rischio Sismico, Sezione Infrastrutture per la Mobilità, Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza TPL, Sezione Lavori Pubblici, Sezione Protezione Civile, Sezione Urbanistica, Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, Sezione Risorse Idriche;
 - Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia;
 - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Bari
 - Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente (ARPA) – DAP;
 - Autorità di Bacino Interregionale della Puglia;
 - AQP;
 - ASSET PUGLIA;
 - AGER PUGLIA;
 - ASL Bari;
 - Città Metropolitana di Bari – Servizio Ambiente- Servizio Edilizia Pubblica e Mobilità
 - Comune di Molfetta - V Settore: Attività produttive e Ambiente, Servizio Ambiente e Protezione Civile, Servizio Mobilità e Piani;
 - Capitaneria di porto di Molfetta;
- con la medesima nota prot. 7295/2020 si invitava l'autorità procedente ad avvalersi della facoltà di trasmettere, entro i trenta giorni successivi alla scadenza del suddetto termine le proprie osservazioni o controdeduzioni, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 8 della l.r. 44/2012, relativamente a quanto rappresentato dai SCMA nell'ambito della suddetta consultazione, fornendo eventualmente ulteriori elementi conoscitivi e valutativi;
- nel corso della suddetta fase di consultazione, agli atti di questa Sezione risultano pervenuti i pareri e contributi dei seguenti SCMA :
1. AQP, nota pec del 18/06/2020, prot. N. 0039365 del 18/06/2020, acquisita al prot. N. AOO_089/7597 del 23/06/2020;
 2. Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, nota pec del 08/07/2020, prot. N. 0013074 del 8/7/2020, acquisita al prot. AOO_089/8245 del 09/07/2020;
 3. Mibact Soprintendenza Archeologica, Belle arti e Paesaggio per le Province di Bari, BAT e Foggia, nota pec del 10/07/2020, prot. N. 5478-P del 10/7/2020, acquisita al prot. N. AOO_089/8310 del 10/07/2020;
 4. ARPA Puglia, nota pec del 21/07/2020, prot. N. 0046130 del 21/07/2020, acquisita al prot. N. AOO_089/8755 del 21/07/2020;
 5. ASL della Provincia di Bari, Dipartimento di Prevenzione, nota pec del 05/08/2020 prot. 115642 del 4/8/2020, acquisita al prot. N. AOO_089/9462 del 06/08/2020;

Dato atto che nell'ambito del presente procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS:



SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

- l'*Autorità procedente* è la Sezione regionale Ciclo Rifiuti e Bonifica;
- l'*Autorità competente* è la Sezione Autorizzazioni Ambientali dell'Assessorato all'Ecologia della Regione Puglia (art. 4 comma 2 L.R. 44/2012 e ss.mm.ii.);

Considerato che il vigente Piano di Gestione dei rifiuti e dei residui del carico prodotti dalle navi nel porto di Molfetta, approvato con l'ordinanza n. 7/2017 della Capitaneria di Porto di Molfetta, è stato escluso dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 9 a 15 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii con Determinazione Dirigenziale n. 206 del 7/12/2016 alle seguenti condizioni:

- *"ricepire le indicazioni fornite dai SCMA sopra richiamati nell'ambito della consultazione effettuata ai sensi dell'art. 8 comma 2 del L. R. 44/2012,*
- *relativamente ai rifiuti prodotti dalle navi da diporto chiarire il campo di applicazione del piano e motivare il proposto sistema di gestione per la raccolta alla luce di quanto evidenziato nelle premesse;*
- *assicurare la piena coerenza di quanto proposto nel piano con il sistema di raccolta comunale, nel caso, ove non fosse già previsto, garantire nelle aree demaniali pubbliche esclusivamente punti di raccolta dei RSU, con cassonetti dotati di chiave o altro sistema che consenta l'uso esclusivo agli utenti dell'area portuale afferenti e non ai circoli nautici;*
- *stimare l'entità dei SEAWAGE (liquami) e degli OILS (prodotti petroliferi) prodotti da tutte le imbarcazioni, stanziali e in transito, anche facendo riferimento alle serie storiche dei circoli nautici, specificando anche le quantità dei natanti provvisti di sistemi di raccolta a bordo;*
- *per la raccolta delle acque di sentina,*
 - *provvedere alla messa in funzione del sistema portuale di raccolta presente nell'area portuale, motivando le ragioni della mancata messa in funzione e del mancato previsione di utilizzo dello stesso nel Piano;*
 - *indicare le modalità per lo svuotamento del suddetto punto di raccolta, tramite ditte autorizzate, che potrà essere con una certa frequenza, anche diversa a seconda della stagione, o "a chiamata", prevedendo in tal caso un sistema di monitoraggio delle quantità conferite;*
 - *prevedere la possibilità che tale servizio possa essere compreso nella tariffa unica annuale/stagionale/giornaliera per gli utenti dotati di sistemi di raccolta a bordo di tale tipo di refluito;*
 - *prevedere modalità per incentivare l'uso di tale servizio, ad esempio fornendo altresì altri servizi (acqua, carburante, energia, ecc.), e i relativi controlli;*
- *imporre l'uso di prodotti biodegradabili o ecocompatibili a bordo per la disinfezione/macerazione delle fosse settiche e per la pulizia personale e delle stoviglie, qualora non si intenda effettuare lo scarico delle SEAWAGE (liquami) con il suddetto sistema di raccolta portuale;*
- *assicurare un congruo numero di servizi igienici presso il circolo nautico e/o le aree demaniali pubbliche tenendo conto del numero di natanti e il relativo numero di passeggeri;*
- *potenziare il sistema di controllo in mare ed a terra finalizzati alla verifica delle disposizioni di cui al presente Piano;*
- *al fine del successivo aggiornamento del Piano e/o della messa in atto di azioni aggiuntive per una più efficace gestione dei rifiuti, sistematizzare il monitoraggio della produzione dei rifiuti con cadenza almeno stagionale, valutando l'efficacia delle postazioni previste (localizzazione, quantità e capienza dei cassonetti) e dei trasporti effettuati (programmati o a chiamata) per il ritiro dei rifiuti (numero delle*



SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

chiamate, tipologia di rifiuto, quantitativi, ecc.), nonché gli esiti dei controlli effettuati;

- *prevedere periodiche campagne di sensibilizzazione destinate agli utenti del porto, che informino sulle modalità di esecuzione del servizio e sul corretto conferimento dei rifiuti nonché le condizioni consentite (distanza dalla costa, velocità di navigazione, diluizione e sanificazione, ecc) per lo scarico a mare delle SEAWAGE (liquami);*
- *chiarire le "condizioni" (RP, pag. 47) per la segnalazione al porto di nuova destinazione circa i rifiuti trattenuti a bordo, ovvero valutare l'eliminazione della dicitura "ove ne ricorrano le condizioni";*
- *nel caso in cui si debba procedere a specifica procedura per l'affidamento del servizio di raccolta una o più tipologie di rifiuti, tenere conto delle indicazioni riferibili ai "Criteri Ambientali Minimi" di cui al Piano d'azione Nazionale per gli Acquisti Verdi adottato con il Decreto Interministeriale dell'11 aprile 2008 – aggiornato Decreto ministeriale 13 febbraio 2014."*

preso atto della Determinazione del dirigente della Sezione regionale Ciclo Rifiuti e Bonifica n. 182 del 26/5/2020 di formalizzazione del Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS e dell'aggiornamento del Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti da navi e dei residui del carico per il porto di Molfetta;

tenuto conto che:

- durante la consultazione sono pervenuti i seguenti contributi dai SCMA:
 - l'AQP riferiva che *"nell'area individuata e indicata nel Piano, non sono presenti infrastrutture interrato e non, gestite da questa Società, potenzialmente interferenti con le opere in progetto";*
 - l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale precisava che *"non risultano vincoli di cui al Piano di Bacino Stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) – approvato con Delibera del Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino della Puglia n. 39 del 30 novembre 2005 – nell'area d'intervento, né situazioni di criticità a conoscenza di questa Autorità" ;*
 - il Mibact Soprintendenza Archeologica, Belle arti e Paesaggio per le Province di Bari, BAT e Foggia considerato che *"il piano di che trattasi non ha subito variazioni significative e sostanziali rispetto alla precedente versione coerentemente a quanto già esposto con precedente nota di questo ufficio avente Prot. N. 9728 del 28/6 2016/ la scrivente ritiene pertanto che per quanto di competenza e dal punto di vista esclusivamente paesaggistico il piano di che trattasi e la sua attuazione non presenta interferenze rilevanti rispetto allo stato dei luoghi",* specificando inoltre che *"Per quanto attiene invece gli aspetti di natura prettamente archeologica questa Soprintendenza si esprimerà con ulteriore e specifica nota di competenza";*
 - l'ARPA Puglia riportava le proprie osservazioni in merito al recepimento delle prescrizioni di cui alla precedente procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS;
 - l'ASL della Provincia di Bari, riferiva che non ravvisando *"elementi ostativi limitatamente agli aspetti di precipua competenza di potersi esprimere in merito in senso favorevole";*
- la Sezione regionale Ciclo Rifiuti e Bonifica non ha fornito controdeduzioni a quanto rappresentato dai SCMA come disposto dall'art. 8 co. 3 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii.



Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, in base all'analisi della documentazione fornita, anche alla luce dei contributi resi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale intervenuti nel corso del procedimento, si procede nelle sezioni seguenti ad illustrare le risultanze dell'istruttoria relativa alla verifica di assoggettabilità a VAS del *"Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti da navi e dei residui del carico per il porto di Molfetta"*, sulla base dei criteri previsti nell'Allegato I alla Parte II del D.Lgs. 152/2006.

ATTIVITÀ TECNICO-ISTRUTTORIA

Premessa

Il Rapporto Ambientale Preliminare (d'ora in poi RAP) trasmesso con nota n. AOO_090/6060 del 27/05/2020 relativo all'aggiornamento di che trattasi ripropone in gran parte il RAP del precedente Piano già oggetto di verifica di assoggettabilità a VAS, il cui atto è sopra riportato.

Nel RAP al paragrafo 2.2 si dà evidenza delle modifiche introdotte con tale aggiornamento, anche derivanti dall'applicazione delle condizioni impartite con il precedente provvedimento di Verifica di assoggettabilità a VAS. In particolare sono state inserite/modificate alcune informazioni relativamente al campo di applicazione del Piano, all'*"isole ecologiche"*, l'obbligo dell'uso di prodotti biodegradabili o ecocompatibili a bordo delle imbarcazioni e la funzionalità dei servizi igienici per circolo nautico.

Ciò considerato, la presente attività istruttoria ha esaminato il RAP e la Relazione di Piano del presente aggiornamento con riferimento ai criteri indicati dell'Allegato I alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ma anche a quanto emerso e già considerato nella precedente istruttoria riportata nel relativo provvedimento.

1 CARATTERISTICHE DEL PIANO DI RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI DA NAVI E DEI RESIDUI DEL CARICO PER IL PORTO DI MOLFETTA

Trattasi dell'aggiornamento del Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti da navi e dei residui del carico per il Porto di Molfetta di competenza della Capitaneria di Porto di Molfetta, elaborato ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 182/2003 e dell'art. 6bis L. 166/2009, dall'Autorità Marittima competente d'intesa con la Regione Puglia – Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifica, che consta sostanzialmente di *"variazioni minime intervenute e registrate, con riferimento ai quantitativi e alle tipologie di rifiuti e residui di carico da smaltire, nonché al traffico commerciale, da pesca e da diporto attualmente attivo nell'area portuale"* (RAP, pag.24).

Obiettivo del Piano è *"riduzione degli scarichi in mare, in particolare quelli illeciti, dei rifiuti e dei residui del carico prodotto dalle navi che utilizzano porti situati nel territorio dello Stato, nonché al miglioramento della disponibilità e dell'utilizzo degli impianti portuali di raccolta dei suddetti rifiuti e residui, mediante affidamento del servizio ad un gestore"* (RAP, pag. 2).

Oggetto del piano sono *"i rifiuti delle navi, ivi compresi le acque reflue, le acque di sentina, i rifiuti associati al carico nonché i residui del carico medesimo"* in particolare nel porto in oggetto trattasi di quelli provenienti da imbarcazioni (*traffico commerciale, pesca, diporto*) (RAP, pag. 4).

Sulla base di considerazioni legate alle tipicità fisiche e strutturali che caratterizzano il Porto di Molfetta, e alla tipologia del naviglio in transito o in stazionamento, il piano distingue le seguenti categorie dei rifiuti che possono essere prodotte:

- *"Annesso I – OIL (sostanze oleose):*
 - *residui oleosi di macchina, olii esausti, acque di sentina, ecc;*
- *Annesso IV – SEAWAGE (liquami):*



SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

- Acque nere / grigie provenienti dai sistemi di raccolta di bordo;
- *Annesso V – GARBAGE (residui del carico e rifiuti del tipo normalmente prodotti dalla esigenza di vita dell'equipaggio di bordo e dell'operatività della nave) da suddividersi nelle seguenti categorie:*
 - A. plastica;
 - B. rifiuti alimentari;
 - C. rifiuti assimilabili ai rifiuti domestici;
 - D. olio da cucina;
 - E. cenere proveniente dagli inceneritori;
 - F. rifiuti operativi;
 - G. residui del carico (solo carichi secchi);
 - H. carcasse animali;
 - I. reti da pesca.” (RAP, pag. 6)

Nel Piano è proposta la seguente gestione per la raccolta dei rifiuti, precisando che *“La capacità e la composizione degli stessi saranno modificati laddove dovesse aumentare, diminuire o variare sensibilmente la tipologia e i volumi dei rifiuti da gestire”*:

- *“affidare la gestione del servizio di raccolta dei rifiuti prodotti dalle unità mercantili mediante gara ad evidenza pubblica;*
- *utilizzare l'isola ecologica presente presso la banchina n. 4 del Molo Foraneo per il conferimento dei rifiuti prodotti dai pescherecci;*
- *attivare l'impianto di raccolta delle acque di sentina per i pescherecci ...*
- *implementare le attrezzature a disposizione dei circoli nautici per il soddisfacimento del fabbisogno delle unità da diporto” (RAP, pag. 10), in particolare è previsto “l'obbligo, per i concessionari dei circoli nautici, di mettere a disposizione dei propri associati idonei contenitori per il conferimento degli irrisori quantitativi di rifiuti che dovessero eventualmente essere prodotti, da far smaltire a cura di ditta idonea, individuata dai circoli nautici stessi” (RAP, pag. 9)*
- *“In caso di mancato funzionamento dell'isola ecologica per qualsivoglia motivo, per quanto attiene i rifiuti solidi prodotti dalla unità da pesca l'A.S.M. di Molfetta dovrà provvedere ad installare e gestire, in ambito portuale nei pressi delle banchine destinate esclusivamente all'ormeggio dei motopescherecci, n. 1 “punto di raccolta” che dovrà essere idoneo a ricevere:*
 - *rifiuti biodegradabili da cucina e mensa;*
 - *rifiuti urbani indifferenziati (inerti, imballaggi sporchi di rifiuti non pericolosi, ecc.);*
 - *imballaggi recuperabili in modo differenziato (carta, cartone, plastica, metalli, vetro);*
 - *rifiuti di materiale marinaresco.” (RAP, pag. 10)*

Nello specifico, da un confronto con i precedenti elaborati, si evince in sintesi che l'aggiornamento di che trattasi ha riguardato:

- *revisione del campo di applicazione e settori esclusi (ossia eliminazione della gestione dei rifiuti derivanti dallo spazzamento delle strade e delle aree pubbliche appaltate e la pulizia degli specchi acquei appaltati dalla Regione Puglia);*
- *inserimento della normativa di riferimento intervenuta;*
- *presenza dell'isola ecologica e revisione della gestione attuale della raccolta dei rifiuti prodotti dai pescherecci;*
- *revisione dei quantitativi al triennio 2017-2019 di:*
 - *numero navi approdate*
 - *traffico merci*
 - *rifiuti prodotti*



- modifiche relative:
 - alle modalità di affidamento del servizio
 - ai criteri di determinazione delle tariffe e del capitolato;
 - ai soggetti responsabili dell'attuazione del piano

Sulla base della documentazione in atti, si ritiene che la presente proposta non costituisca comunque il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o di realizzazione di progetti, che potrebbero ricadere nel campo di applicazione della parte II del Decreto Legislativo 152/06 e s.m.i. e della L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii.

Relativamente all'influenza del piano in oggetto su altri si precisa a pag. 9-10 del RAP che *"Il Piano si integra con il Piano di Gestione Rifiuti Regionale, e considerate le modeste quantità/fabbisogni derivanti dalla gestione e raccolta dei rifiuti connessi per gli ambiti in trattazione non vi è un'incidenza tale da pregiudicare e/o interferire né con il Piano Regionale innanzi detto, né con altri Piani, quale quello di Area Vasta, dei Trasporti, nonché con altri strumenti pianificatori relativi a tali ambiti (Piani Regolatori, Piano delle Coste regionale, Piani comunali costieri in corso di redazione)"*.

I problemi ambientali pertinenti al piano sono legati principalmente alla possibile inefficacia ed inadeguatezza del sistema di raccolta dei rifiuti (numero, tipologia e ubicazione dei punti di raccolta, frequenza di raccolta, informazione delle modalità di conferimento, controllo mancato conferimento) nonché all'eventuali criticità legate alle operazioni di raccolta e trasporto degli stessi.

La pertinenza del piano per l'integrazione delle considerazioni ambientali ed, in particolare, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, nonché per *l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente*, nello specifico nell'obiettivo di *"ridurre gli scarichi in mare dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico, in particolare gli scarichi illeciti, da parte delle navi, migliorando la disponibilità e l'utilizzo degli impianti portuali di raccolta"*, sono legati principalmente alla efficace ed adeguata messa in atto del sistema di gestione dei rifiuti e alle operazioni di controllo degli scarichi illeciti.

Relativamente a tali aspetti, in particolare il Piano prevede:

1. la tenuta obbligatoria dei registri di carico/scarico:
 - a. un registro delle operazioni di smaltimento delle acque di sentina per le unità di stazza superiore alle 50 tonnellate,
 - b. un registro per le operazioni inerenti sostanze idrocarburi tra cui anche lo smaltimento delle acque oleose di sentina e degli olii esausti per unità navali di stazza lorda superiore alle 400 tonnellate
 - c. un registro (Garbage Record Book) nel quale devono essere registrati tutte le tipologie di rifiuti prodotti a bordo e il loro smaltimento per le unità navali di stazza lorda superiore alle 400 tonnellate o trasportanti più di dodici,
 - d. registro di carico/scarico rifiuti per il gestore dell'impianto portuale fisso destinato alla raccolta dei rifiuti prodotti dai pescherecci e per il gestore dell'impianto destinato alla raccolta dei rifiuti prodotti dalle unità mercantili (Relazione di piano, d'ora in poi RT, pag. 48);
2. la promozione dell'informazione per gli utenti del porto tramite un *"documento informativo"*, contenente tutte le informazioni per una corretta gestione dei rifiuti all'interno dell'area portuale, le sanzioni e le tariffe (RT, pag. 50);
3. la possibilità per tutti i soggetti che operano a vario titolo nell'attività di gestione del servizio di segnalare eventuali inadeguatezze, inefficienze ed anomalie di tipo strutturale e organizzativo. *"L'Autorità Marittima, registrerà le segnalazioni e,*



SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

previa analisi ed approfondimento, determinerà le modalità di trattazione della criticità verificatasi e l'azione necessaria alla sua risoluzione" (RT, pag. 48)

4. riunioni di coordinamento promossi dall'Autorità Marittima fra la regione, il comune di Molfetta, il concessionario del servizio, gli agenti marittimi operanti nel porto, le cooperative della pesca, i titolari delle darsene/approdi ed eventuali altri soggetti concessionari dei servizi di interesse generale, atti ad affrontare i seguenti argomenti:
 - a. *"disservizi ed inadeguatezze riservate nell'espletamento del servizio*
 - b. *esigenze operative avanzate dagli utenti*
 - c. *necessità di apportare modifiche alle aree utilizzate o ai mezzi impiegati"* (RAP, pag. 50).
5. *"il piano medesimo monitora l'andamento delle procedure per la corretta gestione dei rifiuti e nell'eventualità vengano rilevate criticità con effetti negativi a carico dell'ambiente, i responsabili attuatori del piano provvederanno a porre in essere tutte le misure necessarie per l'eliminazione/contenimento dell'evento nonché a sanzionare gli eventuali trasgressori"* (RAP, pag. 24).

2 CARATTERISTICHE DELLE AREE INTERESSATE DAL PIANO

Il presente piano riguarda il Porto di Molfetta, *"classificato di II classe II categoria"* e *"situato nell'area centro-settentrionale della costa adriatica pugliese, ... baricentrica rispetto ai porti di Bari e Barletta (25 km a nord-ovest del primo, 30 a sud-est del secondo)*

Il sistema portuale della città di Molfetta è inserito nel tessuto urbano cittadino; esso si colloca al margine del centro storico (zona medievale, zona sei-settecentesca e zona ottocentesca), di una zona urbana di espansione e di un complesso storico-monumentale (Santuario della Madonna dei Martiri)....

Lo specchio acqueo che configura il bacino portuale di Molfetta, completamente artificiale, risulta delimitato a Nord-Nord/Est dal braccio principale, di forma articolata e dalla lunghezza complessiva di mt. 820, costituita da tre moli concatenati, così denominati a partire dall'estremità nord:

- *Molo San Vincenzo (o Molo Foraneo), lungo 520 mt.;*
- *Molo San Michele, lungo 180 mt.;*
- *Molo San Corrado, della lunghezza di 120 mt.;*

A est e a sud il bacino è delimitato, rispettivamente, dalla Banchina Seminario, lunga 140mt. e dalla Banchina San Domenico, della lunghezza di 360 mt. infine verso Ponente, si incontra lo scalo d'alaggio denominato Spiaggia Maddalena, lungo circa 250 mt., ove hanno sede i cantieri navali.

A ovest è ubicato il Molo Pennello, della lunghezza di 285 mt.

Per proteggere il porto dai venti provenienti dal settore di traversia N-NW negli anni '40 del secolo scorso è stata costruita una diga frangiflutti (Diga Antemurale Achille Salvucci), originariamente prevista e realizzata per una lunghezza di 400 mt. circa, successivamente prolungata sino a 850 mt e recentemente allacciata a terra nell'ambito dei lavori di costruzione del nuovo porto commerciale, che ne prevedono il banchinamento e il prolungamento verso ESE per 650 mt. circa." (RAP, pagg. 13-14).

"Il contesto ambientale in cui è inserito il porto non presenta particolari sensibilità e criticità ambientali per la presenza di aree protette o parchi naturali, almeno in maniera strettamente adiacente; è opportuno tuttavia far presente che l'infrastruttura portuale è ubicata nelle adiacenze di un'area SIC mare denominata "Posidonieto S. Vito – Barletta" – codice IT9120009 ... Il braccio del molo del nuovo porto commerciale, ancora in fase di realizzazione (ex "diga Salvucci") ricade parzialmente all'interno del posidonieto per una lunghezza di circa 650 m circa, mentre la distanza dal SIC delle altre opere foranee portuali



SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

varia da un massimo di 400 m circa del "molo pennello" ad un minimo di 60 m dalla testata del molo foraneo di levante (nei tratti evidenziati in nero). Corre, tuttavia, l'obbligo di evidenziare che recentemente l'ARPA Puglia ha effettuato un'attività di verifica dello stato del posidonieto che caratterizza il SIC marino "Posidonieto San Vito-Barletta", a seguito di convenzione stipulata con il Comune di Molfetta (ratificata da ARPA Puglia con Deliberazione del Direttore Generale n.700 del 02.11.2010) nell'ambito dei lavori di completamento delle opere foranee e costruzione del nuovo porto commerciale" (RAP, pag. 15-16).

Per quanto riguarda il traffico delle navi, leggermente inferiore al triennio precedente, si riferisce che:

- per quanto riguarda le navi da carico, sono approdate n. 137 navi con stazza compresa tra 500 e 4000 t.s.l. nel triennio 2017-2019 (media di 45 navi/anno) che hanno movimentato circa 150.000 t di merci;
- le imbarcazioni da pesca ammontano in media a n. 55/anno nel triennio;
- sono stati censiti nel triennio n. 187 posti barca/anno per imbarcazioni da diporto;
- *"Alle unità da pesca e da diporto di cui sopra vanno aggiunti altre unità da traffico o da pesca di medie dimensioni che, pur non iscritte presso questa Autorità Marittima, in maniera saltuaria e del tutto non pianificabile possono far base logistica nel porto di Molfetta per periodi più o meno lunghi, impiegate nei lavori di costruzione del nuovo porto commerciale o (per il caso di unità da pesca) in campagne di pesca di tonno rosso e allitterati nelle acque di pertinenza e limitrofe del Compartimento Marittimo di Molfetta"* (RT, pag. 21-22).

Nel RAP alle pagg. 6 e ss. si riporta la stima dei rifiuti prodotti *"in base alla tipologia di unità che ormeggiano nel porto di Molfetta (traffico mercantile, pesca, diporto)"* specificando la fonte dei dati e le difficoltà per il reperimento:

- relativamente a *"i rifiuti prodotti dalle unità mercantili che scalano il porto di Molfetta, i dati sono stati ottenuti dalla ditta "Sermar" S.a.s. di Manfredonia, quale società attualmente operante in regime di articolo 68 C.N. per il servizio di ritiro rifiuti da bordo delle navi ormeggiate, che opera secondo le previsioni del D. Lgs. 182/2003 e del previgente piano"* con cui è stata elaborata la tabella a pag. 7;
- relativamente ai quelli prodotti dalle unità da pesca e naviglio minore, *"si è provveduto a raccogliere i dati in possesso all'Azienda Servizi Municipalizzati del Comune di Molfetta. Quest'ultima ha fornito, sulla base delle considerazioni sopradette, una stima sulla produzione di rifiuti sulla base dei dati in suo possesso e dell'esperienza diretta"*, in *"quanto alle unità da pesca non si applica la vigente normativa in materia di notifica, come disposto dall'art. 6 comma 4 del D. Lgs. n. 182/2003 e, pertanto, a differenza delle navi da traffico, non vi è possibilità di conoscere con esattezza tipologia e quantitativi di rifiuti oggetto di conferimento"*, con cui è stata elaborata la tabella a pag. 8;
- relativamente ai quelli prodotti dalle unità da diporto sono stati sentiti i *"gestori dei circoli stessi nel corso delle consultazioni effettuate in fase di redazione del presente piano"* che hanno riferito che esse *"sono utilizzate quasi esclusivamente per brevi uscite, di norma concentrate nelle ore diurne del periodo estivo, con conseguente produzione del tutto trascurabile di rifiuti tipo RSU."*

Per quanto riguarda la gestione attuale dei rifiuti:

- per le unità mercantili è previsto il servizio di ritiro rifiuti da bordo da parte della suddetta ditta "Sermar" S.a.s di Manfredonia;
- per le unità da pesca è presente l'isola ecologica, realizzata nell'anno 2015 dal Comune di Molfetta presso la banchina n. 4 del Molo Foraneo del Porto, con fondo



SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

FEP 2007-2013 - Misura 3.3 del Molo Foraneo. L'isola ecologica è costituita dai seguenti contenitori:

- serbatoi per la raccolta di olio minerale esausto corredato di sostegno a vasca in acciaio zincato per il contenimento delle perdite;
- bidoni carrellati per la raccolta dei filtri olio usati;
- contenitori per la raccolta di pile esauste;
- contenitori speciali per la raccolta delle lampade in acciaio;
- cassoni scarrellabili muniti di copertura ad apertura idraulica per la raccolta di fusti di oli e vernici;
- contenitori in plastica e polistirolo, reti e funi;
- contenitori speciali in HPDE per la raccolta di batterie ed accumulatori.

L'isola ecologica viene gestita su mandato dell'Amministrazione Comunale dall'Azienda Servizi Municipalizzata (ASM); per i soli olii esausti, lo svuotamento del bidone viene effettuato dalla ditta Nicola Veronico s.r.l. di Modugno.

In caso di mancato funzionamento della suddetta isola vengono, i rifiuti vengono conferiti in alternativa nel modo seguente:

- *"gli olii esausti ... direttamente al mandatario del Consorzio Obbligatorio Olii Usati (ditta Nicola Veronico s.r.l. di Modugno), che interviene su richiesta ...*
- *le batterie al piombo esauste, ... vengono conferite ai rivenditori all'atto dell'acquisto delle batterie nuove;*
- *nelle aree portuali è onere dell'Azienda Servizi Municipalizzati del Comune di Molfetta (che si occupa della raccolta dei rifiuti solidi urbani nel territorio comunale), collocare, gestire e garantire il corretto utilizzo di cassonetti per la raccolta differenziata dei rifiuti destinati ai rifiuti prodotti esclusivamente dalle unità da pesca (destinati ai rifiuti assimilati agli urbani (rifiuti di mense e cucine, imballaggi non contaminati da sostanze pericolose, ecc.)."*

Relativamente alle cd. acque di sentina prodotte a bordo delle unità da pesca, *"fermo restando il divieto di sversamento in mare qualora contaminate da colaggi di olii motore o da sostanze idrocarburi, ... alla banchina n. 4, è stato realizzato dal Comune di Molfetta apposito impianto per il conferimento di tali acque al fine di favorire le unità da pesca ed evitare che le stesse possano sversare in mare tali sostanze. È in corso, all'attualità, l'integrazione del servizio di gestione ad opera dell'Amministrazione Comunale, ente competente alle procedure relative all'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti ex art. 5 D. Lgs. 182/2003 e s.m.i."* (RAP, pag. 9).

- per le unità da diporto:
 - per gli RSU *"I circoli nautici usufruiscono dei mastelli messi a disposizione dalla A.S.M. per la raccolta differenziata porta a porta presso le proprie sedi e provvedono a far rispettare le indicazioni di conferimento generali da parte dei propri associati."* (RAP, pag. 10)
 - per i rifiuti speciali (oli esausti, batterie e filtri) *"gli interventi di sostituzione ... vengono effettuati ... presso i cantieri nautici dove si recano al momento dell'effettuazione delle attività di ordinaria e straordinaria manutenzione. Le batterie vengono anche sostituite con unità all'ormeggio con consegna del vecchio pezzo presso i rivenditori autorizzati"* (RAP, pag. 9)

Per quanto riguarda l'analisi del valore e della vulnerabilità dell'area interessata dal piano si riporta il seguente quadro, e dedotto dal confronto con gli strumenti vigenti di governo del territorio e tutela ambientale e paesaggistica, e atti in uso presso questo Servizio.



SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

In riferimento ai valori paesaggistici e storico-architettonici, l'area portuale in oggetto, in riferimento al Piano Paesaggistico Territoriale - PPTR, adottato con D.G.R. n. 1435 del 2 agosto 2013:

- è inserito nell'ambito *“La puglia centrale”* e nella figura *“La piana olivicola del nord barese”*.
- interessa le seguenti componenti:
 - 6.1.2 Componenti idrologiche:
 - BP Territori costieri
 - 6.2.2 Componenti delle Aree Protette e dei Siti Naturalistici
 - UCP Siti di rilevanza naturalistica
 - 6.3.1 Componenti culturali e insediative:
 - BP Immobili e aree di notevole interesse pubblico
 - BP Zone gravate da usi civici validate
 - UCP Aree di Rispetto delle Componenti Culturali e Insediative – Siti storico culturali
 - UCP Città consolidata

In riferimento ai valori naturalistici e ai sistemi di aree protette istituite ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale, l'area portuale, precisamente il braccio del nuovo porto commerciale, interessa il SIC a mare *“Posidonieto San Vito – Barletta”*.

In riferimento alle condizioni di regime idraulico e della stabilità geomorfologica, l'area portuale in oggetto si interfaccia con zone perimetrate dal PAI redatto dall'Autorità di Bacino della Puglia

- a Alta, Media e Bassa pericolosità di inondazione;
- a rischio (R2, R3, R4);

In riferimento alla tutela delle acque, le aree in oggetto ricadono in Aree Soggette a contaminazione Salina sottoposte a tutela dal PTA della Puglia.

Infine, relativamente ad altre criticità ambientali presenti nell'ambito territoriale comunale, si evidenziano i seguenti aspetti:

- dal punto di vista della qualità dell'aria, si segnala che, secondo il PRQA, il comune di Molfetta è classificato come ricadente in zona *“ZONA IT16102: zona di pianura, comprendente le aree meteoclimatiche IV e V”*. Nel centro urbano di Molfetta è presente una centralina di monitoraggio della *“Qualità dell'aria”* dell'ARPA che ha registrato n. 22 superamenti nel 2020 per il PM10;
- dal punto di vista dello smaltimento dei rifiuti, sulla base dei dati resi disponibili dall'Osservatorio Rifiuti della Sezione Regionale Rifiuti e Bonifiche, il Sezione regionale Ciclo Rifiuti e Bonifica per il comune di Molfetta ha registrato nel 2020 una produzione di RSU circa 480 kg pro capite anno e una percentuale di RD di circa il 71 %, in notevole rialzo rispetto alle annualità precedenti.

3 CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI POTENZIALI SULL'AMBIENTE

Riguardo alla valutazione degli impatti generabili dalla proposta in oggetto, nel RAP da pag. 24 e ss., si precisa che si *“rilevano variazioni minime intervenute e registrate, con riferimento ai quantitativi e alle tipologie di rifiuti e residui di carico da smaltire, nonché al traffico commerciale, da pesca e da diporto attualmente attivo nell'area portuale”*.

Gli impatti minimi rilevati nella precedente verifica erano dovuti agli *“spostamenti dei camion e delle motobarche adibiti alla raccolta all'interno della area portuale (a terra e a mare) per la raccolta dei rifiuti”* e allo *“sfruttamento delle risorse idriche”*. In particolare si



segnalavano a carico delle componenti/tematiche ambientali:

- Aria: emissione di gas di scarico dovuta allo spostamento dei mezzi;
- Acqua: consumo idrico per interventi di lavaggio;
- Suolo e sottosuolo: possibile contaminazione del suolo se la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti non avviene in modo corretto;
- Rumori e vibrazioni: emissioni acustiche generate dal transito dei mezzi per la raccolta dei rifiuti e emissioni legate allo svuotamento dei cassonetti;
- Energia: consumi connessi all'impiego di mezzi e attrezzature per le operazioni di raccolta e trasporto;
- Trasporti: aumento del traffico veicolare nelle fasi di ritiro rifiuti da bordo nave e dello svuotamento dei cassonetti.

Nel RAP di cui alla presente verifica di assoggettabilità si evidenzia invece quanto segue:

- *“La quantità di rifiuti e residui di carico prodotti in ambito portuale è tale da non comportare significativi incrementi nella produzione e nella necessità di gestione dei rifiuti*
- *La localizzazione degli impianti è tale da rendere estremamente improbabili contaminazioni ambientali dovute al trasporto dei residui/rifiuti. Le distanze da coprire sono brevi e localizzate in area portuale inaccessibile al pubblico e, comunque presidiata. La frequenza degli accessi ai presidi di raccolta dei rifiuti non è tale da generare traffico eccessivo di mezzi, con probabilità molto limitata di produrre danni all'ambiente marino, al suolo ed al paesaggio.*
- *L'intero processo di raccolta è facilmente integrabile con quello comunale, a causa dell'inserimento dell'impianto portuale nello stesso contesto territoriale e delle limitate dimensioni del medesimo.*

Analogamente al RAP della precedente valutazione, si evidenziano i benefici per l'ambiente derivanti dall'applicazione del piano in oggetto, in particolare sono evidenziati i seguenti effetti positivi:

- *“auspicabile diminuzione della quantità di rifiuti indebitamente abbandonati in mare”*
- *“maggiori indicazioni sulle caratteristiche e sulla localizzazione degli impianti atti ad accogliere i rifiuti e i residui nella fase intermedia tra conferimento e ritiro”.*
- Il piano in oggetto inoltre, affidando la *“gestione dell'isola ecologica per il conferimento dei rifiuti prodotti dalle unità da pesca all'A.S.M. del Comune di Molfetta”* si ottengono i seguenti vantaggi:
 - *“elimina il problema della difficile demarcazione territoriale tra l'ambito comunale e quello portuale, che comporta, nel caso di più ditte chiamate in causa, sovrapposizioni gestionali che si ripercuotono negativamente sull'efficienza e sui costi complessivi del servizio di raccolta;*
 - *limita fortemente gli effetti negativi dei comportamenti scorretti da parte dei “conferitori”, intesi come utenti portuali e popolazione comunale, atteso che l'unicità della ditta competente al “prelievo” le conferisce responsabilità diretta per entrambi i campi operativi;*
 - *permette l'unificazione omogenea dei sistemi di controllo sulla corretta gestione di ambiti territoriali non solo contigui ma addirittura “compenetrati”;*
 - *consente l'unificazione omogenea degli interventi atti a sensibilizzare l'utenza sulle modalità operative di raccolta e prelievo, limitando abusi e comportamenti scorretti.*

Si conclude quindi che *“l'attuazione del Piano non comporta impatti significativi su nessuna componente ambientale considerata. Tali impatti possono infatti considerarsi, per tutte le componenti esaminate, trascurabili, minimi o bassi.”*



Conclusioni

Sulla base dei pareri resi dai soggetti competenti in materia ambientale, dei contenuti del rapporto preliminare di verifica e delle risultanze delle attività tecnico-istruttorie svolte dall'autorità competente per la VAS con riferimento all'allegato I alla Parte II del D.Lgs. 152/06 "Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all'articolo 12", si ritiene che:

- la capacità del Piano di incidere e trasformare il territorio e l'ambiente, tenendo conto degli interventi previsti dallo stesso, delle modifiche introdotte e di quanto già controllato in altre valutazioni ambientali, è bassa.
- il livello di sensibilità ambientale riscontrato nell'area interessata, anche alla luce delle possibili interrelazioni con il sito d'inserimento (caratterizzato da attività antropiche), è bassa.

Inoltre, nel rispetto del principio di proporzionalità, tenuto conto che:

- le conoscenze e le informazioni rese dai SCMA, negli elaborati di Piano e nel rapporto preliminare sono tali da poter assumere la decisione in merito all'assoggettabilità a VAS;
- è possibile mettere in atto misure che riconducano i possibili impatti sull'ambiente entro limiti di sostenibilità;
- è improbabile che possano manifestarsi ulteriori fattori di criticità nel corso dell'attuazione del piano, tale da essere necessario predisporre fin d'ora il monitoraggio delle finalità di cui all'art. 1 co. 3 della L.R. 44/2012 e smi;
- l'ottemperanza alle prescrizioni già impartite consentirebbe in ogni caso di perseguire efficacemente gli obiettivi del Piano.

Pertanto si richiamano tutte le disposizioni contenute nel RAP e le indicazioni rese dai soggetti competenti in materia ambientale intervenuti nonchè si ribadiscono le prescrizioni già impartite nella precedente valutazione.

Alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata, tenuto conto dei contributi resi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale, si ritiene che il Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti da navi e dei residui del carico per il porto di Molfetta non comporti impatti significativi sull'ambiente, inteso come *sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, geologici, architettonici, culturali, agricoli, sociali ed economici* (art. 2, comma 1, lettera a del L. R. 44/2012 e ss.mm.ii.) e possa pertanto essere esclusa dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 9 a 15 del L. R. 44/2012 e ss.mm.ii., fermo restando il rispetto della normativa ambientale pertinente e a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni, integrando laddove necessario gli elaborati scritto-grafici presentati anteriormente alla data di approvazione del Piano in oggetto:

1. recepire tutte le disposizioni di cui alla precedente Determinazione Dirigenziale n. 206 del 7/12/2016, non già incluse nel presente aggiornamento, in particolare quelle relative alla gestione delle acque di sentina, al potenziamento dei controlli, alla sensibilizzazione degli utenti e alla necessità di tener conto delle indicazioni riferibili ai "Criteri Ambientali Minimi" di cui al Piano d'azione Nazionale per gli Acquisti Verdi per la prevista gara ad evidenza pubblica per il servizio di raccolta dei rifiuti prodotti dalle unità mercantili;
2. includere nel monitoraggio dei rifiuti prodotti anche le altre unità da traffico o da pesca di medie dimensioni non iscritte presso questa Autorità Marittima, che in maniera saltuaria fanno base logistica nel porto di Molfetta per periodi più o meno lunghi (ad es. quelle impiegate nei lavori di costruzione del nuovo porto commerciale o in campagne di pesca di tonno rosso e allitterati nelle acque di pertinenza e limitrofe del Compartimento Marittimo di Molfetta;



SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

3. posizionare opportuna cartellonistica, preferendo materiali ecocompatibili, che richiami in modo sintetico (anche con l'uso di Qr-code) i divieti, indicazioni sul corretto conferimento dei rifiuti e, in prossimità dell'isola ecologica, le tipologie di rifiuti conferibili e non conferibili.

SI RAMMENTA CHE la presente procedura di verifica di assoggettabilità a VAS non esonera da eventuali procedure di VIA o assoggettabilità a VIA, qualora necessarie, degli interventi, ancorché in attuazione dello stesso.

Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33.

"Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 E S.M.I."

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Ciò premesso, la dirigente della Sezione

DETERMINA

- di **dichiarare** tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, parte integrante del presente provvedimento;
- di **escludere il "Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti da navi e dei residui del carico per il porto di Molfetta"** proposto dalla Sezione regionale Ciclo Rifiuti e Bonifica dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 9 a 15 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e a condizione che si rispettino le prescrizioni indicate in precedenza;
- di **demandare** all'autorità procedente, Sezione regionale Ciclo Rifiuti e Bonifica, l'assolvimento degli obblighi stabiliti dal comma 5 e 6 dell'art. 8 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii, con particolare riferimento all'obbligo di pubblicare e dare evidenza nell'ambito del provvedimento di approvazione dell'iter procedurale e del risultato della presente verifica, comprese le motivazioni dall'esclusione dalla VAS e le modalità di ottemperanza alle prescrizioni impartite;
- di **precisare** che il presente provvedimento:
 - è relativo alla sola verifica di assoggettabilità a VAS del Piano in oggetto, pertanto non esonera l'autorità procedente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti in materia ambientale, ivi compresi i pareri di cui alla L.R. 11/2001 e s.m.i., al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., qualora ne ricorrano le condizioni per l'applicazione;
 - è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti in relazione all'iter di approvazione del piano di che trattasi;



- **di notificare** il presente provvedimento all'Autorità procedente – **Sezione regionale Ciclo Rifiuti e Bonifica**;
- **di trasmettere** il presente provvedimento al Segretariato Generale della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97 e del Decreto del Presidente della G.R. n. 443/2015;
- il presente provvedimento, composto da n.16 facciate, firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82:
 - è pubblicato sul sito istituzionale www.regione.puglia.it - Sezione Amministrazione Trasparente – Sistema Puglia - Provvedimenti dirigenti, ai sensi della L.R. n. 15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015 per un periodo dieci giorni lavorativi consecutivi;
 - è depositato nel sistema regionale di archiviazione Diogene, secondo le modalità di cui al punto 9 delle *Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA1*;

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al Tribunale Amministrativo territorialmente competente nel termine di 60 gg. o in alternativa ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso

La Dirigente della Sezione

Dott. A. Riccio



RICCIO
ANTONIETTA
11.02.2021
14:53:03 UTC

Le sottoscritte attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dallo stesso predisposto ai fini dell'adozione da parte del Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali, è conforme alle risultanze istruttorie.

**La Responsabile del procedimento
Po Coordinamento VAS**

Dott. ssa S. Ruggiero



RUGGIERO
SIMONA
11.02.2021
09:17:17 UTC

**Il Funzionario istruttore
PO Ulivi Monumentali**

Dott. ssa A. Sasso



SASSO
ANTONIA
11.02.2021
08:50:59 UTC